



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12 c/ Cogliati Carlo + 7
Udienza del 16 Luglio 2014

Società Cooperativa Athena

Il Presidente
Annunziata Vitti *Jar.*

INDICE

Requisitoria del Pubblico Ministero	1
Conclusioni Avv. Perrotti	42
Conclusioni Avv. Vella.....	52
Conclusioni Avv. Simonelli	61
Conclusioni Avv. Lanzavecchia	71
Conclusioni Avv. Spallasso.....	78
Conclusioni Avv. Mara	83
Conclusioni Avv. Barbieri.....	109
Conclusioni Avv. Giracca.....	112
Conclusioni Avv. Pianezza	115
Conclusioni Avv. Giordano	116
Conclusioni Avv. Volante	117

Requisitoria del Pubblico Ministero

P.M. – Concludo spero in un'ora e mezza, poi lascerò spazio alle Parti Civili. Affrontavo due problemi ancora. Il primo riguarda la questione della pericolosità delle sostanze che volevo sviluppare un po' meglio sia in relazione, come già fatto alla scorsa udienza con riferimento al metodo di valutazione del risk assessment e volevo completare le osservazioni sulle obiezioni delle difese all'utilizzo di questo metodo e poi volevo sviluppare questa seconda parte sulla pericolosità che cerca di essere un'applicazione dei criteri propugnati dagli stessi consulenti delle difese ad alcune delle principali sostanze oggetto di contaminazione. Poi volevo sviluppare brevemente il discorso sul reato di cui al capo 2 e poi rassegnare le mie conclusioni.

Faccio velocemente, nella speranza davvero di finire alle 11.30. Dicevo che le obiezioni che sono state mosse al sistema del risk assessment sono state due: la prima, l'avevamo già osservata l'altra volta, la ricapitolo velocemente, si diceva che c'era stata appunto una strumentalizzazione del sistema ai fini dell'Accusa perché qualunque prodotto, moltiplicato per zero è uguale a zero, e siccome qua l'esposizione attuale delle persone era stata valutata in astratto dal consulente del Pubblico Ministero come un'esposizione abituale a scopi alimentari, in realtà, uno dei fattori oggetto della formula del risk assessment era zero e quindi c'era stato un utilizzo arbitrario di questo sistema.

In realtà, avevo spiegato che, d'accordo con il professor Gilli che è un esperto di risk assessment e che era in grado, io ritenevo, di segnalare eventuali storture o applicazioni erronee del sistema, si è ritenuto, siccome abbiamo visto alla prima delle tre udienze di cui alla discussione, la giurisprudenza pacificamente ritiene che il reato sia integrato anche da una destinazione soltanto potenziale al consumo umano, adattare il sistema del risk assessment a questa interpretazione giurisprudenziale,

impone necessariamente di ritenere che l'acqua possa essere destinata ad un consumo abituale, ordinario che è quello stimato dal professor Gilli.

Questo è stato detto peraltro chiaramente dal professore in apertura del suo esame dibattimentale e quindi non è stato in alcun modo celato alla Corte o la Corte è stata vittima di raggiri da parte del professor Gilli su questo aspetto. E quindi non torno più, l'avevo segnalato l'altra volta, mi interessava soltanto puntualizzarlo per passare al secondo aspetto.

La seconda obiezione che, invece, secondo me va affrontata in modo più analitico, riguarda il fatto che è stato obiettato che la procedura di risk assessment non è in grado di misurare il rischio penalmente rilevante, cioè misura certamente un rischio ma lo misura in funzione delle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, di determinare se o meno procedere ad una certa bonifica e in che modo procedervi. In sostanza, misurerebbe un rischio funzionale unicamente agli scopi dell'agire della Pubblica Amministrazione ma non misurerebbe il pericolo penalmente rilevante. Quindi è uno strumento fondamentale, lo dicono i consulenti di Parte, per decidere che cosa fare da parte della Pubblica Amministrazione ma inutilizzabile nel processo penale.

Per queste ragioni argomentano in vario modo queste loro affermazioni, la prima affermazione, che mi sembra eccessiva, è che il risk assessment non abbia valore scientifico. Lo dice chiaramente il professor Nicotera, dice espressamente, a pagina 66 delle trascrizioni dell'udienza del 3 marzo: "Il risk assessment – cito testualmente – non è una scienza, è un procedimento che utilizza concetti che partono dalla scienza per dare un'opinione". In modo, invece, più moderato il professor Dragani, comunque propone un po' gli stessi concetti nel senso che afferma che, sulla base di questo documento, anche qui cito testualmente, pagina 142 delle trascrizioni del 26

febbraio: “Non è possibile arrivare a una dimostrazione di un qualche cosa che possa avere una valenza scientifica, solida e consolidata che poi possa permettere di evitare delle conseguenze diverse”. Ora, che sia uno strumento che ha perso di scientificità, secondo la *communis opinio* sul significato di scienza, eccetera, non mi pare che debba argomentarlo. Il professor Gilli vi ricorda che è il più sofisticato metodo che la cultura scientifica ha elaborato per misurare i rischi sanitari per la presenza di fenomeni di inquinamento ed è propugnato non solo dal Ministero dell’Ambiente italiano ma dai principali organismi internazionali di tutela dell’ambiente come il sistema comunemente da adottare a questi scopi.

E quindi che abbia pretesa di scientificità, mi bastano queste brevi osservazioni per argomentarlo e respingere le osservazioni dei C.T.P.. Però, più nel dettaglio, i due consulenti di Parte argomentano in questo modo ulteriore le loro osservazioni, appunto il consulente Dragani riferisce che i limiti che sono adottati nella procedura di risk assessment e che sono poi alla base del procedimento di valutazione del risk assessment, quei valori che abbiamo citato l’altra volta, i cui acronimi sono FSDO, TDA, eccetera, sono frutto di una politica – anche qui cerco di citare testualmente – regolamentare e cautelativa che non rappresentano qualche cosa che ha una valenza tossicologica, sono dei limiti precauzionali. Sono limiti soglia di protezione con i quali si sovrastima il pericolo e quindi diceva testualmente ancora Dragani: “È un processo, se vogliamo, artefattuale, diciamo, tra virgolette nel senso che non è un processo legato alla realtà dei fatti, è esercizio matematico per trovare delle dosi, dei livelli di sostanza che molto probabilmente con le stesse probabilità non provocano rischi per la salute umana”.

Quindi lui diceva: “Con questo sistema si arrivano a delle soglie talmente precauzionali che pensare che possa provocare un rischio per la salute umana è

assolutamente inammissibile”. Il professor Nicotera, che è sempre più allegorico nelle sue osservazioni, cita il Codice Da Vinci, vi fa l’esempio del Codice Da Vinci, dice che il Codice Da Vinci, se lo ricordate, in generale molto sanno che cosa sia, è un libro che parte da concetti veri e arriva ad una storia romanzata e, secondo lui, quello che ha fatto l’autore del Codice Da Vinci è quello che fanno gli scienziati con il risk assessment; partirebbero, cioè, da delle considerazioni – cito testualmente – di carattere scientifico e vi si attribuiscono delle importanze più o meno logiche che poi sono valutate da gruppi di persone che si occupano di risk assessment e che ci danno un quadro o una potenzialità di rischio. Questo non è quello che in genere la scienza fa. E quindi anche lui muove delle obiezioni che, in modo appunto più allegorico, ripetono le obiezioni del dottor Dragani.

Ora, vorrei precisare alcune cose, intanto che non c’è dubbio che il risk assessment sia uno strumento di misurazione del rischio, lo dice la parola stessa, la locuzione è valutazione del rischio, lo dice l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici Italiana, lo dice chiaramente perché io riporto nella mia memoria, che poi vi consegnerò, una definizione. L’APAT dice: “In termini estremamente tecnici il risk assessment viene definito come un processo sistematico per la stima di tutti i fattori di rischio significativi che intervengono in uno scenario di esposizione causata dalla presenza di pericoli, è la stima delle conseguenze sulla salute umana di un evento potenzialmente dannoso”. Certamente, come tale, è indirizzato alle Pubbliche Amministrazioni ma questo non vuol dire che non possa essere anche utilizzato ad altri scopi.

A questo utilizzo ad altri scopi, replica ancora il professor Dragani, nelle sue slide 29 e 30 nella sua deposizione, dicendo che le stime a cui arriverebbe il risk assessment sono puramente ipotetiche, che spesso non hanno alcuna relazione appunto con

pericoli oggettivi per la salute umana e cita, da questo punto di vista, il Tribunale di Venezia, una sentenza 173 del 2001, che dice il dottor Dragani: “Esprime una valutazione confermata e condivisa dalla Suprema Corte”, con questa nega l’utilizzo del risk assessment per accertare il pericolo penalmente rilevante. E cita appunto un passo della sentenza, a pagina 97 del Tribunale di Venezia dove si afferma che in conclusione, testualmente, del Tribunale di Venezia: “Si può affermare che i criteri di valutazione che stanno alla base della valutazione di rischio che ricorrono spesso opzioni di default e che non solo non sono indimostrate ma falsificate anche dai risultati cui è pervenuta la comunità scientifica”, quindi questo sistema, “possono tutt’al più essere utilizzate a fini precauzionali ma non possono essere richiamate a fini conoscitivi, in particolare per accertare quale sia la dose idonea a produrre effetti oncogeni nell’uomo”. Quindi, secondo il dottor Dragani, anche il Tribunale di Venezia, e direi di condividere questa valutazione, respinge l’utilizzo del risk assessment come sistema di valutazione del rischio. Peraltro, io ritengo, invece, che l’affermazione che questa sia anche l’opinione della Suprema Corte sia invece totalmente sbagliata perché, in effetti, io ho chiesto, quando sentivo citare il Tribunale di Venezia, dicevo: “Perché non citare la Cassazione”, che magari è più autorevole, senza offesa ovviamente al Tribunale di Venezia, e sono andato a leggermi la sentenza della Cassazione, che è scritta tra l’altro dal Consigliere Brusco, che è già stato Procuratore di Alessandria. La Cassazione dice al contrario secondo me, ve lo leggo testualmente che cosa dice la Cassazione, cosa scrive il Presidente Brusco e poi vedrete voi insomma se la Cassazione, invece, non dica che il sistema del risk assessment è un sistema che può essere utilizzato ai fini che ci riguardano. Intanto appunto l’obiezione all’utilizzo del sistema di risk assessment è un’obiezione che è basata sulla distinzione tra pericolo, che è un concetto penalmente rilevante, e

rischio, che invece è un concetto di politica dell'ambiente, la Cassazione in questa sentenza del 2006, la 4675, dice testualmente: "Non è condivisibile la distinzione tra rischio e pericolo, distinzione che varrebbe a diversificare gli obblighi di intervento preventivo esistenti solo nel caso di accertamento del pericolo mentre il rischio riguarderebbe solo il Legislatore o il Pubblico Amministratore. Rischio e pericolo sono in realtà concetti sovrapponibili e indicano entrambi una situazione o una circostanza da cui può derivare un danno. Questa difficoltà, se non impossibilità, di distinguere tra rischio e pericolo, è del resto confermata dalla circostanza che gli studiosi che hanno tentato di individuare queste differenze, sono pervenuti a risultati non solo insoddisfacenti ma addirittura contraddittori".

Quindi, secondo la Suprema Corte, che chiude quel caso, la distinzione non è attuabile e rischio e pericolo sono concetti sovrapponibili, identici. Ma dice ancora di più sempre questa sentenza riguardo alla possibilità di utilizzare il meccanismo del risk assessment. Secondo la Cassazione, cito ancora testualmente, così faccio prima e capite meglio senz'altro: "Sarebbe corretto affermare che il principio di precauzione non ha una diretta efficacia nel diritto penale ma è volto solo ad ispirare solo la Pubblica Autorità nelle scelte di regolamentare l'esercizio di certe attività". I casi sono ben noti, dice la Suprema Corte: "Da anni si discute sulla possibile efficacia lesiva delle onde elettromagnetiche e non si è ancora giunti a un'affermazione che abbia un pregio di scientificità circa la rilevanza o meno della esposizione a onde elettromagnetiche, in termini di causazione di un danno o di un pericolo". "È ovvio – continua la Cassazione – che, fino a quando non si abbia una conferma scientifica degli effetti dannosi di queste esposizioni sulla persona umana, il problema non riguarda il diritto penale ma è rivolto alle scelte politiche e amministrative". Quindi è chiaro che, a scopi precauzionali, anche in assenza di accertamenti scientifici circa la

pericolosità delle onde elettromagnetiche, il Legislatore può comunque, a scopi appunto precauzionali, adottare. “Ma è ben diverso il caso in cui una determinata esposizione si sia già dimostrata dannosa per la salute umana anche se non siano ancora ben delineati i confini di tale pericolosità. In tal caso – dice la Cassazione in questa sentenza – sorge l’obbligo per l’agente di eliminare o ridurre nei limiti del possibile l’esposizione in modo da ricondurla in termini di non pericolosità. Se già fosse dimostrata – continua sempre sull’esempio delle onde elettromagnetiche – l’efficacia lesiva delle onde elettromagnetiche sulla salute dell’uomo, sorgerebbe immediatamente quantomeno l’obbligo di ridurle anche in previsione di ulteriori danni, eventualmente più gravi, oggi non conosciuti”.

In realtà, secondo la sentenza che chiude il caso di Venezia, lungi dall’essere il concetto di rischio differente da quello pericolo, sono due concetti identici e, quando c’è una situazione di pericolosità, anche se non ancora ben delineata, secondo l’espressione letterale utilizzata dalla Cassazione, c’è l’obbligo di agire immediatamente per ricondurre in termini di non pericolosità. Allora il sistema del risk assessment è un sistema che misura un aumento di rischio. È certo che misura un aumento della pericolosità, un aumento che potrà essere giudice a ritenere non penalmente rilevante perché contenuto entro limiti che possono essere ancora accettabili ma è certo che è un sistema che, laddove dà dei risultati, come in questo caso, di non accettabilità, secondo le valutazioni che sono contenute nella prima delle due memorie del professor Gilli, è chiaro che noi dobbiamo concludere nel senso di ritenerlo un sistema utile ai fini di misurare l’aumento del rischio e quindi l’aumento della pericolosità, oltre una soglia di accettabilità perché questo è coerente purtroppo con la natura limitata dei poteri dell’essere umano.

Quindi da questo punto di vista mi sembra che le obiezioni, anche fondate sulla citazione del Tribunale di Venezia, si rivelino totalmente prive di significato anche alla luce dell'interpretazione della Suprema Corte. Però, il professor Gilli e anche chi vi parla ha cercato di farsi carico delle obiezioni della Difesa, come vi dicevo la scorsa volta, ed è sembrato che il modo migliore per cercare di superare le obiezioni era quello di verificare, sulla scorta del metodo propugnato dagli stessi consulenti di Parte, se per caso il risultato non cambiasse perché, se il risultato fosse sempre lo stesso, cioè se anche utilizzando il sistema che, dal punto di vista dei consulenti di Parte, è il sistema principe, l'unico che consente di misurare un pericolo penalmente rilevante, alla fine risultasse comunque che si è verificato un pericolo per la salute umana, con riferimento alle concentrazioni degli inquinanti nell'acqua, nella falda di Spinetta, allora direi che da questo punto di vista non ci sarebbero grossi problemi anche da parte della stessa Corte a ritenere, pur non avendo un consulente proprio, che le sostanze, secondo le concentrazioni rilevate sono certamente tali da avvelenare e quindi da creare un pericolo concreto secondo la sentenza del relatore Novarese il reato in questione.

Allora dicevo che qui dobbiamo fare riferimento intanto ovviamente alle osservazioni delle principali agenzie, che sono state citate, sulle quali c'è concordia da parte di tutti i consulenti, ha senso ritenere che ovviamente lo IARC e l'EPA o l'Agenzia per le Sostanze Tossiche del Ministero della Salute Americana sono tra le principali, se non le principali, agenzie mondiali nella individuazione dei profili tossici e cancerogeni delle sostanze, cioè una valutazione di IARC, di EPA, e di ATSDR sono valutazioni che, in genere, sono prese così come tali e non vengono contestate perché ovviamente sono l'espressione del massimo della summa teologica della comunità scientifica mondiale, quindi su questo direi che non c'è dubbio. Nella mia memoria vi

riporto, adesso qui non ve le cito perché sarebbe inutile, le classificazioni proposte da IARC e da EPA che, manco farlo apposta, comunque si differenziano un po', nel senso che una usa i numeri, IARC, e invece EPA usa le lettere per qualificare i gruppi di sostanze ma comunque le differenze sono modeste.

Qualche differenza si può rilevare, e vedremo perché, quando c'è una scheda monografica su una certa sostanza, che è datata e invece la stessa sostanza è stata recentemente trattata in una scheda monografica di una Agenzia, allora magari una è aggiornata al 2001 contiene delle affermazioni che non sono coerenti con gli sviluppi dell'altra che ha, invece, valutato la stessa sostanza molto più di recente. Ci sono ancora due premesse su questo, prima di passare ad analizzare alcune delle sostanze, le principali, le più significative. La prima considerazione è che, in genere, poi nella valutazione della pericolosità di una sostanza si utilizzano due tipi di studi in genere, sono gli studi sperimentali da una parte e gli studi epidemiologici dall'altra.

Gli studi sperimentali ovviamente sono condotti su animali da laboratorio, a volte anche su cani per esempio, vedrete che, mi pare nel caso del cloroformio, lo vedremo, lo studio fondamentale in base al quale è stato individuato LOAEL, cioè il livello di sostanza al di sopra del quale si provocano effetti per la salute era un gruppo di cane beagle, maschi e femmine. Quindi non sono animaletti, cavie da laboratorio, ratti, topi ma appunto anche grossi mammiferi.

Gli altri sono gli studi epidemiologici. Vi dico che, ad onta di quello che magari apparentemente uno potrebbe pensare per cui nella scala gerarchica di importanza, prima ci sono gli studi sperimentali, che sono i più importanti perché gliela somministro direttamente con somministrazione forzata, invece gli studi epidemiologici, anche per la complessità sia nell'individuare il campione o la coorte, sia nell'eliminare i fattori di confusione, gli altri fattori concorrenti potrebbero essere

meno significativi. Invece, e qui utilizzo ancora una volta, le parole del professor Dragani, a pagina 18 della sua relazione ma direi che è un dato che emerge, leggendo pacificamente tutte le valutazioni condotte dalle agenzie sulle varie sostanze, però io utilizzo Dragani non solo perché è consulente di parte ma perché qui ha il dono della sintesi e lo dice in modo preciso con dieci righe, lui afferma appunto che il principale dei dati, degli strumenti per individuare questa cancerogenicità delle sostanze è lo studio epidemiologico. La cancerogenicità per l'uomo in una sostanza chimica – dice Dragani – può essere valutata sulla base dei risultati e degli studi epidemiologici che permettono di confrontare il rischio di cancro che si osserva nei soggetti esposti alla sostanza in esame con il rischio dello stesso tipo di cancro manifestato da una popolazione di riferimento non esposta a tale sostanza. Cioè il dato epidemiologico, per quanto sia più difficile estrapolarlo perché ovviamente gli animali da laboratorio sono tenuti immuni da contaminazioni di sostanze diverse che non siano quella somministrata appunto a forza, benché presentino quindi questi inconvenienti però poi sono studi condotti direttamente sull'uomo e quindi da questo punto di vista quello che perdono sul primo versante poi lo riacquistano sul secondo.

Precisa ancora Dragani: “Tuttavia gli studi epidemiologici non sono sempre disponibili, a volte possono essere caratterizzati da scarsa (inc.) statistica per la dimensione modesta della coorte o del numero di soggetti di riferimento e in assenza e a integrazione dei dati epidemiologici la IARC fa riferimento ai risultati degli studi di cancerogenesi in animali da laboratorio”. Quindi ci terrei a riferirvi l'opinione, che direi è consolidata ed è affermata dagli stessi C.T.P. che, contrariamente a quanto potrebbe pensare uno avvicinandosi alla materia, gli studi epidemiologici sono i principali punti di riferimento che queste agenzie internazionali seguono e, come dice Dragani: in assenza o ad integrazione del dato epidemiologico, si analizzano gli studi

su animali da laboratorio. Quindi diamo valenza allo studio epidemiologico, vedrete che gran parte dei LOAEL o NOAEL, cioè di quelle soglie che poi vengono utilizzate dalle agenzie per identificare il livello oltre il quale la sostanza diventa pericolosa sono appunto basati su studi epidemiologici e non su studi in animali da laboratorio.

L'altra precisazione, che ci tenevo a fare, è la critica che spesso è stata fatta sui fattori di incertezza nel senso che, individuata su base sperimentale per esempio, la soglia di concentrazione di una sostanza al di sopra della quale iniziano a manifestarsi degli effetti tossici sulla cavia, poi per trasferire questo dato, che è un dato che viene rilevato in modo diretto, empirico, un certo quantitativo di microgrammi di quella sostanza per chilo di peso e per giorno di somministrazione, poi viene diviso da alcuni fattori di incertezza, in realtà questi fattori sono di due nature: uno è un fattore di conversione perché vi ho detto gli animali da laboratorio a volte sono piccoli ratti, a volte sono grandi mammiferi, allora c'è una tabella che il professor Gilli vi riporta nella relazione del 5 maggio, che è una tabella universalmente riconosciuta, di conversione sulla base appunto di valutazioni scientifiche condotte soprattutto sulla dimensione, sulla massa corporea e sul quantitativo dell'animale, sono fattori di conversione da animale da laboratorio, qualunque esso sia, anche cane, come dicevo, gatto o uomo. E poi ci sono questi fattori, cosiddetti di incertezza, che misurano anche tutta una serie di opzioni, per esempio quella della diversa sensibilità da individuo a individuo o rispetto a una qualunque sostanza e questo è un esperimento che facciamo tutti i giorni, ci capita ordinariamente di essere a contatto con situazioni foriere di rischi di varia natura. Uno rimane contagiato e l'altro no perché c'è una sensibilità diversa e di questo bisogna tenere conto perché nella stima di quali sono i pericoli per la salute umana, dobbiamo tenere conto dei soggetti che presentano il maggior grado di sensibilità e quindi bisogna anche di questo fattore tenere conto.

Sia che si tratti di fattori di conversazione, che appunto sono basati su questa valutazione, su questa stima scientifica della diversa dimensione corporea dell'animale rispetto alla sostanza in questione, sia questi altri fattori cosiddetti di incertezza tra persone di diversa sensibilità, non è che sono dei dati che sono calati giù per caso, come mi pare il professor Nicotera ci vorrebbe far credere per cui ad un certo momento si sveglia e dice: "Ma si dividiamolo per dieci, ma mettici cento, ma metti mille che è meglio ancora", cioè non è che questi giocano a dadi, questi immagino, come mi sembra si rilevi dall'esame, anche superficiale delle valutazioni condotte di qualunque cosa che voi potreste consultare anche su internet, purché la fonte sia attendibile, è comunque frutto di una attività scientifica che sta alla base e che stima anche in relazione alla diversa pericolosità delle sostanze, è necessario procedere a un'applicazione di fattori di incertezza, che misurano le più disparate situazioni di incertezza del dato sperimentale nel riferimento all'uomo con evidenti scopi precauzionali.

Questo non vuol dire che toglie scientificità al dato, meno che mai a quel dato iniziale di quei fattori che significativamente, secondo me, non sono detti di incertezza ma di conversione nel passaggio dall'animale all'uomo.

Con queste premesse, vi volevo analizzare e rinvio poi alle osservazioni che formula il professor Gilli per alcune altre delle sostanze, alcune di queste sostanze. Velocemente, ve le dico, non so nemmeno se le tratterò tutte ma le principali mi sembrano il cromo esavalente, il tricloroetilene, il tetracloruro di carbonio, il cloroformio e il tetracloroetilene. Gilli poi si fa carico di altre sostanze nella sua relazione del 5 maggio, mi pare che esamini anche il DDT e l'arsenico e altre ancora, come dire, potrebbero essere oggetto di esame perché le sostanze che abbiamo visto essere contaminanti in concentrazioni superiori nei limiti fissati dall'allegato 5 del

TUA sono 32, mi pare però ovviamente qua non possiamo metterci ad analizzarle una per una anche perché, ai fini che vi interessa, basta che per una sola delle sostanze sia acclarato un giudizio di pericolosità e il problema per le altre 31 semmai si porrebbe in termini di graduazione della pena ma non certo in termini di affermazione della responsabilità.

A me sembra che comunque il campionario che vi offre il professor Gilli sia sufficientemente ampio perché comprende quelle che sono le principali certamente tra le sostanze contaminanti che caratterizzano proprio il sito, prima di tutto il cromo e anche le altre. Adesso vi dico velocemente quello che sono le osservazioni a cui arriva il professor Gilli riferimento al cromo. Vi porto soltanto i dati fondamentali perché è inutile che ripeta tutto anche perché il tempo corre e quindi ho necessità di chiudere davvero entro le undici mezzo, quindi per molte delle cose, che non dico, i limiti nel Decreto Legislativo 31/2001, i limiti del TUA, rinvio alle schede, che sono qua e che sono a vostra disposizione nella relazione del professor Gilli, chiudo dicendo che il cromo è certamente sostanza tossica e cancerogena. È sostanza tossica e cancerogena certamente riconosciuta in classe 1 e in classe A per via inalatoria ma è ritenuto che esistano sufficienti evidenze che confermano anche la natura cancerogena del cromo esavalente per ingestione. Lo IARC, infatti, nella monografia 100 C, che è datata 2013, che aggiorna la monografia 49 del 1990, che era un po' vecchiotta nel valutare il cromo, rileva appunto che da uno studio effettuato dal National Toxicology Program del 2008 americano, esistono evidentemente certe della cancerogenicità del cromo per ingestione nei ratti di sesso maschile e femminile, stante l'aumento dell'incidenza di neoplasmi nelle cellule squamose nella cavità orale, i neoplasmi nei piccoli intestini dei roditori esposti al cromo 6.

Anche per ingestione direi che ci sono delle evidenze che confermano la probabile natura cancerogena del cromo 6, che certamente ha una importante natura tossica. Esistono poi studi epidemiologici, che confermano questa conclusione, quegli studi cui lo stesso professor Dragani assegna un'importanza centrale. E qui mi preme sottolinearvi una questione che riguarda il cromo 6, degli studi epidemiologici, che sono stati utilizzati a questo scopo. Vi voglio fare una storia, brevemente ve la racconto perché secondo me è emblematica anche delle capacità che ci sono di manipolare i dati a livello non solo italiano ma anche mondiale. Il caso è proprio emblematico e poi vi dirò perché secondo me è ulteriormente emblematico con riferimento al nostro caso, alle osservazioni che fa proprio il professor Dragani.

C'era uno studio epidemiologico, effettuato da due studiosi cinesi, che siamo Zang e Li, anche su questo poi vi produrrò tutta la documentazione che dimostra testualmente quello che dico, è in allegato alla mia memoria ma è tutta documentazione che voi potete trovare anche via internet. Questo studio epidemiologico di questi due studiosi cinesi, Zang e Li, che era stato pubblicato nell'87 dal Giornale di Medicina preventiva cinese, in lingua cinese e poi per estratto in inglese, concludeva perché ci fosse questa diretta correlazione tra assunzione di acqua contaminata da cromo 6 e tumori allo stomaco. Questo perché avevano fatto questi due studiosi in Cina, in una zona dove c'era soltanto un fenomeno di inquinamento da cromo 6 perché era una zona dove effettivamente non c'erano altri insediamenti industriali, era una zona rurale della Cina, avevano verificato che in sostanza a livello epidemiologico un esponenziale incremento dei tumori allo stomaco che loro avevano messo in correlazione con l'assunzione di cromo 6 perché era l'unico inquinante significativo e presente in dosi elevate ma più o meno comparabili sicuramente con quelle di Spinetta, presenti in quella zona. E quindi

questo studio epidemiologico era stato molto enfatizzato anche proprio per la peculiarità di questo studio, che vi ho detto, lo rendevano particolarmente attendibile perché la fortuna aveva voluto che davvero quella era una zona rurale in cui gli effetti di sostanze tossiche o nocive non poteva essere collegata ad altro, nell'87 in Cina l'industrializzazione era ancora forse agli albori e quindi la fortuna voleva che ci fosse questa zona che era contaminata solo da cromo 6.

Però le conclusioni di questi due studiosi poi sarebbero state ritrattate da uno degli autori, il professor Zang che, in un articolo scritto con un altro collega, pubblicato nel giornale corrispondente a quello cinese statunitense, nel 1997. E questo articolo di ritrattazione, notate bene, è stato utilizzato da un comitato scientifico che aveva spinto le autorità californiane ad aumentare la soglia di cromo 6 nelle acque proprio perché appunto era stato enfatizzato il fatto che questo studio epidemiologico non era credibile in ragione delle ritrattazioni fatte da questo Zang.

Poi nel 2005 però un'organizzazione no profit, anche questa fortunatamente americana, un'organizzazione no profit di Washington, la Enviromental Working Group, che si sigla EWG e il cui sito anche qui lo potrete trovare via internet, se volete approfondire il tema, ha fatto una ricerca e ha verificato sostanzialmente che l'articolo della ritrattazione del 97 era stato scritto sostanzialmente da un professore, il professor Paustembach, che era un collaboratore della società (Kem Risk) di consulenza di San Francisco. E (Kem Risk), tra l'altro, aveva fatto pubblicare questo articolo di ritrattazione, a firma di Zang, nonostante ci fosse l'opposizione scritta di Zang medesimo, che quindi non voleva ritrattare. La cosa più significativa è che EWG ha dimostrato che (Kem Risk) era una società di consulenze che lavorava, guarda caso, che aveva dei contratti in essere con la Pacific and Electric Gas,

quell'azienda di San Francisco, che aveva contaminato la falda nella zona di Inkle in California, da cui quel famoso film con Julia Robert.

Qui avete proprio il quadro di che cosa è capace di fare a volte la comunità scientifica, (Kem Risk), società che lavora con la Pacific and Electric Gas, la sicura condannata a quel risarcimento milionario per effetto delle contaminazioni di cromo 6, paga il professore Paustembach il quale, senza denunciare tutta questa situazione insomma di finanziamento, fa pubblicare questa ritrattazione, che peraltro contava nell'opposizione scritta dello stesso autore della ritrattazione, cioè il professor Zang, che poi è deceduto e quindi non ha potuto ulteriormente contraddire, e quindi si è screditato uno studio con delle affermazioni false tant'è vero che la rivista scientifica americana quella sulla quale era stata pubblicata la ritrattazione, nel luglio del 2006, ha pubblicato una nota dell'editore che prendeva le distanze dall'articolo, essenzialmente perché, io l'ho citato in inglese nella nota ma lo vedete, questo è il significato: non erano rispettati gli standard della rivista perché non erano arrivati input intellettuali e finanziari della ricerca, il problema del (Kem Risk), i suoi legami con la Pacific Electric and Gas, eccetera. Questo per dirvi come a volte i dati poi possono essere anche falsati. Sta di fatto che, se noi escludiamo questa ritrattazione per le ragioni che vi ho detto, è lì prepotente a dirvi questo dubbio epidemiologico, che ci sono delle correlazioni fortissime tra il tumore allo stomaco e l'assunzione di acqua contaminata da cromo 6.

Concludo sul punto, vi dicevo che, manco farlo apposta, questo Paustembach è stato citato proprio dal dottor Dragani nella sua slide 43 perché appunto nell'argomentare l'affermazione che fa da un po' a titoletto a questa slide per cui i livelli di cromo esavalente nell'acqua, anche molto più elevati di quelli normati, non costituiscono rischio per la salute, cita un articolo di questo Paustembach, questa volta pubblicato

su un'altra rivista del 2003. Quale possa essere la credibilità di questo professore mi sembra, come dire, che possa argomentarsi dalla vicenda che vi dico ma, guarda caso, forse è l'unico che sosterrà l'assenza di rischi per la salute di cromo 6 per ingestione, tant'è vero che viene citato dal professor Dragani.

Vi dicevo che, invece, appunto questa cancerogenicità è assolutamente dimostrata da questo ma anche da altri studi epidemiologici. Vi menziono, ma ve lo cita anche il professor Gilli e voi lo potete vedere, anche di questo vi produrrò poi in inglese ovviamente una copia, è uno studio sulla cittadina greca di Oinofyta, a nord di Atene, perché hanno fatto uno studio questi autori greci, che è stato pubblicato nella rivista Environmental Reference del 2011, hanno verificato che a nord di Atene, c'era questa cittadina nella cui acqua potabile era stato poi rilevato cromo in concentrazioni che stavano tra 44 e 156 microgrammi/litro, che sono di molto inferiori dei valori rilevati a Spinetta. E loro avevano evidenziato un incremento statisticamente significativo di mortalità per tumori del fegato e al polmone rispetto alla popolazione della Provincia circostante. E questa aveva suggerito, insomma, che ci fosse un rischio correlato in relazione a queste neoplasie dall'assunzione di cromo 6.

Poi vi dicevo che ci sono insomma tutta una serie di risultati anche su animali da esperimento, che confermano la natura cancerogena del cromo 6 perché ne è certa la natura mutagena sperimentata in vitro, quindi se ne è certa la natura mutagena sperimentata in vitro, direi che è sostanzialmente certa la... Tant'è vero che l'Agenzia del Ministero della Salute americana la cui monografia sul cromo è assolutamente recente perché è del settembre del 2012 afferma che è possibile classificare come cancerogeno di classe A, cioè certamente cancerogeno per l'uomo, il cromo 6 assunto per ingestione orale, proprio nella fattispecie della assunzione di acqua contaminata da cromo.

Vi cito appunto anche la pagina, pagina 318 della monografia del cromo di ATSDR che appunto è la prima delle tre società di cui vi ho detto che va nella direzione di qualificare di classe A, cancerogeno certo, il cromo 6, anche per ingestione orale. E Gilli vi dà una prova di questa sua affermazione con tutta una serie di osservazioni anche di natura proprio tecnica sulle modalità con le quali il cromo 6 aggredirebbe il DNA che ovviamente vi cito, non vi declamo perché non saprei neppure esattamente da quale parte..., io prendo solo per buone le osservazioni del mio consulente che appunto, del resto, suffragano le valutazioni anche delle agenzie internazionali.

Non è vero, come dice la stessa ATSDR, che non ci sarebbe la natura cancerogena per effetto della conversione del cromo 6 a cromo 3 da parte dello stomaco. Il professor Dragani dice il contrario, a parte il fatto che, voglio dire, se ATSDR nel 2012, cioè l'Agencia del Ministero della Salute americana lo qualifica addirittura di classe A per ingestione orale, direi che è assodato, almeno secondo quella Agenzia, che non c'è nessuna conversione totale almeno del cromo 6 a cromo 3 nel passaggio dello stomaco.

Invece, il professor Dragani vi cita uno studio del 97, scritto anche da alcuni italiani, che dimostrerebbe il contrario, dimostrerebbe cioè che il 99,7 di cromo 6 viene convertito e quindi in sostanza la percentuale, che passa, è talmente modesta che non può fare... in realtà, c'è davvero una pletera notevole di studi, che vi indico, e che sono indicati anche dal professor Gilli che dimostrano, invece, che la percentuale di riduzione è sensibilmente inferiore e una percentuale, che oscilla tra il 10 e il 20% del cromo ingerito, passa senza conversione. E quindi finisce nell'intestino, da dove è assorbito nell'organismo e poi sviluppa le sue capacità cancerogene.

Rilevo peraltro che lo studio citato dal professor Dragani tra quelle che dimostrerebbero questa conversione pressoché totale non è neppure citato nella

bibliografia dello IARC, il cui aggiornamento è successivo al 97, e quindi al tempo di pubblicazione dell'articolo e quindi uno si aspetterebbe che un dato così importante possa essere citato. Mentre non è citato da IARC, è citato da EPA ma non da IARC. Quindi, voglio dire, forse non è nemmeno uno degli studi principali se IARC che sulla cancerogenicità delle sostanze è un organismo di riferimento assoluto neppure lo menziona.

Il professor Gilli poi verifica delle osservazioni che fa il professor Nicotera in quella slide in cui vorrebbe dimostrarvi che i quantitativi da assumere siano di acqua talmente eccessivi per superare il LOAEL o il NOAEL di riferimento che è impossibile ipotizzare che un uomo beva quei quantitativi.

Se voi siete d'accordo sull'applicare i fattori di conversazione da animale ad uomo e intraspecie in funzione della diversa sensibilità degli esseri umani alla sostanza, quindi senza fare riferimento alle dosi soglia, tipo la reference dose o la TDA, eccetera, quindi utilizzando un sistema diverso, quello che è propugnato dai consulenti di Parte, applicando però, contro l'opinione dei consulenti di Parte, i criteri di conversione tra animale e uomo e intraspecie, rifatti i calcoli, per un adulto, per superare il LOAEL con riferimento al cromo 6 basterebbe ingerire due litri d'acqua e 0,45 litri per un bambino di quindici chili, quindi di due o tre anni d'età. Questo secondo le osservazioni che fa il professor Gilli, prendendo i dati forniti dell'esempio del professor Nicotera, che utilizza il criterio peggiore, quindi si mette già nelle condizioni peggiori di valutazione della situazione.

Questo è quello che ci tenevo a sottolinearvi per quanto riguarda il cromo. Faccio anche il tricloroetilene e poi... pensavo anche di farvi anche tutti gli altri ma devo dire che è un'esposizione inutile perché, in fondo, si tratta semplicemente di riprendere un discorso che io vi ripeto, vi prego di considerare, è uguale per tutte le sostanze che

sono prese in considerazione, quindi è inutile che ve lo replichi, il sistema è sempre lo stesso. Ho cercato di esporvi in una decina di righe, mutuando molto di questi concetti dal professor Gilli, la natura di queste sostanze, il principale utilizzo, poi i dati principali con riferimento alla normativa interna sulle acque potabili e sul testo unico ambientale, quali sono i dati sulla cancerogenicità e sulla tossicità con riferimento ai principali studi epidemiologici e sperimentali e poi nell'ultima parte è rifatto il calcolo prodotto da Nicotera sulle sue slide. Quindi questo è sempre uguale, vi dico i risultati sono tutti concordi con le valutazioni di Gilli circa la pericolosità di ciascuna di queste sostanze. Affronto ancora il problema del tricloroetilene perché anche questo mi sembra un inquinante più che significativo nel sito. Il tricloroetilene è la trielina, è una sostanza che abbiamo visto è stata oggetto, utilizzata nel processo produttivo nel sito, è estremamente volatile ed è anche questo un cancerogeno certo per gli esseri umani, cioè la sua natura tossica forse l'avete sperimentata direttamente se avete mai utilizzato la trielina ma la natura cancerogena, che è un concetto invece un po' più per specialisti è ritenuta pacificamente sia da IARC che da EPA. In realtà fino a qualche anno orsono erano in classe 2 IARC e in classe B 1, EPA, cioè probabili cancerogeni per l'uomo ma la cui evidenza non era stata ancora, secondo gli studiosi, raggiunta. Invece poi, direi da qualche anno, EPA fin dal 2005, IARC più tardi il tricloroetilene e la trielina è classificata come cancerogeno certo.

Anche Dragani lo ammette, anche se poi ne mette in dubbio poi la persuasività scientifica perché cita un recente studio epidemiologico del 2013 che non osserverebbe eccessi di alcuna delle patologie tumorali in relazione all'esposizione al TCE, non se è Paustembach che dice anche qui sul tricloroetilene però mi sembra che contestare delle valutazioni di EPA che di IARC che sono meditate, come dimostra il passaggio per step by step, da un'altra categoria a un'altra e con numerosi anni di

studi e di valutazioni, sulla base di uno studio unico mi sembra davvero, qui sì, che sconti un deficit di scientificità insomma.

Invece la natura cancerogena è assodata, secondo IARC, EPA e ATSDR, si parla come obiettivi di cancro al rene, al fegato, al tratto biliare e al linfoma non hodgkin e quindi è cancerogeno secondo EPA e IARC, secondo tutte le vie di esposizione e quindi anche attraverso quella orale e la natura tossica è altrettanto confermata, ripeto, forse questa è un po' più di esperienza comune, è argomentata dal professor Gilli e su questo non ritorno. Il professor Gilli peraltro ricorda tutta una serie di studi epidemiologici, a pagina 64 della sua relazione del 5 maggio, questi studi epidemiologici, per esempio uno studio del 94, uno studio del 95 e uno studio del 2013, dimostrano che ci sarebbero effetti nocivi per la salute umana con esposizione ad acqua potabile contenente livelli di concentrazione di TCE che nel primo studio, quello del 94, è superiore a 5 microgrammi/litro, quello del 95 a 10 microgrammi/litro e quello del 2013 in concentrazioni comprese tra 2 e 5 microgrammi/litro o superiore a 5 microgrammi/litro. Quindi vedete la concentrazione è davvero modesta, non è che il tricloroetilene raggiunta le concentrazioni del cloroformio o del tetracloruro di carbonio, però comunque è significativamente superiore la concentrazione rilevata, anche fuori dal sito, a questi valori che vi ho appena ricordato degli studi epidemiologici, citati dal professor Gilli. Anche qui bisogna fare un'ulteriore precisazione, che è importante segnalarla a proposito del tricloroetilene perché questo studio da cui parte questa osservazione, che vi sto per sviluppare, è relativo al tricloroetilene ma è uno studio che si può estendere anche ad altre sostanze che abbiano le stesse caratteristiche. E cioè, noi siamo abituati a pensare all'assunzione per via orale attraverso insomma il bere ma l'assunzione per via orale avviene anche in un'altra modalità, e in modo particolare

attraverso la doccia. La doccia vaporizza le particelle dell'acqua che quindi vengono assunte dall'individuo. Ora, è stato fatto uno studio, che poi ha costituito la base per altri studi, e che è citato da EPA, da IARC, uno studio, dicevo, che ha avuto come sostanza di riferimento il tricloroetilene che ha concluso che l'acqua nebulizzata, durante la doccia, e che penetra nell'organismo determina un'ingestione di un quantitativo di contaminante che, sommato a quello che vi entra per esposizione dermica, è pari al quantitativo che se ne assumerebbe bevendo due litri di quell'acqua se si fa una doccia da dieci a quindici minuti. Quindi voi capite che noi siamo abituati a pensare alla assunzione della sostanza attraverso la via orale, attraverso il bere, insomma l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ma, se pensiamo che facendo una doccia giornalmente, per un periodo che va di dieci, quindici minuti, per via di contatto dermico, per via di inalazione attraverso vaporizzazione di quell'acqua se ne assume un quantitativo di sostanze presenti in quell'acqua pari a quanta se ne assumerebbe bevendone due litri, voi capite che in realtà le modalità di esposizione a sostanze disciolte nell'acqua sono varie e a volte sono inusitate nel senso che noi magari non avremmo mai pensato che, almeno io riferisco a me, non avrei mai pensato che, facendo una doccia, avrei potuto assumere per via dermica o di inalazione delle particelle vaporizzate un quantitativo di sostanza pari a quanta è in due litri d'acqua.

Comunque queste sono le osservazioni che nascono in questi studi, che sono confermate, e che quindi confermano che, insomma, ulteriormente l'esposizione avviene anche per modalità e per vie che sono meno intuitive di altre. Dicevo che comunque il professor Nicotera nella slide 19 affronta il problema del tricloroetilene e arriva alle conclusioni che, prendendo il valore massimo di riferimento analitico nel sito, un uomo dovrebbe bere 261 litri d'acqua al giorno per raggiungere i 35 grammi

giornalieri che rappresentano la soglia di pericolo sperimentale. Io volevo fare tre considerazioni di metodo su questo perché il professor Nicotera parte da questi dati, che sono quelli nel vostro processo, e quindi sono incontestabili e poi utilizza come studio di riferimento in base al quale fare i suoi conteggi uno studio che è lo studio di questo autore americano Clauning e altri, che è uno studio del 91, io penso che utilizzare i dati di un solo studio e pretendere di fare entrare una valutazione non sia una modalità particolarmente persuasiva perché uno si immagina che prenda i dati di una somma di studi, i dati elaborati da IARC, i dati elaborati da EPA, i dati elaborati da un'agenzia che abbia una sua dignità internazionale e invece prendere quelli di uno studio mi sembra estremamente riduttivo, di poca persuasività scientifica, direi. A maggior ragione se questo studio non è citato da nessuno delle monografie, che sull'argomento sono la summa internazionale del pensiero scientifico. Cioè, né la monografia IARC sul tricloroetilene, di quattro anni successiva allo studio, quindi è recente, è del 95 la monografia, 63 IARC, né l'aggiornamento 106 del 2013 di IARC, né la monografia dell'EPA del 2001 citano questo studio che è menzionato solo da ATSDR, la monografia di ATSDR. Quindi forse, non solo si è preso i dati di uno studio, e si poteva invece prendere i dati che sono la sommatoria di tutti gli studi forniti dalle agenzie internazionali che condensano, che fanno una somma ma, in più, tra questi, nella scelta si è stata anche infelici perché due delle agenzie internazionali su tre non lo menzionano neppure. E poi questo studio è uno studio di tossicità acuta, cioè lo studio di tossicità acuta è chiaro che richiede un quantitativo di sostanza maggiore, se io penso a una cosa che mi viene in quindici giorni, qui i periodi di riferimento nello studio di Clauning erano di sette o quattordici giorni, se io penso che mi deve dare in sette o quattordici giorni, probabilmente anche fumando mille sigarette al giorno in quattordici giorni non ne ho conseguenze di sorta. Quindi,

voglio dire, un conto è la tossicità acuta, un conto è la tossicità subacuta e un conto è la tossicità cronica.

Anche da questo punto di vista assumere questi dati e sottoporli a voi non mi sembra che sia, come dire, un gesto talmente persuasivo e al quale voi possiate dare... comunque, rifacendo i dati e con queste obiezioni ma mettendole da parte, cioè registrandole ma mettendole da parte perché comunque vi ho detto che l'obiettivo era quello di prendere i dati e di rifare i calcoli, sono stati rifatti, utilizzando solo il fattore di conversione intraspecie da topo ad uomo e basta, senza applicare nessun altro fattore di incertezza, che avrebbe potuto, secondo le valutazioni dei consulenti di Parte, che non sono le valutazioni di Gilli, che le respinge ma comunque obtorto collo, ha accettato di fare lo stesso questa, noi abbiamo che il quantitativo di acqua da bere per raggiungere le soglie di TCE è notevolmente inferiore. Per esempio per un bambino di quindici anni, per superare il limite, ma così pari, pari, senza nessun fattore di conversione, sarebbe di tre litri d'acqua al giorno, che diventa più euristico del precedente come dato soprattutto tenendo conto appunto delle obiezioni che vi facevo prima, e cioè che noi partiamo da dei dati e da dei metodi di calcolo di uno studio che non è nemmeno citato da IARC e da EPA, che sono le agenzie principali come riferimento.

Poi il professor Gilli obietta che appunto l'utilizzo del NOAEL non sarebbe, nella sua relazione del 5 maggio, probabilmente rispetto ai criteri della comunità scientifica, e allora applicando quei fattori di sicurezza, di cui vi dicevo prima, arriviamo allora che, secondo i calcoli fatti da Gilli, partendo sempre dalle stesse modalità di calcolo proposte dall'autore citato Nicotera, cioè professor Clauning, arriveremmo a due litri d'acqua al giorno per l'uomo e a mezzo litro per un bambino e quindi insomma avremmo dei dati che sono paragonabili al consumo d'acqua di tutti i giorni.

A proposito poi degli effetti cancerogeni, il professor Gilli riporta ancora un dato dell'EPA che stima un caso incrementare di tumori ogni 10.000 esposte a 50 microgrammi/litro di TCE. Lui fa i calcoli a partire dal peggiore dei casi analitici, che sono quelli che peraltro utilizza Nicotera, insomma i 134.000 microgrammi/litro, cioè 134 milligrammi/litro, la stima secondo il calcolo che fa l'EPA sarebbe di un caso di tumore ogni quattro persone esposte alla concentrazione rilevata.

Io ho ripetuto la stessa analisi a proposito del tetracloruro di carbonio, del cloroformio, del tetracloroetilene. Il professor Gilli ha ulteriormente implementato la sua, facendo riferimento al DDT, DDDE e all'arsenico ed è giunto alle stesse conclusioni. Mi limito soltanto a fare solo due brevissimi rilievi sui risultati cui è giunto il professor Gilli. Intanto il professor Gilli, a proposito del carbonio tetracloruro è arrivato, rifacendo i calcoli del professor Nicotera, e applicando unicamente, anche qui senza fattori di incertezza ulteriori, i fattori di conversione dal ratto all'essere umano, perché nel caso di specie dell'esperimento da cui era stato derivato il NOAEL era dei ratti e le cavie utilizzate, e i valori ottenuti sono tali che l'epatossicità, perché i primi effetti sarebbero a livello del fegato, dovrebbe rilevarsi bevendo 1,72 litro di acqua per un adulto di settanta chili e 0,37 litri d'acqua per il bambino di quindici chili di peso, quindi da due a tre anni. Quindi stime che sono assolutamente tipiche di un consumo medio, un consumo medio, specialmente d'estate, è anche superiore ovviamente al litro e mezzo d'acqua per uomo adulto di settanta chili.

Rilevo anche qui, peraltro, ed è un rilievo che ho fatto io, poi vedrete voi, nell'andare a vedere questo studio, che ho utilizzato anche qui dal professor Nicotera, che è uno studio del professor Bukner, il professore dice che la soglia di esposizione la stima in 625 milligrammi/chilogrammi/die come livello di esposizione in conseguenza del

quale ci sono gravi lesioni epatiche, mentre nello studio mi sembra che sia riportato il ben inferiore valore di 23 milligrammi/chilogrammi/die. Quindi, se dovessimo applicare questo rilievo qua, allora l'acqua da bere per raggiungere le soglie di epatotossicità sarebbe di gran lunga inferiore ai quantitativi modesti che vi ho citato prima.

Ripeto, le stesse considerazioni si possono formulare con riferimento alle altre sostanze, che vi ho ricordato prima e che riporto nella mia memoria, il cloroformio e il tetracloroetilene e alle altre menzionate da Gilli e quindi conclude nel senso di ritenere che insomma per tutte le sostanze, che lui prende in considerazione e per ciascuna di essa singolarmente presa, anche applicando il sistema, propugnato dagli stessi consulenti di Parte, qualche volta applicando i fattori di conversione intraspecie, altre volte addirittura senza applicazione degli stessi, i livelli di NOAEL o LOAEL, elaborati dalle comunità internazionali, a volte, e qui abbiamo preso per buono, l'abbiamo visto anche, sulla base di studi individuali, scelti dai consulenti di Parte delle Difese, ebbene questi livelli sono comunque superati a dimostrazione che, anche seguendo il sistema di calcolo proposto dagli stessi consulenti di Parte, a volte ripeto corretto dai criteri di conversione, a volte neppure da essi, il risultato sarebbe di un riconoscimento della pericolosità per tutte le sostanze che sono state prese in considerazione dal professor Gilli.

Ho finito quindi su questo punto. E ribadisco, come dire, le conclusioni a cui sono pervenuto, analizzando i vari aspetti. È sicuramente esistente un fenomeno di contaminazione pesantissimo dell'acqua di falda, Spinetta è un fenomeno che è stato nascosto e celato fino all'ultimo da parte dei manager del sito e che ha le conseguenze in termini di concentrazione delle sostanze che sono quelle rilevate dalle

analisi con le conseguenze in termini di salute umana che sono quelle che sono state valutate dal professor Gilli e che stamattina ho cercato sinteticamente di ricordarvi.

Da questo punto di vista, e salve ovviamente ulteriori osservazioni in sede di replica alle osservazioni delle altre Parti, io ritengo che sia dimostrata la sussistenza del reato in questione.

Alcune brevi considerazioni adesso, perché qui affido poi tutto alla memoria scritta, sul reato sub 2. Sul reato sub 2, per cercare di sintetizzare, visto che ho ancora una ventina di minuti. Il capo sub 2 dal mio punto di vista è molto più semplice, anche perché mutua molte delle osservazioni, soprattutto in fatto che sono state fatte fino ad ora, quindi voglio contenere entro un limite accettabile e poi, comunque, ripeto, ho scritto una decina di pagine di memoria che affiderò poi alle vostre valutazioni.

Velocemente, Presidente e Giudici, sul fatto io non aggiungo nient'altro a quello che è stato detto, ripeto, al reato sub 1, il fatto è quello lì e bisogna vedere se tutto quello che è stato fatto o non è stato fatto in relazione alla procedura di bonifica integri o meno il reato nella nuova stesura che il Testo Unico Ambientale ha dato del vecchio articolo 51 bis del Ronchi. Qui vi dico molto velocemente, perché anche questo è un discorso tecnico, come quello che ho fatto all'inizio riguardo all'articolo 439. Se voi guardate la norma incriminatrice, la norma incriminatrice sanziona chi non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dalla Pubblica Amministrazione. Questa è la nuova stesura che dà il Testo Unico Ambientale: "Chiunque cagiona un inquinamento con superamento del CSE e non provvede a bonificare in conformità al progetto approvato è punito con". Qui vi volevo solo fare ma lo sviluppo meglio nella memoria, e quindi ad essa vi rimando, due considerazioni intanto sulla natura giuridica del reato perché, me n'ero già occupato altre volte di questa cosa, anche in un altro procedimento qui davanti al Tribunale di Alessandria, ci sono

sostanzialmente tre interpretazioni sulla natura giuridica di questa fattispecie. Due sono sostenute dalla giurisprudenza, una è sola dottrinale. Nel caso però di reati nei quali la produzione giurisprudenziale non è così cospicua come in altri, non è che sia un dato così assoluto il fatto che non ci sia un sostegno giurisprudenziale però lo registro perché comunque è giusto che si sappia ed è senz'altro l'impostazione che a me convince di meno tra le tre, quella solo dottrinale ma non solo perché è solo dottrinale ovviamente. Ce ne sono comunque due perché la prima impostazione, che è la più risalente nel tempo e secondo anche la più autorevole della sentenza Pizzuti del 2000, vecchio testo 51 bis, relatore Novarese, struttura questo reato come un reato omissivo proprio, cioè un reato di pura condotta, quindi di omissione pura, la cui condotta appunto è una condotta negativa ed è non aver provveduto prima a tenere la procedura coerente con l'articolo 17 e quindi non soltanto a non fare la bonifica, ora mutatis mutandis si dovrebbe: non avere prodotto la bonifica. Quindi secondo questa interpretazione, che è quella di questa sentenza Pizzuti, l'articolo 257, come atto omissivo proprio, il fatto che ci sia stato un inquinamento non entra nel fulcro della condotta, non è un elemento costitutivo dell'elemento oggettivo del reato ma è un presupposto del reato, un presupposto di fatto.

Quindi il reato sarebbe incentrato nella condotta omissiva, di non bonificare o di non tenere condotta, previsto dalla norma incriminatrice. Secondo, invece, un altro orientamento, che è espresso in particolare da una sentenza del 2007, la sentenza Magni, il reato invece è un reato di evento causale e puro, cioè condotta libera e l'evento incriminato è appunto l'aver cagionato l'inquinamento e la punizione di questo evento sarebbe subordinata a una condizione di punibilità, a una condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo rappresentata dall'omessa bonifica. Poi ci sono altre sentenze tra queste due, tra il 2000 e il 2007, e anche successive, che però

si occupano di questioni che non attengono direttamente alla qualificazione giuridica, anzi, proprio perché è un punto piuttosto intricato, alcune delle sentenze, per esempio la sentenza Spadetto, me la sono citata, del 2003, afferma esplicitamente nella motivazione di non volere entrare nel punto della qualificazione dogmatica, corretta della fattispecie. La terza interpretazione, suggerita dalla dottrina, invece ritiene che sia un reato a struttura mista e che si compone sia di una condotta positiva, a cagionare l'inquinamento, sia in una condotta omissiva propria, cioè di non ottemperare all'obbligo di bonifica, questa è quella che non ha avuto seguito giurisprudenziale.

Io vi dico che, contrariamente a quanto sembrerebbe, l'argomento letterale non è assolutamente di ostacolo a seguire l'orientamento della Pizzuti, e anzi, quello della Magni però poi, ve li menziono solo, c'è tutta una serie di argomenti, che io sviluppo nella mia memoria, che, invece, fanno deporre senz'altro, almeno chi vi parla, nel senso che sia corretta la qualificazione in termini di reato omissivo proprio e che quindi sia corretto ritenere che il ragionare un inquinamento sia un presupposto del reato.

Vi argomento lungamente, a partire dal principio del divieto del ne bis in idem, perché la qualificazione proposta dalla Magni punirebbe a mio giudizio due volte la condotta di cagionare l'inquinamento oppure a partire dal principio di offensività, eccetera, io ritengo che sia senz'altro preferibile l'opinione che qualifica il reato come reato omissivo proprio. Però io ritengo, che nel caso di specie, il problema qualificatorio in realtà poi sia davvero, come ricordava quella sentenza del 2003, un problema che non ci riguarda perché in ogni caso noi qua troveremo integrati i presupposti di ciascuna delle tre opzioni interpretative che vi ho ricordato nel senso che noi qua abbiamo un'identità tra quelli che hanno cagionato l'inquinamento e

quelli che non hanno proceduto alla bonifica, sia pure ovviamente limitatamente ai periodi in cui ciascuno ha ricoperto le cariche indicate nel capo d'imputazione.

In genere questo problema qualificatorio si poneva quando c'era il cambio di amministratori oppure c'era una situazione ormai di inquinamento statico, di un certo tipo che non provocava problemi di inquinamento nelle falde e allora si poneva il problema di vedere se poi c'era o non c'era la responsabilità dei subentranti in termini di chi era subentrato ai vecchi amministratori o di chi aveva acquistato un sito inquinato dai vecchi proprietari. Si poneva un problema di questo tipo ma qui il problema non sussiste perché, se voi siete convinti come me, che l'inquinamento qui non sia soltanto un fatto storico ma che sia un fatto che si perpetua giorno dopo giorno, che giorno dopo giorno, grazie ai fenomeni di percolazione dall'alto, ai fenomeni, che abbiamo descritto, parlando del reato sub 1, continua a perpetrarsi, allora è chiaro che nello stesso momento abbiamo persone che cagionano un inquinamento e persone che, e questo sarebbe oggetto di quello che dirò tra breve, omettono di fare quello che la normativa prescrive loro di fare per contenere e limitare, eliminare, ma questa è utopia, il problema dell'inquinamento.

Da questo punto di vista mi sembra che non ci siano problemi qualificatori di sorta e, per un maggiore approfondimento, vi rimando alla mia memoria nella quale appunto vi dico che l'opzione interpretativa che, senz'altro, io privilegio è quella sostenuta dal precedente Novarese nella sentenza del 2000 ma che comunque, anche seguendo le altre opzioni interpretative, il risultato non cambia.

Vi dico anche che per alcuni di questi Imputati si potrebbe porre un problema di successione di diritto intertemporale nel senso che la disciplina, vi ho detto, è modificata tra il '98 e il 2006 perché è stata ristretta la fattispecie penale ma in ogni caso la Cassazione, poco dopo l'entrata in vigore, del Testo Unico Ambientale, con

una sentenza del 2006 ha ribadito che vi è continuità normativa tra vecchia e nuova norma incriminatrice. E quindi anche da questo punto di vista il problema di un'eventuale irrilevanza di condotte compiutamente precedentemente, in caso di discontinuità tra vecchia e nuova normativa, è superato da giurisprudenza, che ormai è risalente, ma che ha ribadito la continuità. Così come non c'è problema, e qui lo accenno soltanto, al problema di retroattività della norma penale per eventuali situazioni precedenti all'entrata in vigore della prima norma incriminatrice. Non c'è un problema, cioè di retroattività della norma penale, è un falso problema se, come appunto vi dicevo prima, è opzione preferibile l'interpretazione che qualifica l'inquinamento come un presupposto del reato, allora certo che, se così è, quello che rileva è soltanto la condotta omissiva propria successiva all'entrata in vigore della norma incriminatrice e quindi considerare rilevante un presupposto del reato commesso prima dell'entrata non incriminatrice è un dato che non si pone in contrasto con il principio di retroattività della norma penale.

Sono due i problemi, che meritano di essere trattati, ai quali dedicherò un po' più di attenzione, riguardano, il primo, l'interpretazione formale o sostanziale della norma incriminatrice e il secondo, il problema della prescrizione. Vi parlo di interpretazione formale o sostanziale della norma incriminatrice perché, a seguito delle modifiche, introdotte nel Testo Unico Ambientale, il reato, vi ho detto, ha cambiato configurazione un po', prima era sanzionato il mancato rispetto della procedura prevista dall'articolo 17 del Ronchi, si tratta di una norma omnibus dentro la quale poteva rilevare qualunque condotta di inottemperanza ai vari obblighi che la procedura dell'articolo 17 prevedeva. Oggi, invece, la nuova formulazione sanziona, lo potete vedere testualmente, chi non provvede alla bonifica, ecco la condotta omissiva, in conformità al progetto approvato dalla Pubblica Amministrazione.

Quindi questa sembrerebbe allora una norma che, contrariamente a quello che sono un po' gli orientamenti di tecnica legislativa di questi ultimi anni, sembrerebbe una norma posta a presidio dell'agire della Pubblica Amministrazione, cioè il reato sanziona il privato che non ottempera alle indicazioni contenute in un provvedimento della Pubblica Amministrazione, quindi una norma a presidio del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento della Pubblica Amministrazione. Quindi sembrerebbe allora letteralmente che la consumazione del reato richieda la approvazione del progetto di bonifica perché, appunto, la norma sembrerebbe sanzionare chi omette di eseguire il progetto di bonifica e, se non c'è un progetto di bonifica, io non posso compiere nessuna omissione di qualcosa che non esiste. Infatti noi abbiamo della giurisprudenza che è espressa in questi termini, ve la cito, è una sentenza del 2009 la quale afferma che per la configurabilità del reato di omessa bonifica è necessaria l'adozione del progetto di bonifica prevista dall'articolo 242 e nel testo della motivazione la Cassazione, che vi sto citando, appunto ribadisce quello che vi dicevo io, cioè che, mentre nel procedimento richiamato dal decreto del 22, cioè decreto Ronchi, l'articolo 51 bis, il reato era configurabile per la violazione di uno o qualsiasi dei momenti e dei numerosi obblighi gravanti sul privato, ex articolo 17 del Ronchi, a seguito dell'introduzione del Testo Unico Ambientale, la consumazione del reato – dice testualmente la motivazione di questa giurisprudenza – non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica, ex articolo 242 del TUA e quindi mandava assolti, senza rinvio, gli Imputati.

Io penso che questi, che sono i campioni della legalità formale, che poi sono ovviamente esaltati da una certa dottrina, sfugga un po' tutta l'elaborazione giurisprudenziale anche della Corte Costituzionale su qual è l'oggetto giuridico della tutela nei reati contro l'ambiente, di natura contravvenzionale e sfuggano anche gli

effetti paradossali, che un'interpretazione del genere produrrebbe. Meno male che c'è stata una giurisprudenza, che quella certa dottrina critica ovviamente, della Cassazione, di un anno successiva, una sentenza del 2010 che ha, invece, fatto giustizia di questa interpretazione e ha ritenuto che ci sia la possibilità di incriminare chi tiene le condotte più gravi in relazione agli obblighi di bonifica, chi, cioè, con la sua condotta frustra la procedura di bonifica e quindi impedisce sostanzialmente di arrivare al progetto di bonifica.

Se voi ci pensate, è la condizione peggiore. Secondo l'orientamento della Cassazione del 2009, che vi ho citato, noi siamo in una situazione per cui incriminiamo una persona, un dirigente che sollecitamente rispetta tutte le scadenze, che vi ricordavo la volta scorsa, delle norme del TUA e ad un certo punto arriva il progetto di bonifica, sollecitamente, poi magari per una qualsivoglia di natura magari a lui addebitabile, non ottempera correttamente a tutte le prescrizioni, ebbene, si becca la sentenza di condanna. E invece non sanzioniamo penalmente quello che tiene la condotta peggiore, cioè racconta storie alla Pubblica Amministrazione, magari neppure si autodenuncia, ma qui c'è una sanzione a parte, poi tiene le peggiori condizioni, racconta storie a tutto andare alla Pubblica Amministrazione, nasconde i dati, ne comunica di falsificati, eccetera, e questo impedisce sostanzialmente di arrivare, come peraltro è successo nel nostro processo, in tempi ragionevoli o comunque che siano più o meno congruenti con quelli previsti dal TUA, alla adozione di un progetto di bonifica. Ebbene, questo riceve il premio di essere esente da pena perché appunto, secondo l'interpretazione che vi dicevo lui sfuggirebbe a sanzione penale perché la sanzione penale, come dice la Cassazione del 2009, necessariamente dev'essere preceduta dalla produzione del progetto di bonifica che, se ricordate, è l'ultimo dei

momenti della procedura, siamo proprio al termine di una lunga procedura, scandita da numerosi momenti.

La vicenda la voglio ripercorrere un attimo. La vicenda, questa qua, che ha portato alla sentenza del 2010, questa che ha, invece, sovvertito l'orientamento e che nella massima recita così: "Al fine della punibilità della condotta di inquinamento del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio di cui al 257, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione".

Ora, la vicenda è proprio speculare alla nostra, sembra fatta apposta perché qua c'era una società, mi pare friulana perché il processo poi è stato celebrato in primo grado al Tribunale di Udine, aveva un fenomeno di inquinamento, manco farlo apposta da cromo, e si era autodenunciata, era arrivato al piano di caratterizzazione, il piano era stato approvato il 28 luglio del 2004, era stato però contestato dalla società che aveva ricorso al TAR e quindi la procedura si era arenata e il piano di caratterizzazione e la procedura non era mai andata avanti con il che in pratica si erano vanificati gli scopi della procedura.

La Procura di Udine qualche anno dopo, perché poi c'era stata la morte di un amministratore che aveva impedito di considerare rilevanti condotte precedenti, c'era stato un cambio di amministratore, comunque aveva aperto un procedimento per 257 TUA, quello di cui discutendo adesso, e in sostanza aveva affermato la responsabilità dell'amministratore imputato sostenendo appunto quello che poi è stato accolto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, cioè in sostanza ha dato rilievo al dato sostanziale di chi, con la propria condotta vanifica la procedura e ritenendo che

questa condotta sia comunque assorbita nel precetto penale e sia, anzi, la più grave tra le condotte considerate.

La Cassazione, nella memoria vi cito anche alcuni passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale di Udine, ma quello che è più importante è il portato decisionale della Cassazione, dicevo che la Cassazione ha condiviso il percorso motivazionale del Tribunale di Udine e si è espressa in questi termini, ve la leggo qui testualmente così facciamo prima e meglio: “L’Imputato era comunque tenuto a provvedere alla bonifica del sito e quindi all’attuazione del piano di caratterizzazione in quanto responsabile della società all’interno del cui stabilimento si era verificato l’inquinamento e, anzi, era ancora presente la sorgente attiva contaminante”, proprio come qua, perché è ancora presente ovviamente, la sorgente continua tuttora. “Non è poi censurabile la tesi del Giudice di merito che ha ritenuto configurabile il reato in questione allorché il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 242 e seguenti, anche qualora il soggetto, come nel caso di specie – e come nel caso di specie lo aggiungo anch’io – addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata adozione del piano di caratterizzazione necessario per predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita interpretazione estensiva in malam partem, o peggio, di applicazione alla logica della norma penale incriminatrice ma dell’unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione”. E quindi prosegue, ribadendo appunto la piena adesione all’interpretazione del Tribunale di Udine. Quindi voi vi trovate in questo contrasto tra questa tesi appunto non formale ma formalistica, che vuole sostanzialmente fare del sistema penale un sistema di

tutela esclusiva del rispetto dei precetti della Pubblica Amministrazione e una tesi che sicuramente presenta degli aspetti sostanzialistici ma nella situazione peggiore, più deteriore, quella in cui si sanziona chi addirittura impedisce con la propria condotta colposa, o addirittura dolosa, e io qui ritengo che, nel caso di specie, siamo in una situazione dolosa, impedisce di arrivare all'adozione nei tempi soprattutto previsti di un piano di bonifica da attuare poi concretamente. Qui direi che appunto che è inutile che aggiunga granché a quanto ho scritto e a quanto dice la Corte di Cassazione ma direi che questa interpretazione della Corte del 2010, quella che io ritengo senz'altro preferibile, è l'unica tra l'altro che è compatibile con quella evoluzione che c'è stata nell'interpretazione del bene protetto, nel principio di offensività, nei reati ambientali ma anche nei reati edilizi, a partire dalla sentenza Borgia del '93, quell'interpretazione cioè che mira, coerentemente con il principio costituzionale, con il principio di uguaglianza, e di ragionevolezza dell'articolo 3, mira a sanzionare soltanto le condotte che offendono direttamente l'ambiente e che producono un nocumento per il bene protetto dalla norma incriminatrice, non possiamo pensare che il Legislatore, dopo essersi conformato agli orientamenti della stessa Corte Costituzionale, dati ancora di recente, abbia poi improvvisamente deciso di mutare percorso e di introdurre una norma, che è una bieca sanzione per delle inosservanze di natura magari soltanto formale che nulla offendono e che nulla danneggiano del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Da questo punto di vista vi dico che sono senz'altro per questa seconda... non solo perché è la più recente, ma non è questo l'argomento persuasivo, certo è che tutti gli argomenti di contorno, che vi ho detto, e in raccordo con il principio di ragionevolezza e di offensività non possano non far propendere per questa interpretazione che è assolutamente scevra da vulnerare il principio di legalità.

Dell'elemento psicologico non aggiungo nient'altro, qui vale tutto quello che ho detto per il 439, se voi ritenete che l'avvelenamento delle acque avvenga su base dolosa e che a questo concorrano tutti gli Imputati, a maggior ragione dovremmo ritenere per questo reato qua, che è comunque un corollario del primo e che secondo me completa anche un po' quel ragionamento di logica imprenditoriale che è funzionale alla perpetrazione di entrambi i reati. Non ha senso farne uno e non fare l'altro o viceversa.

Per quanto riguarda, invece, la permanenza del reato e la prescrizione del reato perché voi dovete pensare che il procedimento è ancora in corso, il procedimento di bonifica, si pone il problema, visto che qui l'indagine nasce nel 2008, che nel 2009 c'è stata l'ennesima caratterizzazione, poi integrata, che peraltro ha iniziato a disvelare delle circostanze che erano conosciute da vent'anni ma che erano tenute ben segrete rispetto alla Pubblica Amministrazione, quindi è iniziato quel percorso di svelamento della situazione concreta che poi ha portato alle tappe successive della procedura di bonifica. Il reato, peraltro, è un reato permanente ed è contestato come permanente. E la Cassazione si è posta il problema della cessazione della permanenza, che secondo l'articolo 158, primo comma, del Codice Penale, fissa il dies a quo del termine di prescrizione e il termine della prescrizione, mi pare che l'articolo 158, primo comma, ultima parte, dica "decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza". Me le sono appuntate le due massime della Cassazione perché c'è una sentenza del 2006 e una sentenza del 2010 sul punto a mia conoscenza. Entrambe però sono in massima massimate allo stesso modo, in motivazione è più puntuale la sentenza del 2006 la quale comunque così argomenta, ve lo leggo testualmente: "In sostanza, il Legislatore, proprio per agevolare la bonifica dei siti inquinati, secondo il principio chi inquina paga, testualmente formalizzato nell'articolo 239, e quindi

impedire la prescrizione del reato in tempi estremamente brevi previsti per le contravvenzioni insufficienti di regola per gli interventi di ripristino ambientale dei siti inquinati, ha strutturato il reato di cui si tratta come il reato la cui permanenza persiste fino alla bonifica, ovvero fino alla sentenza di condanna ma la cui punibilità può essere fatta venire meno, sempre fino alla sentenza di condanna, attraverso la condotta riparatoria” di cui al terzo o al quarto comma, mi pare, dell’articolo 257. Quindi, la sentenza del 2010 si esprime negli stessi termini ma in motivazione è ancora più succinta. Nel caso di specie, se la permanenza non è ancora cessata perché cessa, e lo vedete in entrambe le situazioni, soltanto con la esecuzione concreta della procedura di bonifica, che per gli effetti estintivi di cui al terzo comma del 257 deve intervenire entro la pronuncia di un’eventuale sentenza di condanna, se quella non è ancora intervenuta, il dies a quo non è neppure scaduto, e quindi il termine di prescrizione secondo me è ben al di là di venire. E quindi anche da questo punto di vista mi sembra che il reato si possa dire sussistente e non ci siano problemi di sorta con riferimento alla prescrizione del reato.

Ritengo, a questo punto, che non mi rimangano che le conclusioni perché evidentemente non voglio fare delle considerazioni ad effetto, non voglio suggestionare la Corte più di quanto non abbia magari già fatto, facendo la mia discussione, voglio fare ancora una considerazione finale perché ho sentito più volte evocato da parte delle difese il fatto che l’Amministrazione, in quel caso, stiamo parlando degli enti della procedura ma, prima ancora degli enti della procedura, gli enti della Provincia che, con riferimento per esempio al progetto Frascetta, erano stati informati di certi dati e non avevano niente, c’è stato più o meno velatamente, poi vedremo se magari le mie interpretazioni, le mie valutazioni sono confermate o meno dalle discussioni che seguiranno, si è comunque, dicevo, evocato un po’ il fatto

che in questa vicenda, complessivamente considerata, adesso lasciamo da parte la questione o meno di penale rilevanza, la Pubblica Amministrazione, non solo, ha latitato ma ha dato una cattiva prova di sé. E devo dire che in parte sono d'accordo con questa valutazione nel senso che effettivamente io rilevo che ci sono state comunque da parte della Pubblica Amministrazione forse delle sottovalutazioni di dati e di situazioni che avrebbero dovuto probabilmente allarmare di più e magari suggerire dei modi di azione diversi da quelli che sono stati posti in essere e magari, in particolare, appunto di non sottovalutazione dei dati e poi di procedere diversamente da come si è proceduto.

Adesso faccio una considerazione, che non vuole essere una minaccia, ma siete anche voi Pubblica Amministrazione, e siete Pubblica Amministrazione con funzione giurisdizionale alla quale è affidato finalmente un caso che certamente ha un certo risvolto non solo locale e che certamente aspetta una risposta in termini di rilevanza penale di certe condotte. Quindi, io penso che voi ovviamente abbiate seguito attentamente le decisioni di tutti, siete anche voi Pubblica Amministrazione, siete alla parola dei fatti, vedremo come andrà a finire.

Per quanto mi riguarda concludo in questi termini. Concludo dicendo che sono convinto della penale responsabilità di tutti gli Imputati per i fatti loro ascritti. L'ho argomentato lungamente e lo sostengo convintamente. I fatti a loro riferiti sono certamente fatti attribuibili a una condotta dolosa, quindi possono mettersi in continuazione tra loro, ritenendo più grave quello contestato sub 1. Ho preparato delle conclusioni scritte, le leggo velocemente, poi ne consegno copia e poi ne ho alcune copie anche per le Parti. Distinguo tra quattro posizioni gli Imputati. Intanto gli amministratori, Cogliati Claudio, Bernard De Laguiche e Pierre Jaques Joris, pena base: anni 17 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub 2, pena di

anni 18, pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficiali e le pene accessorie del 448 Codice Penale, pubblicazione della sentenza in almeno due quotidiani a diffusione nazionale, interdizione per cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Giorgio Carimati, che secondo me è sicuramente persona che sta a metà strada tra gli amministratori in senso proprio e i dirigenti non amministratori, pena base: anni 16 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub 2, di 16 anni e 9 mesi e pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e pena accessorie ex 448, pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, nonché interdizione per cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, come per Cogliati, Bernard De Laguiche e Jaques Joris. Guarracino, Boncoraglio e Canti, pena base: anni 15 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub 2 alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione e le pene accessorie sono le stesse, sia quella dell'interdizione dai pubblici ufficiali sia quelle della pubblicazione della sentenza e della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Giulio Tommasi: anni 15 di reclusione. Io qui mi sento di riconoscere le attenuanti per la minore rilevanza della condotta riferibile a Tommasi rispetto all'evento inquinamento, e quindi pena ridotta a 10 anni di reclusione, non ha il reato sub 2, pena accessoria: interdizione perpetua dai pubblici ufficiali e pene accessorie del 448, come prima. Volevo, in ultimo, che la Corte attentamente, non è una richiesta in senso proprio, ma segnalo alla Corte la necessità di valutare attentamente le posizioni ai fini di un'eventuale trasmissione degli atti, in caso particolare di sentenza di condanna totale o parziale degli Imputati, per il reato di cui all'articolo 372 Codice Penale le posizioni di Colatarci, Lodone e Trezzi.

PRESIDENTE – Cioè, chiede gli atti?

P.M. – No, è un invito che faccio, forse in modo un po' irrituale alla Corte di queste posizioni. Non lo chiedo mai nel senso che comunque me le so prendere anche da solo e non voglio condizionare la Corte a una valutazione. Consegno per iscritto le conclusioni, la memoria mi riservavo di presentarla alla fine.

PRESIDENTE – Alla fine quando sarebbe la fine?

P.M. – Lo dite voi quando sarà.

PRESIDENTE – Noi la vorremmo un po' prima, anche perché decideremo ovviamente tra un po' di tempo, quindi ci serve avere lo scritto.

P.M. – Lo deposito entro la prossima udienza. Depositerò soltanto la relazione scritta, non tutti gli allegati alla memoria per fare i quali ci vorrà una quindicina di giorni di lavoro.

PRESIDENTE – Alla Corte basta che lei depositi la relazione scritta, che penso sia quella che lei ha consultato man mano che parlava. Poi per gli allegati.

* * * * *

Conclusioni Avv. Perrotti

AVV. PERROTTI – Riprendendo il filo del discorso, la Difesa dello Stato sarà estremamente rapida, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e della loro qualificazione giuridica, chiaramente richiama o si fonda integralmente su quanto già anticipato, anzi, sviluppato in maniera estremamente analitica dal rappresentante del Pubblico Ministero, semplicemente si preme, ma più che altro si tratta di uno scrupolo defensionale, di dar soltanto conto di due elementi che, secondo noi sono particolarmente rilevanti, ovverosia un aspetto è quello del prius logico della responsabilità per i singoli Imputati, che poi presenta necessariamente la logica della richiesta di responsabilità avanzata dalla Parte Civile, poi inoltre la quantificazione, potremmo dire, definitiva dei danni ambientali che vengono azionati dal Ministero dell’Ambiente tramite la sua costituzione di Parte Civile.

Sotto il primo profilo ciò che si preme evidenziare è in realtà un elemento abbastanza semplice, elementare ma è l’elemento centrale di questo processo che talvolta rischia di essere in qualche modo annacquato dall’estrema copia dei dati tecnici, che sono stati presentati, che verranno ulteriormente individuati dalle Difese, è semplicemente uno: i Giudici togati, parimenti i Giudici popolari non dovranno, ci si perdoni questa indicazione quasi apodittica, dimenticare un elemento fondamentale, che nella vicenda controversa, un dato, uno fondamentale è inoppugnabile e secondo noi è elemento centrale su cui far ruotare il processo, cioè lo stabilimento, l’area era assolutamente inquinata, in una maniera terribile. Tutti le parti, che oggi sono sotto processo, assolutamente ne erano consapevoli. Questo è l’elemento che emerge da tutti i dati di questi processo. E questo sotto vari aspetti. Innanzitutto, poniamoci rapidamente la memoria a quella che è stata la storia di quest’area, noi abbiamo uno stabilimento che tra gli anni 10 e gli anni 50 produceva fertilizzanti, negli anni 30 –

anni 60 viene introdotta la produzione di canfora, di bicromato di potassio e di sali di cromo esavalente, cioè sostanze assolutamente note per essere pericolose da sempre, tra gli anni 30 e gli anni 80 iniziano ad essere prodotti anche i pigmenti inorganici, cromati di piombo, cromati e sale di cadmio, pigmenti di ferro molibdeno, addirittura dopo il 45 il DDT, cioè siamo in presenza di una zona, di un'area, di uno stabilimento dove non si può pensare che non ci siano produzioni pericolose. Da sempre in questo stabilimento si producono sostanze pericolosissime e nessuno può venirci a dire oggi: "Non ne avevo idea, non me rendevo conto, non sapevo, si faceva qualcos'altro, poi scopro che in realtà ci sono dei residui del passato di cui avevo un qualche dubbio", tra gli anni 50 e gli anni 80, a quanto so, sopraggiunge la produzione di acido fluoridrico, di acido solforico, tra gli anni 60 ed 80 addirittura stiamo parlando di isolanti termoacustici che, comunque, hanno una lavorazione estremamente pericolosa sotto il profilo delle materie impiegate e delle sostanze impiegate e poi, ancora, tra l'80 e il 95 iniziamo anche avere anche l'impermeabilizzazione con fluoro di serbatoi di benzina per produttori agricoli. Un'attività, che si svolgeva in questo stabilimento, che assolutamente non si potrà mai venire a dire: non aveva a che fare con materiali pericolosi, con sostanze inquinanti, con sostanze tossiche. Sostanze, facciamo l'esempio, del DDT ma anche di tutte le altre che assolutamente non si può sostenere si pensava in buona fede che non inquinassero e poi negli anni, per effetto di una serie di innovazioni tecniche e di sviluppo delle indagini, si scopre che inquinano.

In presenza di una situazione di questo genere è perlomeno, diciamo, singolare, usiamo questa espressione che ci si venga a dire: "In realtà eravamo tutti in buona fede, che qui non ci fossero sostanze inquinanti, non venissero trattate". Non dimentichiamo che nell'ambito dell'istruttoria precedentemente svolta, in

dibattimento, è emersa la presenza di discariche a cielo aperto, piene di materiale inquinante, enormi discariche, discariche che per decenni hanno insistito su questi terreni e, ribadisco, senza che neppure questi terreni fossero trattati, erano appoggiate sul suolo, erano sottoposti alla percolazione delle acque e questo era un qualcosa che chiunque entrava nello stabilimento poteva vedere.

Qui non si trattava di una lavorazione per il profano anonima, io vedo un altoforno e non so cosa c'è dentro, possono pensare che nell'altoforno vengano sciolti, fusi dei metalli ma non certamente con quali reagenti o cosa, qui le discariche si vedevano benissimo. Oltretutto ricordiamo, questo stabilimento aveva permessi per determinati tipi di discariche e poi risulta che in realtà le sostanze, ivi stoccate e ivi abbandonate, erano ben altre e ben più pericolose e ben più gravi.

Da questo punto di vista non è possibile né per Edison, né per Solvay né per gli odierni Imputati, che avevano tutti ruoli diversi, direttivi, ruoli fondamentali, ruoli non di meri esecutivi di queste società, erano ruoli apicali, erano ruoli che necessariamente, per come funziona un'organizzazione societaria, dovevano per forza essere informati di queste cose perché da loro dipendeva la gestione dell'istituto, dipendeva la gestione e l'amministrazione di aree strategiche di questo polo chimico e di questo polo industriale e quindi non si può parlare per esempio del contabile, che si occupava di un'attività assolutamente peculiare e marginale, ovviamente ben poteva non sapere in concreto che cosa veniva fatto in queste zone. Magari poteva averne un'idea, per sentito dire, ma non aveva un qualcosa di concreto. Invece è emerso pacificamente che gli odierni Imputati erano perfettamente consapevoli di ciò che girava in questo stabilimento, che cosa veniva trattato ed è emerso altrettanto pacificamente come queste sostanze venissero trattate, per esempio c'erano queste discariche abbandonate, all'aria.

Cosa è emerso dalle varie risultanze istruttorie? È emerso che, nel corso degli anni, già nei primi anni Novanta, esistevano degli studi, commissionati dall'allora proprietà, Montedison – Edison, che sicuramente evidenziano una serie di anomalie geologiche, al di là del fatto che chi gestiva lo stabilimento sapeva benissimo che cosa veniva trattato nello stabilimento, dalle quali comunque non poteva non sorgere almeno un legittimo e scientifico dubbio che qualcosa non andasse, nella specie perdite d'acqua inquinanti, perché il famoso alto piezometrico nel 92 viene fuori. Questo è un dato assodato dagli atti, si sapeva già dal 92 che esisteva questo rialzo della falda. I consulenti di controparte hanno detto: “Ma forse c'era una colonna d'acqua che spinge dal basso, qualcosa di strano” anche se poi in concreto vi è mai stata una dimostrazione. In realtà è assodato ed è emerso dagli atti che questo cosiddetto alto piezometrico veniva da perdite della società. Ribadisco, considerato gli stabilimenti che cosa trattavano, perché è innegabile, non si può venire a dirci oggi: “Non sapevo bene che cosa veniva concretamente prodotto in questi stabilimenti”, cosa che veniva prodotta da sempre, dagli anni 10, non da vent'anni a questa parte, è logico e plausibile che, nel momento in cui mi trovo degli studi scientifici, ripeto, dal 92 almeno ve n'è traccia che dimostrano come vi siano delle perdite, vi siano delle fuoriuscite enormi, non perdite minime, gigantesche, come è stato evidenziato anche dal consulente del Ministero dell'Ambiente, nulla viene fatto. Tutto rimane assolutamente pacifico, si chiudono, non se ne parla. Abbiamo una situazione in cui uno stabilimento con perdite gigantesche, uno stabilimento che trattava sostanze pericolosissime e le ha sempre trattate e man mano che è andato avanti nella sua evoluzione industriale, ha trattato sempre di peggio, aveva come minimo delle grosse perdite tali da cagionare questo rialzo della falda e nulla viene fatto.

Se noi notiamo, alla luce degli atti processuali, l'unica cosa che ci preme assolutamente evidenziare è che fino al 2008, fintanto che non vengono fatte le indagini della Polizia giudiziaria, in particolare dei Carabinieri del NOE, di fatto, anche quella cosiddetta attività di bonifica, che inizia nel 2000 – 2001, avviene in sordina, di fatto fino al 2008 abbiamo una situazione in cui, sì, proprio sotto la pressione dell'opinione pubblica, di varie denunce che erano nel frattempo avvenute, abbiamo degli interventi di facciata: "Facciamo quattro piezometri". Solo dopo le indagini improvvisamente cambia tutto, improvvisamente il numero dei piezometri viene moltiplicato, improvvisamente ci sono degli studi di particolare livello ma fino a quel momento, e questo emerge dagli atti, pur avendo una perfetta consapevolezza di un sito non solo inquinato ma che trattava sostanze gravissime e inquinanti, di fatto fino al 2008 non abbiamo assolutamente una attività reale, concreta ed effettiva. Dopo quella data improvvisamente cambia tutto, si inizia a correre, a cercare di galoppare ma per quale motivo? Evidentemente per effetto delle indagini penali, per effetto di ciò che sta avvenendo fuori, indagini che trovavano in qualche modo una conferma in quelle che erano state le denunce effettuate dalla cittadinanza e dai lavoratori nel corso degli anni. Ribadisco, elemento su cui dovete fare estremamente attenzione: fino alla data della fine del 2007, in concomitanza con queste indagini penali, di fatto non cambia granché. Sì, un'ammissione: "C'è forse una compromissione della falda superficiale, forse qualcosa nei terreni, proviamo a fare quattro cose, poco, poco, tiriamo avanti, tiriamo la campana" ma in realtà non abbiamo veri interventi. I veri interventi iniziano soltanto dopo l'inizio delle indagini preliminari. Questo è estremamente significativo.

Dall'istruttoria processuale è emerso di dati che in qualche modo vengono celati, elementi che stranamente... poi abbiamo dei consulenti che ci dicono: "Sì, forse oggi

non avrei più questo reso parere, ne avrei reso un altro”, situazioni che però scientificamente sono incredibili. Ribadisco, noi abbiamo a che fare, questo non dimenticatelo mai, abbiamo a che fare con uno stabilimento che da sempre, da quando è nato, produce e adopera sostanze pericolosissime, il DDT per esempio, sono sostanze il cui uso, pensiamo al DDT per tutti, è vietato da tantissimi decenni perché è nota la sua natura assolutamente cancerogena e pericolosa.

È perlomeno singolare che si arrivi al 2008, ribadisco, in realtà nel 2001 si iniziano queste attività, tra virgolette, di bonifica ma poi in concreto per alcuni anni rimangono sotto traccia, rimangono abbastanza... e ci si venga a dire: “Io da un lato non sapevo, non avevo mezzi per scoprirlo”. Assolutamente non è possibile, come vedrete nelle memorie, che depositeremo, come è stato evidenziato da più parti nel processo, in realtà esistevano, sono studi che risalgono almeno al '92, quelli di cui abbiamo conoscenza di quali emergevano dati oggettivi e inconfutabili che questa situazione fosse pericolosa, compromessa e che ci fosse una situazione estremamente anomala. Ma, ribadisco, questi dati vengono consegnati e vengono portati a conoscenza proprio dagli odierni Imputati per cui non si può pensare che questi non fossero assolutamente a conoscenza dei fatti, che giustamente in buona fede avessero dei dubbi.

Ultima cosa, il Ministero dell’Ambiente è l’unica Parte Civile che ha chiamato in giudizio due Responsabili Civili, ha chiamato Solvay, chiaramente per i fatti che decorrono dal periodo in cui Solvay ha acquisito lo stabilimento e ha chiamato Edison. So che abbiamo già precisato in sede di udienza preliminare, l’abbiamo precisato quando ci siamo costituiti Parte Civile, una cosa vorrei che fosse molto chiara, noi non abbiamo chiamato Edison al posto di Solvay, dire “uno o l’altro”, no entrambi, li chiamiamo in solido per una ragione: è ovvio che Edison la chiamiamo

per il periodo in cui era esclusiva proprietaria, non possiamo chiamare Solvay per il periodo Edison perché giustamente direbbe: “Che c’entriamo noi?”. Però non dimentichiamo una cosa, questo è emerso negli atti processuali, non vi è uno stacco, una crasi tra la gestione Edison e la gestione Solvay, c’è un’assoluta continuità di intenti, c’è un’assoluta continuità di ruoli dirigenziali e apicali. Abbiamo una situazione in cui la gestione dell’una si protrae, potremmo dire, senza soluzione di continuità nella seconda e questa posizione, che è stata evidenziata sia nello stato di costituzione di Parte Civile, sia soprattutto nella chiamata di Responsabile Civile, giustifica a nostro avviso una responsabilità solidale delle due società perché, se è vero che Edison tendenzialmente o prioritariamente risponde per il pregresso e Solvay per la parte in cui subentra, è anche vero che questa assoluta continuità di politica di impresa, che si traduce non soltanto in questa sorta di continuum nella gestione, io la definirei, sotto traccia di questa situazione, delle notizie, delle informazioni, ma soprattutto a livello di compagine societaria apicale, cioè la parte della società che ha il potere di gestione, di direzione, di indirizzo. Questo evidenzia assolutamente questo continuo, e quindi a nostro avviso evidenzia assolutamente la possibilità di una responsabilità in solido di queste due società per quanto riguarda l’ipotesi del danno ambientale.

Concludo sotto questo profilo che, ribadisco, a mio avviso non va ulteriormente sviscerato perché c’è chi meglio di me l’ha sviscerato molto di più e comunque emerge dagli atti.

L’unica questione che mi preme ulteriormente evidenziare, poi concludo, è la questione del quantum del danno. In linea di principio noi ci richiamiamo a quella che è stata la relazione ISPRA, depositata nel mese di gennaio, in occasione dell’audizione dell’ingegner Arru, relativa alla quantificazione dello stesso, questo è

un danno, e anche qui mi preme ribadirlo, estremamente esiguo, non tanto per l'importo che è elevato, ma è esiguo per le voci che lo compongono, perché? Perché la scelta del Ministero dell'Ambiente è stata non tanto quella di fare una battuta ad effetto, è stata soprattutto quella di potere ancorare, per quanto possibile, le richieste risarcitorie, che comunque erano ingenti, a dei dati oggettivi perché giustamente, nel momento in cui una parte si costituisce Parte Civile, nell'ipotesi, ben inteso, che venga acclarata la responsabilità penale degli Imputati, giustamente in qualche modo deve dimostrare quello che chiede. È vero che il danno ambientale è un danno che tendenzialmente viene valutato equitativamente ma è anche vero che comunque un minimo anche soltanto di serietà istituzionale impone che non si venga a chiedere una cifra a caso e ci dica: "Guardate, datemi questo perché mi piace per la scena oppure perché in altri processi mi hanno liquidato somme analoghe" e richiamando integralmente questa relazione, mi limito ad evidenziare come il danno ivi computato, che all'epoca ammontava a 51 milioni approssimativamente di euro, era non solo limitato a singole ed isolate voci di danno tra tutte quelle tecnicamente ipotizzabili, che astrattamente potevano presentarsi nella vicenda concreta, ma soprattutto fosse vincolato tendenzialmente al danno storico, al danno già verificatosi, non emendabile, non a un danno potenziale, futuro, in essere che in qualche modo potrebbe essere inciso da un'attività di bonifica tempestiva, forte, un danno che ormai c'è e che non c'è più modo di (inc.).

Il danno, che veniva calcolato in questi 51 milioni, faceva riferimento precipuo all'inquinamento della falda superficiale che in quel momento era la compromissione ambientale più evidente e sulla quale esistevano riscontri non solo evidenti ma anche documentali. Nel corso dell'istruttoria processuale, a nostro avviso, è emerso analogamente, in maniera analogamente chiara e potremmo dire abbastanza

irrefutabile che questo inquinamento, non solo è certo, se circoscritto alla falda superficiale dell'acquifero ma sicuramente ha interessato perlomeno in maniera analoga la falda profonda, la falda profonda che, come è intuibile, è sicuramente molto più complessa da bonificare. Ribadisco, sempre che si tratti di un danno ambientale bonificabile perché comunque comporta delle perforazioni più profonde, dei costi maggiori, dei tempi maggiori, comunque sia una falda che è maggiormente a contatto con i terreni e, per questo motivo, in questo caso, auto esentandosi, tra virgolette, da un'ennesima riquantificazione per singole voci, abbiamo detto che, pur essendo evidentemente un danno di entità maggiore, perlomeno non lo si può ritenere analogo a quello che è già stato computato in maniera analitica per quanto riguarda l'ipotesi base dell'inquinamento delle sole falde acquifere superiori.

Per questo motivo, in linea di principio, indichiamo in un danno approssimativo ed estremamente ridotto al basso, per tutte le ragioni che sono state indicate nella relazione ISPRA, un danno quantificabile in maniera secondo me assolutamente corretta e concreta in 100 milioni di euro, 100 milioni di euro che chiediamo a titolo di provvisionale. Questo per quale ragione? Ovviamente riservata all'azione civile in sede appropriata per la quantificazione concreta perché? Per una ragione molto semplice, proprio la nostra scelta di ancorare a questa quantificazione dei dati obiettivi ed empirici, e non soltanto a un'idea: "Dateceli in via equitativa e poi si vedrà quello che viene fuori", a nostro avviso fa sì che questa somma, questo importo che, ribadisco, è un importo minimo e calcolato al ribasso, come si vedrà dai documenti allegati, possa essere considerato comunque un dato assolutamente certo e quindi, come tale, non sottoposto ai limiti noti della valutazione equitativa del Giudice, soprattutto alla provvisionale che chiaramente è una somma molto più bassa

di quello che è il danno ipotizzabile proprio perché è una provvisionale in attesa che poi un Giudice poi concretamente lo quantifichi.

Per queste ragioni, e qui concludo, noi chiediamo la conferma della responsabilità penale degli Imputati, così come indicato dal Pubblico Ministero, e per quanto riguarda, invece, i capi civili, che sono quelli che fundamentalmente ci riguardano, chiediamo che gli Imputati nell'odierno processo in solido tra loro e con le due società che sono state chiamate Responsabili Civili, Edison e Solvay, vengano condannati al pagamento di tutti gli oneri e i danni cagionati allo Stato, all'Amministrazione dello Stato per le condotte a loro ascritte, danni che, in via puramente estimativa, prudenziale e minimale vengono quantificati ad oggi in 100 milioni di euro, somma che venga liquidata a vantaggio dello Stato a titolo di provvisionale.

Per quanto invece riguarda le spese di lite, per prassi dell'avvocatura non si presenta nota ma per una ragione molto banale, non per pigrizia ma per un minimo di dignità istituzionale. Ci rimettiamo sistematicamente alla Corte che, meglio di noi, avrà assolutamente i mezzi per valutare questa questione.

PRESIDENTE – Deposita conclusioni scritte?

AVV. PERROTTI – Le ho già date.

* * * * *

Conclusioni Avv. Vella

AVV. VELLA – Presidente, signori Giudici, la Provincia di Alessandria si è costituita Parte Civile in questo procedimento, operando una scelta già in sede di valutazione del capo d'imputazione. Non abbiamo inteso estendere la costituzione, che significa chiedere il risarcimento di un danno derivante da un fatto costituente reato in ordine ai due capi d'imputazione ma unicamente, visto che per quel che riguarda il danno ambientale era già presente l'avvocatura dello Stato, e il Comune come ente esponenziale territoriale della comunità, che è principalmente coinvolta dal capo sub 1, abbiamo limitato la nostra valutazione al danno che deriva dalla condotta ascritta agli Imputati sub 2. Scelta che, con l'andamento processuale, è nata per una ragione di prudenza, di rispetto, forse ha poi portato a un punto finale estremamente delicato, come già il Pubblico Ministero del resto ha avuto occasione di sottolineare nel momento in cui in coda e con pochi cenni ha però affrontato il capo sub 2, cioè l'omessa bonifica.

Detto questo, ritengo necessario fare un brevissimo inquadramento normativo perché oggi abbiamo una sensibilità diffusa, allargata in tema ambientale. Siamo tutti consapevoli che cosa significa l'ambiente e di com'è tutelato oggi. Però in Italia questo argomento, questa materia è stata oggetto di una lenta e progressiva evoluzione. Solo nell'82 e poi nell'86 nascono fattispecie specifiche di illecito riferite all'ambiente e nasce addirittura un'azione risarcitoria qualificata e speciale per avere il risarcimento del danno ambientale. 82 – 86. E l'ambiente viene visto unicamente da un punto di vista sanzionatorio, chi commette alcuni fatti può essere fatto sanzionato penalmente, prima bisognava fare ricorso a figure generali del diritto penale: danneggiamento e quant'altro.

Con il tempo, entrando sempre più nella logica comunitaria, il principio: “Chi inquina paga” viene fatto oggetto di attuazione e si passa da una logica puramente punitiva a una logica in cui l’ambiente si tutela non solo punendo chi l’ha compromesso o alterato ma costringendolo a bonificarlo, costringendolo cioè a ripristinarlo. Questa è, da un lato, la situazione più pesante. Ma dall’altro, l’elemento più importante è perché il bene ambiente venga ripristinato. Non basta punire, bisogna convincere, costringere o indurre colui che ha inquinato l’ambiente a ripristinarlo. Ed ecco che nasce nel 97, per la prima volta, la norma che coglie questa sensibilità e introduce il problema della bonifica di un sito inquinato. E viene introdotta, se mi passate il termine, con una sorta di intento condonatorio, della serie si dice a colui che ha inquinato un sito: “Se ti attivi in modo da avviare una procedura di bonifica del sito in cui ti trovi in possesso, che tu l’abbia inquinato o non l’abbia inquinato direttamente ma di cui comunque hai la disponibilità, ebbene di quell’inquinamento non andrai soggetto a pena”. Ovviamente, se la mano del Legislatore si tende in questa direzione, occorre che la bonifica venga fatta veramente, fino in fondo, in modo compiuto. È una sorta di patto tra il Legislatore e l’inquinatore. E questa sorta di condono, di favor viene introdotta dal Decreto Ronchi con l’articolo 17, e viene sanzionato l’articolo 51 bis, chi non provvede a bonificare nel modo che il Legislatore ha stabilito viene punito.

Vede, come purtroppo capita spesso in Italia, un’attuazione faticosa e diluita nel tempo, bisogna aspettare il 99, due anni dopo, per avere la norma attuativa che stabilisca esattamente le modalità in base alle quali questa bonifica possa essere realizzata. Questo per spiegare i fatti di cui oggi siamo tutti tenuti a prendere cognizione per poi decidere noi per formulare le richieste che abbiamo il dovere di presentare.

Cosa dice il decreto attuativo? Che il proprietario di un sito, che scopre di avere un problema di inquinamento, lo comunica, o meglio, comunica agli enti cosa intende fare per rimuovere questa situazione ma se si attiva, secondo le procedure, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, allora potrà fruire di un ulteriore trattamento di favor, uno slittamento nel tempo perché la decorrenza, cioè il giorno dal quale il suo obbligo di bonifica scatterà, verrà definito attraverso una successiva fase rimessa alla Regione, competente territorialmente, che fisserà questo obbligo, tenendo conto della pericolosità del sito. Quindi è un grande favor che si concede al soggetto che ha inquinato il quale, non subito, nel '97 esce la norma sostanziale, nel '99 la norma attuativa, nel '99 questo decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre del '99, nei sei mesi successivi, si dice, si può chiedere di avviare la bonifica. Poi arriva il classico decreto legge, al quinto mese e mezzo dalla pubblicazione del decreto, il primo giugno del 2000 e concede un ulteriore rinvio al 31 marzo del 2001.

Ed ecco che infatti arriviamo al 28 marzo 2001. Ausimont decide di utilizzare questo percorso, decide cioè di denunciare un proprio inquinamento rilevato e decide di farvi fronte, di trovarvi rimedio attraverso la procedura di bonifica di cui abbiamo parlato.

Mi interrompo un attimo sulla descrizione di questa denuncia per inserire brevemente, proprio telegraficamente, il ruolo della Provincia perché, come dicevo, l'ente pubblico territoriale che rappresento è qui presente oggi per chiedere un risarcimento, che deriva da un ruolo, da un'immagine, da una funzione istituzionale, che sono risultate a nostro avviso compromesse dal fatto ascritto come reato agli Imputati sub 2. La Provincia, innanzitutto, è uno degli enti territoriali destinatari della comunicazione, è un soggetto che ha compiti di intervento nella procedura per verificare, monitorare, proporre e, cosa che, quando sarà ultimata la procedura,

diventerà elemento importante e significativo, avrà il compito di certificare che la procedura di bonifica è stata ultimata regolarmente. Quindi dovrà mettere il sigillo finale in questa procedura. Quindi il ruolo della Provincia in questa procedura esiste, è un ruolo ex lege, cioè che deriva da specifiche norme legislative, sia nazionali che regionali, in particolare la legge della Regione Piemonte numero 42 del 7 aprile 2000 e in forza di queste previsioni si è materialmente realizzato, posto in essere con la sistematica partecipazione a tutte le riunioni dei tavoli tecnici. Questo per inquadrare il ruolo della Provincia, perché è dentro alla procedura.

Tornando al primo atto che dà avvio alla procedura, la nota dell'Ausimont, 28 marzo 2001, voglio leggere l'incipit: "Premesso che è nell'interesse e nella politica dell'Ausimont provvedere e adottare tutte le misure e le prescrizioni necessarie per rispettare e proteggere l'ambiente e la salute pubblica"; si fa poi una descrizione di quanto, a seguito di verifiche già fatte, sarebbe emerso per concludere che quantità e natura delle sostanze presenti nel sottosuolo e caratteristiche geologiche e idrogeologiche e ambientali dell'area sono tali da non determinare un pericoloso per la salute pubblica e per l'ambiente esterno allo stabilimento. Lo dice Ausimont. Si impegna a dire tutto, a fare tutto ma già parte con una affermazione che, come l'istruttoria di questo processo ha chiaramente evidenziato, non corrisponde al vero. Le analisi chimiche eseguite sulle acque emunte dei pozzi, presenti all'interno dello stabilimento non presentano stati di compromissione, altra affermazione da valutare con estrema cautela, e le analisi sui pozzi piezometrici ubicati idrologicamente a valle dello stabilimento in prossimità del pozzo di Marengo e della discarica Fanghi Rossi non rilevano alcun valore al di sopra dei limiti previsti dall'allegato 1 al decreto 471/99. Notifica questa comunicazione al Comune, alla Regione e alla Provincia e da qui parte la procedura.

Volevo sottolineare questo aspetto: un impegno a fare tutto quello che è necessario e affermazioni che le verifiche in loro possesso escludevano situazioni di pericolo all'interno e all'esterno. La Regione, che riceve la richiesta Ausimont, la mette in istruttoria, ribadisce che è suo il ruolo di definire la data di decorrenza dell'obbligo, ricordatevi quello slittamento in avanti nel tempo, dopodiché, finalmente arriviamo nel 2002, nel luglio del 2002 all'atto con cui la Regione Piemonte comunica ad Ausimont in quale posizione ha collocato nella graduatoria dei rischi, secondo la gravità del rischio per come descritto e come evidenziato perché questa è un'autodenuncia, le Pubbliche Amministrazioni prendono per vero quello che viene comunicato e non si dica, piccolo inciso, come pure ho sentito dire in questo processo, che le Pubbliche Amministrazioni avrebbero tenuto un atteggiamento morbido, disattento in questa vicenda. Ricordiamo che si ha a che fare con un soggetto di grande qualità, di grande serietà che fornisce elementi che derivano da fior fiore di tecnici, di persone di lignaggio e autorevolezza indiscussi. Per quale motivo una Pubblica Amministrazione, che deve accompagnare in questo percorso di bonifica un soggetto della qualità di Ausimont, dovrebbe subito mettere in dubbio contestare, integrare? La procedura è questa: sei tu, inquinatore, che ti fai avanti e mi porti i tuoi dati e, sulla base di quelli, insieme, via, via, scoprendo le carte che tu mi fornirai e chiarendole, porteremo avanti la procedura fino alla sua fine.

Quindi quello che è stato un atteggiamento di rispetto, un atteggiamento di valutazione attenta ai dati che venivano forniti di che ne aveva motivo di avere con pienezza di cognizione ogni aspetto non può essere visto come sudditanza o distrazione. Comunque la Regione ritiene di dare otto mesi di tempo nel 2002 all'Ausimont per fissare l'obbligo di decorrenza della bonifica, la determina della Regione Piemonte del luglio 2002 viene pubblicata ad agosto del 2002, fatto sta che

arriviamo all'aprile del 2003. Quindi voi pensate dal 99 siamo arrivati al 2003 quando la procedura parte. Ma come parte? Questo è un dato significativo. Ricordatevi che diremo tutto e chiariremo tutto. Parte con una posizione, ne abbiamo parlato e anche il Teste Bobbio ne ha ricordato quando fu ascoltato nel giugno del 2013, una posizione pari a 36 in questa graduatoria stilata dalla Regione e, mi permetto di evidenziare, perché è un documento prodotto, che ben prima e quindi ben più grave è la situazione di bonifica del distributore dell'area di servizio Stura Ovest, cioè un distributore di benzina è considerato in questa graduatoria del rischio, e qui esiste anche Ausimont, ben più grave perché collocato in posizione più alta, è il numero 17, dell'Ausimont. Allora come si fa a dire che quel tutto professato ha prodotto il risultato voluto dal Legislatore? Qui c'è già un gravissimo vulnus. Non si può pensare di avviare con otto mesi di tempo, dopo quattro anni dall'introduzione della norma che prevedeva questa procedura, la bonifica Ausimont, con quello che poi nel dibattito si è scoperto, al trentaseiesimo posto, molto lontana da un distributore di benzina.

E poi la procedura ha corso, e non vado ovviamente a ripercorrerla, ma questo era solo per dire come nasce e che cosa ne è derivato. Ne è derivato quello che ha puntualmente descritto e sottolineato il Pubblico Ministero, mi richiamo alle sue conclusioni, ne è derivato tutto l'opposto di quella volontà aperta e di dialogo che era stata professata. Ne è derivato il metodo, che è stato definito Boncoraglio, o se mi consentite una breve digressione, perché poi ho finito, il metodo del "ma non ve 'l misì". Consentimi questa citazione di aneddoto perché deriva da una forma di rispetto che io, fin da quando l'ho sentita la prima volta, nutro nei confronti dell'Avvocato Mucciarelli che, come Difensore del pool Montedison, nei vari processi che io ebbi la fortuna di poter vivere, ovviamente sulla parte opposta, citò, ovviamente in quel caso

a difesa della sua tesi. “Non ve ‘l misi” lui disse per giustificare l’assenza di responsabilità del proprio assistito. Citazione dotta, di cui tutti fummo sorpresi nell’apprendere le caratteristiche. Dante scrisse la Divina Commedia, ebbe subito enorme successo l’opera, fu diffusa, si parlava addirittura di commento secolare, cioè ne parlavano tutti, la citavano tutti, non solo le glosse degli studiosi ma anche il popolino si entusiasmo nel sentire questi versi così misteriosi ma così accattivanti e un giorno Dante, che pure era in esilio, sfiorando le terre toscane, sentì nelle vie di un borgo dei cittadini umilissimi, normali che citavano alcuni suoi versi, alcune sue terzine ma, sapendo com’è il popolo e com’è quello di origine toscana soprattutto, infiocchettarono, inserirono nei veri versi di Dante forme colorate, che appunto parliamo di Toscana, voi potete ben capire a che cosa alludessero e a che cosa si riferissero, e Dante, contento lì per lì di sentire i suoi versi, citati anche dalla comune gente, allorché si accorse che queste frasi colorite non appartenevano al suo dire, ebbe spontaneo esprimere “ma io non ve ‘l misi”, cioè io non ho messo quella frase così colorita che il popolo ha aggiunto.

La sindrome del “non ve ‘l misi” è la sindrome o metodo Boncoraglio, altro che tutto! Qui le cose si dicevano a pezzettini, “io non ve ‘l misi apposta”! Cioè, non si dicevano che esistevano i tre elementi critici, che dovevano sin dall’inizio in questa lettera, essere evidenziati, un alto piezometrico, discariche che, anziché essere per rifiuti speciali, per come autorizzate, contenevano tossico – nocivi, rifiuti pericolosi. Una situazione che andava all’esterno nella contaminazione, all’esterno del sito, altro che all’interno. Questi tre elementi non furono detti, furono omessi, fu un “non ve ‘l misi”, voluto, proprio per dare agli enti qualcosa che, grazie all’autorevolezza e alla provenienza sarebbe stato accettato e, allo stesso tempo, evitare di potere subire

forme più decisive e invasive di intervento che avrebbero aumentato i costi e avrebbero magari complicato una strategia aziendale ben precisa.

Alla luce di questo, e concludo, ritornando al ruolo della Provincia, è chiaro che il ruolo istituzionale, che deve essere mirato a presiedere la regolarità di una procedura, viene vanificato, viene leso, noi ne abbiamo già parlato, quindi mi richiamo a quello, non voglio allungare oltre la discussione, in una nota d'udienza, che era stata presentata appena aperto il dibattimento, allorché i Difensori degli Imputati contestarono la legittimazione della Parte Civile Provincia a stare in questo processo. In quella nota difensiva avevamo già spiegato le ragioni della nostra presenza e del danno che se ne subisce dal punto di vista dell'immagine alla sfera funzionale. Danno che non è prodotto solo dal fatto dei dipendenti o degli amministratori ma può essere prodotto benissimo dal fatto di terzi, come in questo caso.

Breve chiosa finale: il reato. Dicevo, è un elemento delicato, me ne rendo conto, non è ignoto che la giurisprudenza sul 257, Testo Unico Ambiente, è complessa. Il Pubblico Ministero ha opportunamente e giustamente la sentenza del 2010, la 35744, che ha sfondato una linea di appiattamento alla lettura formale della norma e ne ha dato una lettura che io invito, seguendo l'esempio del Pubblico Ministero, questa Corte a seguire, proprio per dare una ricostruzione sostanzialistica dei fatti che eviti un effetto paradossale e beffardo, che andrebbe contro un principio cardine della nostra Costituzione, cioè quello di non tenere conto di tutta questa serie di fatti che ho sinteticamente riassunto, quel "non ve 'l misi", quel dire poco, sperando che non ci si accorga che, invece, c'è ben dell'altro. Quel negare i fatti principali, cioè questo fare che impedisce di arrivare volutamente, non per una negligenza, impedisce volutamente di arrivare all'approvazione di quel piano di bonifica che il 257 prevede come elemento necessario per la configurazione del reato perché, diversamente, chi

più viola gli aspetti e i principi generali che presiedono a questa materia, chi più si discosta dal giusto comportamento, va esente da pena. Per evitare questo, la sentenza, che ho citato e che ha già citato il Pubblico Ministero, è la guida che credo questa Corte voglia valutare con estrema attenzione proprio per coglierne anche un'interpretazione costituzionalmente corretta e orientata.

Quindi le conclusioni che vado a rassegnare sono nel senso di invitare la Corte al riconoscimento della penale responsabilità degli Imputati in ordine ai reati a loro ascritti e, per effetto, condannarli alle pene ritenute di giustizia, condannandoli, altresì, in solido, al risarcimento a favore della Parte Civile, Provincia di Alessandria, ai danni di natura non patrimoniale, subiti sotto forma di lesione della propria immagine per effetto della compromissione e del ruolo funzionale affidatole dalla legge in misura da liquidarsi anche in via equitativa in un importo che in questa sede si quantifica in euro 100.000 ovvero, in subordine, da determinarsi in separata sede civile. Per quello che riguarda le spese dell'assistenza processuale, infine, come da nota che vado a depositare.

* * * * *

Conclusioni Avv. Simonelli

AVV. SIMONELLI – Signor Giudice, Giudici della Corte d’Assise, la requisitoria amplissima ed esauriente del Pubblico Ministero, che ha tracciato tutti i risvolti sulla struttura dei reati contestati, sulla nozione di avvelenamento, ha ampiamente citato anche le notazioni scientifiche e tecniche, che sorreggono gli elementi d’accusa, mi esime dal ripetere e dal tentare in qualche modo di interpretare o arricchire quello che ha detto il Pubblico Ministero che credo sarebbe un tentativo velleitario e persino imprudente.

Quindi mi limiterò brevemente a riepilogare i punti che, a mio avviso, sono stati resi fermi e assodati dall’istruttoria dibattimentale e ad indicare gli elementi di danno che riguardano il Comune di Alessandria, che io difendo.

Un primo dato riguarda le dimensioni dell’inquinamento, è stato provato che l’inquinamento è di dimensioni ragguardevoli, che interessa l’acqua di falda profonda, che l’autodenuncia fatta da Ausimont nel 2001 era assolutamente carente quanto ai dati di questo inquinamento e che, peraltro, erano invece già noti, già noti da decenni, addirittura, alla società e che da quell’autodenuncia è nata una procedura, che si è sviluppata lentamente, con contraddizioni e ritardi, dovuti essenzialmente al fatto che da parte delle società, l’Ausimont prima e la Solvay dopo, non vi è stata quella rispondenza ai criteri di veridicità a cui ci si dovevano attenere nella presentazione dei documenti.

Anche l’avvio della procedura peraltro è stato tardivo perché l’articolo 17 del Decreto Legislativo 22 del 97 prevedeva dei tempi diversi, l’immediata notifica agli enti dell’inquinamento, ed entro 48 ore l’assunzione dei compiti di messa in sicurezza e in emergenza. Cose che non sono state fatte e cose che comunque comportano una responsabilità già nella fase di avvio che oggi viene quasi dalla Difesa in qualche

modo vista come un atto doveroso, un atto attento, un atto spesso quando, invece, era un atto tardivo, insufficiente e reticente. E direi che questo atteggiamento, che è quello iniziale della società Ausimont, si è poi praticamente riprodotto anche quando c'è stato il passaggio di proprietà nel 2002, da Ausimont a Solvay e quando Solvay ha rilevato la titolarità dell'impianto. Praticamente i dati dell'inquinamento nella loro dimensione reale hanno continuato ad essere celati tanto nella vecchia quanto nella nuova gestione. È sintomatico, e l'abbiamo sentito dalle deposizioni, in particolare anche dalle deposizioni di chi ha partecipato alla conferenza dei servizi, la Teste Trevison, in particolare, che solo nel 2009 gli enti pubblici, che partecipano alla conferenza dei servizi, sono stati portati a conoscenza della estensione dell'inquinamento, dell'estensione della falda profonda, delle dimensioni dell'alto piezometrico e paradossalmente solo in quel momento, cioè nel 2009, sono state consegnate alla conferenza dei servizi le relazioni del 2004, 2005 e 2007 nelle quali questi dati erano già riportati. Questo mi pare uno degli elementi chiave, che testimonia la reticenza e la gravità del comportamento che si è tenuto.

Teniamo presente che una buona parte di questi dati, che solo stati rilevati dalla relazione 2004, 2005, 2007, erano già presenti nelle relazioni del geologo Molinari, come ha ricordato ampiamente il Pubblico Ministero, dell'89 e del 94, quando già allora si parlava di una situazione di inquinamento che era particolarmente grave perché dalla falda superficiale si estendeva alla falda profonda, visto che c'era una impermeabilità assoluta, come sappiamo, tra le due falde.

Sappiamo, perché ce l'ha riferito il Teste Mafiotti, sappiamo perché è contenuto nel piano delle acque della Regione Piemonte che sotto lo stabilimento di Spinetta Marengo e per alcuni chilometri quadrati dell'area, che si estende nella zona, vi è una delle tre grandi riserve di acqua profonda della Regione Piemonte, cioè una grande

riserva alimentare, per l'alimentazione di prossimi anni e dei primi decenni e il cui inquinamento ha potenzialmente degli effetti devastanti e anche imprevedibili nel tempo.

Un altro punto fermo, che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di raggiungere, riguarda le fonti inquinanti, cioè questo inquinamento da dove viene? Questo inquinamento è essenzialmente stato ricondotto da analisi e da considerazioni, che sono agli atti e che mi paiono ineccepibili, all'esistenza di discariche ufficialmente destinate a ricevere rifiuti speciali ma in realtà che hanno ricevuto rifiuti tossici e nocivi, discariche che, dilavate dall'acqua piovana, toccate per la parte in cui entrano più profondamente nel terreno dalla stessa falda freatica, hanno consentito e continuano a consentire ancora una perdita di sostanze inquinanti che, attraverso le perdite dello stabilimento e le perdite delle reti idriche dello stabilimento, vengono a diffondersi in tutto il territorio e addirittura ad uscire dai confini dell'area chimica.

Un elemento che, quindi, è stato in modo inoppugnabile altrettanto confermato è la persistenza del fenomeno e la sua tendenza a diffondersi al di fuori dell'area dello stabilimento. Sappiamo dagli ultimi dati che Solvay ha presentato nel 2014, alla Conferenza dei Servizi, che ci sono ancora dai pozzi, che sono stati scavati, dai piezometri che sono stati scavati, rilevano dei tassi di inquinamento, rilevano dei limiti di superamento estremamente elevati, addirittura forse più elevati che nel periodo precedente. E sappiamo anche che la barriera idraulica, che dovrebbe contenere l'uscita di liquami, l'uscita dei contaminanti dall'area industriale verso la zona nord, cioè verso il Bormida, questa barriera idraulica continua ad assorbire e a eliminare quantità enormi di rifiuti che, peraltro, quindi, continuano a girare, continuano a scorrere sotto il terreno dello stabilimento e continuano ad andare nella direzione verso la città.

Qui su questo punto, e l'ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, c'è sempre stata un'attenzione particolare da parte delle aziende, in questo caso di Solvay, a negare che dall'area dello stabilimento i rifiuti si propagassero alle aree esterne. Cioè a negare quel fenomeno, che poi, reso evidente dalla scoperta dei rifiuti nel 2008 nell'area ex zuccherificio, ha fatto partire questa indagine e questo processo e ricorda il Pubblico Ministero quelle mail, che nel 2005 il Carimati ha mandato ai tecnici e ai consulenti di Solvay in cui dava come direttiva quella di bloccare, tagliare, sezionare le curve che attestavano la concentrazione alle soglie della proprietà del Solvay in modo tale che le tavole, che poi sono state allegate al piano di caratterizzazione del 2004 e al progetto preliminare di bonifica del 2006 vedevano le curve, che segnavano l'inquinamento improvvisamente cadere nel nulla perché era come se ai confini della propria l'inquinamento cessasse del tutto, si tendeva cioè a negare un fatto gravissimo, che è quello dell'estensione dell'inquinamento ad altre zone.

L'atteggiamento che è stato tenuto nelle dichiarazioni, sempre rese alla Conferenza dei Servizi, è sempre stato un atteggiamento reticente, un atteggiamento di dire il poco che non si poteva non dire ma senza spingersi mai a fare delle affermazioni che avrebbero potuto mettere in discussione la versione che l'azienda intendeva dare. A questo proposito, nella relazione del Pubblico Ministero si cita un altro episodio, che mi pare significativo e su cui vale la pena brevemente di soffermarci, quello che il Pubblico Ministero chiama il metodo Boncoraglio, cioè quella relazione che hanno fatto i consulenti di incontri fatti presso la funzione PAS dell'azienda e nella quale il Boncoraglio spiegava quella doveva essere la linea da seguire, cioè quella di anticipare le richieste che potevano venire dagli enti, dicendo quelle cose che erano utili all'azienda che si sapessero in modo da evitare che gli enti, in sede di

Conferenza dei Servizi, venissero a chiedere delle cose diverse alle quali non si poteva o non si voleva dare risposta.

Il Comune di Alessandria, in questa situazione, caratterizzata da questi dati, che mi paiono inoppugnabili, il Comune di Alessandria si è costituito, vantando danni gravi sotto il profilo della lesione della sfera funzionale dell'immagine, nel potere – dovere della sua natura organizzativa e programmatica. Dirò subito che questi danni sono danni difficilmente quantificabili e tali da poter supportare una richiesta di risarcimento quantitativamente definito in questa sede e, del resto, su questo tipo di danni c'è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che ritiene che il loro risarcimento debba essere stabilito in via equitativa.

Un primo elemento, che devo sottolineare attiene ancora a quello che ho già citato, il grave inquinamento della falda acquifera, il grave inquinamento anche della falda profonda. Questa falda così importante per il futuro della nostra area e non solo. Allora, la natura e la qualificazione delle acque di falda, che sono oggetto di protezione come risorsa naturale, destinata anche ad un potenziale uso alimentare comportano che, in capo al Comune, vi sia anche il diritto e il dovere di tutelare l'integrità e la conservazione di questa risorsa che è essenziale per la fornitura di un servizio che spetta al Comune erogare, cioè il servizio di distribuzione dell'acqua ai suoi cittadini e che una compromissione di una fonte primaria come questa mette in discussione.

Un secondo tipo di danno è quello che possiamo chiamare di perdita di chance. Sappiamo che, perché ce l'hanno detto i Testimoni e perché risulta da tutti gli atti di causa, che questo processo è nato quando nell'area ex zuccherificio si sono trovati dei liquidi che provenivano dal polo chimico e in quel momento nell'area ex zuccherificio era in corso una trattativa avviata, praticamente conclusa, tra il Comune

di Alessandria e alcune aziende, interessate a realizzare una grande iniziativa di tipo commerciale e terziario, in particolare l'Esselunga e la Coop 7, trattativa che si è immediatamente arenata e che ad oggi è praticamente saltata, è un progetto inattuato. Per la verità, per essere sincero, il problema si è poi complicato con altri risvolti perché sono anche sorti dei problemi di sicurezza legata al corso d'acqua che fiancheggia quest'area, c'è stata una procedura di VIA, gestita dalla Regione ma in pratica la scoperta di questi liquidi, che fuoriuscivano dal polo chimico e che affioravano nell'area ex zuccherificio, ha fatto saltare in quel momento le possibilità di realizzare l'investimento, un investimento che avrebbe comportato miliardi di oneri di urbanizzazione a favore del Comune e che, data la situazione economica oggi in cui ci si trova, sicuramente non sarà più ripreso. E quindi la perdita di chance, legate in quel momento all'affiorare degli scarichi della Solvay, è evidente.

Si è contestato anche che il Comune abbia qualcosa da dire in tema di salute visto che c'è l'U.S.S.L., ma si è dimenticato che il punto terminale, il terminale del sistema della Sanità pubblica è il Comune, infatti le ordinanze del Sindaco, che hanno chiuso i pozzi, che tuttora contengono il divieto di attingere acqua in una parte del territorio, sono la prova che anche in materia di salute pubblica il Comune non è privo di compiti e di funzioni.

La questione che ci siamo posti con maggiore preoccupazione e che alimenta questa nostra richiesta di danno è il danno all'immagine. Il danno all'immagine che si evidenzia sotto un duplice profilo. Da un lato, la perdita di appeal, cioè di capacità attrattiva, per iniziative di cui quella che ho già citato prima è solo un esempio ma potrei citarne anche altre, nella zona di Marengo, a poca distanza dallo stabilimento Solvay, c'è un museo, il museo di Marengo, che è destinato a reperti che riguardano la battaglia di Marengo nel 1800 e che oggi si tenta di usare come momento di

richiamo turistico in relazione all'Expo 2015, quindi dovrebbe diventare uno dei pochi poli di attrazione che questa città e che questa Provincia hanno. Ora, evidentemente la concomitante presenza di un'attrazione o di questo tipo e poi di una zona che anche, attraverso una vastissima eco che ha avuto negli organi di stampa l'inquinamento, è stata considerata come una specie di zona a rischio di salute e di degrado, evidentemente porta un danno di immagine notevole.

Il danno di immagine può anche emergere non solo per quanto riguarda la perdita di capacità attrattiva ma dall'altro anche per una compromissione per l'immagine stessa dell'Ente nell'esercizio della sua attività amministrativa, cioè l'ente appare inadeguato a impedire gli eventi dannosi e appare inadeguato a svolgere le sue funzioni e quindi viene ad essere caratterizzato sotto un profilo negativo. Non sto a citare perché le ho brevemente richiamate nella memoria, che poi consegnerò, le sentenze con le quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza, la sussistenza e la risarcibilità di questi danni.

Sotto l'ultimo profilo si deve configurare anche un danno, che è propriamente di natura patrimoniale, che è quello che può ricondursi allo sviamento della funzione amministrativa, cioè secondo la giurisprudenza della Cassazione, lo svolgimento di un'attività amministrativa extra ordine, diversa e maggiore rispetto a quella che l'Amministrazione, nello svolgimento dei suoi compiti di istituto, avrebbe svolto in assenza delle condotte incriminate. Il Teste Frisone ha qui ricordato come, nel momento in cui è partito, nel 2008, nel momento in cui si è scoperta la dimensione reale dell'inquinamento, si sono susseguite Conferenze di Servizi quasi giornaliere in un primo momento, si sono fatti tavoli tecnici, si è svolta una mole di lavoro che ha impegnato l'ufficio al di là di ogni precedente e addirittura mettendo in discussione le stesse capacità di funzionamento. Nel periodo che va tra il maggio 2008 e il febbraio

2009 si sono tenute ventiquattro riunioni, il personale del servizio ambiente del Comune ha redatto undici determinazioni dirigenziali, ha gestito otto tavoli sanitari e sette tavoli tecnici legati all'emergenza, quindi si è trattato di un lavoro straordinario, in cui è stato impegnato, come ci ha detto il Teste, praticamente l'85% delle risorse del servizio. Anche questo danno, che è un danno da sviamento dell'attività amministrativa è risarcibile.

Ora, questi che ho chiamato punti fermi, elemento assodati nel corso del processo, certamente la Difesa li contesta, li ha contestati e li contesterà ma vorrei sgombrare intanto il campo da un rischio, da un malinteso, che credo debba essere chiarito, l'ha chiarito anche il Pubblico Ministero, nell'impostazione che è stata data dalla Procura sulla quale noi concordiamo, non c'è né un atteggiamento catastrofista e neppure una pulsione anti industriale. Per l'Ente che processualmente rappresento qui, sono consapevole dell'importanza che l'insediamento Solvay ha nel tessuto economico locale e su quanto valga in termini di occupazione e sono consapevole anche, per i dati che ho, del livello di efficienza produttiva e di redditività che ha questo stabilimento. Quindi non sono mosse da alcun intento punitivo le contestazioni che noi facciamo perché, se il peso e l'efficienza produttiva che la Solvay dimostra nella sua attività, noi dobbiamo chiedere, l'ente pubblico deve chiedere, tutti noi, tutti voi dobbiamo chiedere che la stessa efficienza l'azienda la mostri anche nella salvaguardia dell'ambiente, nella bonifica e nel rispetto della salute dei suoi lavoratori e dei cittadini.

C'era un tempo, signor Presidente, c'era un tempo, neppure tanto lontano in cui si barattava la vita con il lavoro, la salute con il salario, si accettava di accorciare la propria aspettativa di vita per poter garantire il salario per le proprie famiglie. Questi tempi, anche nelle nostre zone, non solo nelle miniere a cielo aperto dell'Africa o in

Cina o in India non sono tanti lontani nell'esperienza che noi abbiamo, però questo tempo devo finire, dobbiamo riconoscere che c'è stata una insufficiente valutazione di questi aspetti, un'insufficiente valutazione, una sottovalutazione del Legislatore in primo luogo, l'abbiamo già sentito prima, lo diceva anche il collega Vella poco fa, le norme hanno cominciato ad occuparsi di questi problemi negli anni Settanta quando vi erano da decenni. L'ente pubblico ha sottovalutato anche, proprio perché questa sorta di ricatto morale tra i posti di lavoro da garantire e le necessità comunque di non sopravvalutare quello che si cominciava a intravedere o si intravedeva hanno sempre rallentato anche l'azione degli enti pubblici. Non possiamo negare l'evidenza di questi fatti. Però questo tempo deve finire. Questa stagione in cui questo latente ricatto ci ha imbrigliati, ha reso difficile muoverci in modo razionale e soddisfacente, devo finire.

Deve finire e questo processo, quello che voi deciderete qui, può anche aiutare, è chiaro che in questa sede non si discute di politica industriale, e non si dettano delle norme su quello che la Solvay deve fare ma qui nella dialettica del contraddittorio, sentendo l'Accusa, sentendo la Difesa, valutando gli elementi di prova, è chiaro che qui si decide soltanto se gli Imputati hanno commesso dei fatti che l'ordinamento della Repubblica giudica reati, cioè si giudica il passato. Però quello che la vostra sentenza dirà non sarà neppure privo di effetti per il futuro. E mentre, quando voi leggerete e tornerete sugli atti, su questa grande massa di documenti, vi inviterei di non dimenticare, a tornare a vedere quelle cose che ho richiamato prima. Il suggerimento che dava Boncoraglio di cercare di fare emergere soltanto quello che all'azienda fare emergere, anticipando quello che gli enti pubblici avrebbero potuto chiedere, il tentativo di Carimati di non far vedere che l'inquinamento usciva dai confini dello stabilimento, le stesse difficoltà che sono manifestate dai consulenti e

dai dipendenti delle aziende, quando dovevano modificare le loro relazioni, cambiare le conclusioni cui erano pervenuti perché bisognava rendere un risultato finale in sede tecnica che corrispondesse alle esigenze, che aveva l'azienda, ecco, tutte queste cose, tutti questi elementi che il Pubblico Ministero ha richiamato sotto la voce "le falsificazioni rese alla Conferenza dei Servizi", ecco, tutte queste cose, queste falsificazioni e gli inganni non debbono più continuare, non dobbiamo più vederli e, se voi valuterete appieno il significato di queste cose, la vostra sentenza servirà anche a fare sì che questi inganni e che queste falsificazioni non proseguano. Detto questo, consegno le conclusioni scritte, con una brevissima relazione e la nota spese: dichiarare la penale responsabilità degli odierni Imputati in ordine ai fatti in contestazione, condannare i medesimi alla pena che sarà ritenuta di giustizia, condannare i medesimi al risarcimento del danno a favore della Parte Civile, Comune di Alessandria, nella misura ritenuta di giustizia e in via equitativa, in subordine, condannare gli stessi al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio, concedendo una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di euro 20.000 per ciascun Imputato a favore della costituita Parte Civile, Comune di Alessandria e condannarsi gli Imputati al pagamento della notula allegata per le spese di costituzione e rappresentanza della Parte Civile.

* * * * *

Conclusioni Avv. Lanzavecchia

AVV. LANZAVECCHIA – Depositeremo una memoria, Presidente. Signor Presidente, signori della Corte, vi chiedo quindici minuti e non più di attenzione, però vi prego in questi quindici minuti di prestarmi attenzione, cercherò di essere stringato e cercherò chiaro sui concetti importanti.

Cerco di contenermi perché presentiamo una memoria, perché la Corte è stanca, perché è un processo pesante e siamo a metà di luglio. Abbiamo di fronte il meglio del meglio del Foro Italiano in materia ambientale, abbiamo di fronte i migliori consulenti, a livello italiano e penso internazionale, abbiamo di fronte delle multinazionali che hanno una potenza economica, che mi possono dare consulenti e studi e approfondite ricerche su ogni argomento. Però io ritengo che il vostro compito sia più semplice del previsto, anche se certamente è stato impegnativo tutto il processo perché voi dovete avere ben chiare poche cose essenziali e non farvi sgombrare da quelle che saranno le brillanti arringhe difensive.

Vi spiegheranno che la teoria di Zang non tiene, che le falde sono una, due, tre, vi spiegheranno che i flussi delle acque invertono l'inquinamento, vi spiegheranno tutte altre teorie con planimetrie e con altri strumenti tecnologici però voi dovete ben chiaro alcune considerazioni che questo processo, grazie al Pubblico Ministero, che in modo esauriente, eccezionale ha evidenziato. C'è una discarica enorme, l'ARPA parla di 1.150.000 tonnellate di terreno inquinato. Ripeto perché non riesco a leggerlo: 1.150.000 tonnellate di terreno inquinamento. Questo è un fatto certo. C'è un aumento dell'inquinamento nella falda, la falda sottostante è pacificamente inquinata di materiali tossico – nocivi, abbiamo visto, vi è un elenco enorme, che non vi sto a tediare: la falda inquinata. Questa falda è uno degli acquiferi più importanti del Piemonte e porta beneficio e porta possibilità di essere attinta da una massa

enorme di persone. Questo è un dato oggettivo. Come l'altro dato oggettivo è la consapevolezza che questa gente aveva di quella che era la situazione. Non ci si può negare che loro concessero una situazione che tutti conoscevano, le pietre conoscevano in quel terreno perché numerosi erano gli esposti, le lamentele, poi vedremo, negli ultimi cinque minuti che vi chiedo, quelle che sono le colpe degli enti perché oggi abbiamo qua accanto noi degli enti che si costituiscono Parte Civile ma sono quegli stessi enti che hanno dormito per anni, che hanno accettato passivamente le conclusioni e le affermazioni degli Imputati e non hanno mai fatto niente, sono rimasti sordi a quelle che erano le necessità della popolazione.

E oggi voi avete il compito di supplire a quelle sordità, avete il compito di essere attivi in questo momento, quando lo Stato in precedenza è sempre stato negligente. Brevemente, il problema delle Parti Civili, noi rappresentiamo le persone offese, il danno enorme di queste persone, il danno enorme e penso che possa essere dimostrato dalla sindrome di paura, dal patema d'animo per l'esposizione al pericolo che richiede la giurisprudenza ma che in concreto si evince solo da una lettura brevissima. Vado velocissimo perché ho promesso questo, c'è una memoria che comprende tutte queste posizioni. Montesi Ildebrando parla della doccia, quella di cui ha parlato il Pubblico Ministero, lo rileggo velocemente: "Il problema dell'acqua era tremendo perché io vedevo che c'era molta sete in giro", lavorava all'algofrene. "Tutti bevevano, facevano caldissimo, si beveva in continuazione, l'acqua era freschissima, l'inganno è che questa acqua era fresca e poi c'era tanta gente, bevevamo. Quando facevamo la doccia, il vapore era una coltre che rimaneva sulla schiena, che pesava", cioè questo vapore era enorme quando facevi la doccia. Questa è la situazione.

È un elenco di morti, è un elenco di disperazione, è un elenco di paura che traspare in tutte le famiglie. Ci verranno a dire che sono morti per l'inquinamento atmosferico, per il buco nell'ozono, perché fumavano le sigarette, perché c'era l'autostrada che passava vicino ma voi avete la capacità intellettuale di capire, non solo di seguire gli studi epidemiologici del Piemonte, Camau e altri, ma avete la possibilità di capire se può essere una coincidenza tutto questo numero enorme di morti, che comprendono in questo processo. Non è questo l'oggetto del processo, certamente, ma il danno delle persone è proprio quello di vedere il timore che ogni parente, la moglie, il figlio, la sorella o il fratello morivano in continuazione.

De Sario produce le sue analisi, ricordiamo che le analisi non riuscivano a farle quando erano all'interno dello stabilimento ma le hanno fatte successivamente a Pavia, nelle sue analisi del sangue, ragionate sulla gravità di questi fatti, gli hanno trovato del DDE, dell'arsenico, del selenio, dell'antimonio, a cui va aggiunto il PFA all'interno del sangue di queste persone. Rosato Antonino, colpito da tumore al colon, Volpe Gianni, anche lui colpito da tumore, dovuto a inquinamento atmosferico, Mancuso Nunzia, tutta la famiglia di Mancuso ha subito dei danni, Zampaloni Romano, operato due volte, tumore al seno, la moglie è stata operata per tumore allo stomaco, tutti i suoi colleghi sono morti di tumore. Bergonzi Raffaella, ha lavorato il padre, Bergonzi Aldo lavorava all'Ausimont ed è deceduto di tumore ai polmoni, la madre è affetta da tumore alla laringe. Toni Bruno, dei suoi colleghi non ne è rimasto neanche uno, tutti sono morti deceduti. Grassano Rosa è affetta da leucemia mieloide. Il marito era ammalato, anche lui di tumore. Rescia Maria Angela, il padre lavorava alla Montecatini ed è deceduto per tumore, leucemia, il marito, anch'egli residente vicino al polo chimico è deceduto nel 2006, aveva tre forme tumorali e nessuna familiarità con la neoplasia. Pesce Piera, il marito lavorava,

si è ammalato di hodgkin ed è mancato nel 2010. Fara Daniela, tumore a un rene, asportazione, il padre deceduto dopo inutili cure presso l'ospedale di Pavia, ha perso anche lo zio, morto di leucemia, anche lui dipendente del polo chimico. Questa è tutta la situazione. Li trovo a casaccio. Pacilli, il padre deceduto per fibrosi polmonare, anche lo zio, ex dipendente, è deceduto nel 92 per leucemia.

Rossi Renza, la madre si è ammalata di tumore al seno, a lei è stata diagnostica la leucemia. Queste sono le persone che andiamo a trovare. Regazze Severino, linfoma di hodgkin. Tardiolo Salvina: "L'acqua che bevevamo era della Solvay", il marito è morto nel 2005, dopo lunga malattia, il marito morto a 45 anni aveva un tumore ai reni, mentre il padre e il marito tumore all'intestino. Questa è una breve esemplificazione di quello che era il patema d'animo, la situazione di questi abitanti, abitavano in quella zona e vedevano quotidianamente ammalarsi o morire dei vicini, non sto a ricordare quelli che vedevano la situazione: il Bormida diventava rosso, nevicava quando il cielo era sereno, le colline crescevano, ecco, una frase: il crescere delle colline, tutti sappiamo il territorio, è un territorio piano, è un territorio estremamente pianeggiante, eppure crescono queste colline, 1.150.000 tonnellate di materia inquinata, tossico, pericolosa e nociva.

Questa è la situazione in cui andiamo ad affrontare, la paura, il pericolo per gli abitanti della zona era enorme, certamente questa è una situazione che non è stata mai presa in considerazione dagli enti, nonostante una certa situazione.

Che questa situazione fosse pericolosa ci potete arrivare tranquillamente, ve lo dice lo studio epidemiologico del dottor Cadum, che ha fatto un'analisi tra i morti nel 96 e il 2009 e ha accertato che nella zona di Spinetta vi è un aumento del 30 – 50% di malattie cavo orale ed esofageo rispetto ad Alessandria, non rispetto a Reggio Calabria, Spinetta – Alessandria. E ancora più grande, vi è un eccesso di

malformazioni congenite della nascita nei neonati superiore al 70 – 80% da Alessandria. Questi sono dati su cui riflettere, vi potranno spiegare quello che vogliono ma questi sono dati oggettivi che denotano come la situazione a Spinetta è estremamente grave in confronto ad Alessandria.

Questa situazione che però è stata trascurata per anni, parerete e pronuncerete in nome del Popolo Italiano, voi siete lo Stato, quello Stato che è rimasto sordo a queste invocazioni. Mi avvicino alla fine. Penso sia importante concludere in questo modo. Voi siete lo Stato, siete quello Stato che è rimasto inattivo, io penso colposamente, mi auguro colposamente colpevole di omissioni estremamente gravi, io mi auguro colposamente veramente, però è uno Stato che oggi o nei prossimi mesi dovrà dimostrare il suo potere, la giustizia che deve fare il suo corso e deve portare a delle pronunce. Ricordo, e vado verso la fine, l'inattività dello Stato, la dottoressa Rini con le colleghe Palati e Monti, già negli anni Settanta, Ottanta scriveva: le analisi delle acque sotterranee dei terreni... Era il tecnico dello zuccherificio, le persone più anziane ricordano lo zuccherificio, questa dottoressa Rini, poi morta anche lei di tumore, tanto perché il destino è sempre lo stesso. Scriveva e ha fatto le analisi e diceva: non si può coltivare e lavorare lo zucchero proprio perché le analisi delle acque sotterranee nei terreni compresi tra lo zuccherificio, il corso del Bormida e l'allora stabilimento Montecatini davano percentuali di inquinanti tossico – nocivi tra cui cromo, titanio, dione solforico, dione cloro tanto da rendere impossibile la lavorazione dello zucchero. Dette sostanze sono sicuramente anche presenti nelle acque sotterranee del terreno. Quindi già in quegli anni la situazione era ben chiara, era chiara perché venivano lanciate delle grida d'allarme che non venivano recepite da nessuno.

Vi cito il WWF, anche questo è emblematico, il WWF scrive al collega Ambiente, diamo atto dell'opera importante che hanno posto in essere questi enti, scrivono all'Assessore dell'Ecologia del Comune di Alessandria, facendo riferimento a depositi di discariche di rifiuti tossico – nocivi, a problemi idrogeologici sui rilasci delle falde acquifere, delle sostanze del sottosuolo, si richiedeva inoltre l'avviso di un'indagine epidemiologica per la popolazione e i lavoratori, opportunamente centrata sui casi di decesso per tumori e malattie professionali. Qua siamo nell'88, l'Assessore per l'Ambiente e il Presidente dell'U.S.S.L. di allora, tale dottor Marchegiani, non davano risposta alcuna a questi fatti. Venivano fatti degli esposti in Procura, venivano fatti leggere i giornali, l'unico era il Piccolo che aveva posto in essere questo problema, però nessuno degli enti politici preposti, nessuno degli organi che erano deputati a controllare questa situazione è mai intervenuto. Siamo nell'88 e questa denuncia avrebbe evitato morti e situazioni ancora più gravi.

Successivamente vi è l'esposto di Oreste Rossi, del comitato della Fraschetta, della Senatrice Iboldi al Ministero dell'Ambiente ma anche quello rimane lettera ferma, nessuno si muove se non, e diamo atto alla Procura di Alessandria, con un lavoro mostruoso, porta avanti questo processo. Porta avanti questo processo e ora stiamo avvicinandoci alla conclusione, voi avete in mano il destino della città. Non sono parole ad effetto per colpirvi, il futuro dei prossimi decenni è in mano vostra, per anni non si è fatto niente, il cromo continua ad aumentare nelle falde sottostanti perché con il problema della (inc.), il cromo trivalente, a contatto con l'acqua, si trasforma in cromo esavalente.

Quindi aumenta l'inquinamento della falda sotterranea, i costi della bonifica sono enormi, lo dice il loro consulente, il tecnico Onofri, sono enormi. Ma è questo il punto fondamentale. Una vostra pronuncia li può costringere a investire quelle

somme che hanno risparmiato negli anni e nei decenni, trascurando la salute della gente. Una vostra pronuncia di responsabilità può determinare a porre in essere una bonifica costosissima e importante che però serve a dare garanzia che il futuro dei vostri figli e degli abitanti della zona sia meno preoccupante di quello che è ora.

Voglia la Corte d'Assise di Alessandria dichiarare la penale responsabilità degli Imputati, come sopra generalizzati, per i reati ai medesimi ascritti e, per l'effetto, condannarli in solido con il Responsabile Civile, Solvay Solexis al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle costituite Parti Civili da liquidarsi nella somma meglio vista da questa Corte anche in via equitativa.

In subordine, condannare gli Imputati in solido e il Responsabile Civile al risarcimento dei danni patiti e patendi dalle costituite Parti Civili da liquidarsi in separata sede civile, al danno, come sopra quantificato, dovranno poi aggiungersi rivalutazione monetaria, gli interessi legali dall'evento lesivo al saldo, con sentenza immediatamente esecutiva. In ogni caso si chiede a favore delle Parti Civili una provvisoria immediatamente esecutiva, ex articolo 539, con riferimento al danno quantificato in 10.000 per ciascuna Parte Civile, oltre al pagamento delle spese processuali. rassegno le conclusioni e la memoria.

* * * * *

Conclusioni Avv. Spallasso

AVV. SPALLASSO – Io parlo sia nell’interesse di WWF Italia sia nell’interesse delle Parti Civili, persone fisiche, Grassano Rosa più ventidue. Con riferimento al WWF non sto ovviamente a tediarvi nel descrivere quali sono i presupposti che legittimano il risarcimento del danno all’immagine e alla personalità dell’Ente.

Vi dico che, per quello che riguarda l’inquinamento del polo chimico di Spinetta, l’attività del WWF è stata un’attività ultraventennale, quindi un’attività storicamente circostanziata, e un’attività estremamente incisiva anche se poi non ha prodotto nessun risultato a causa dei reati che la Procura della Repubblica ha accertato. Il primo impegno del WWF, unitamente a Lega per l’Ambiente, inizia negli anni Ottanta, viene approvata la legislazione sulle discariche, non è più un far-west e i rappresentanti del WWF locale notano nell’area industriale di Spinetta, allora era gestita da Monte Fluos, montagne di rifiuti che loro classificano come rifiuti tossico – nocivi che dipendono dalle pregresse lavorazioni.

Che cosa fanno? Fanno una lettera aperta, rivolta all’allora Assessore all’Ambiente del Comune, Ezio Guerci e che cosa gli chiedono? Gli chiedono essenzialmente due cose. Di andare a verificare la presenza di queste discariche tossico – nocive e di fare indagini idrogeologiche, dirette ad appurare se la falda è stata inquinata dal percolamento delle sostanze. Ovviamente il WWF non poteva neanche immaginare il problema dell’alto piezometrico, delle perdite dell’impianto idrico, pensava al percolamento dell’acqua piovana, che poteva lisciviare i tossico – nocivi presenti a tonnellate e inquinare un bene preziosissimo, la falda che è il terzo acquifero del Piemonte. Quasi un’attività di precognizione, già allora il WWF insieme a Lega Ambiente, nell’88, incentrava quello che poi diventa il tema dell’indagine e del presente processo, vent’anni dopo, nel 2008 grazie all’attività finalmente meritoria

della Procura, dell'ARPA nell'attuale composizione e dei NOE. Cosa succede? Questa lettera aperta non ha alcun esito. Sempre nella lettera aperta si cita un Magistrato, Gianfranco Amentola, e si cita una sua opera "In nome del Popolo Inquinato", e Amentola dice: "Sì, gli esposti sono importanti ma il problema in Italia è che a questi esposti non c'è mai una risposta delle autorità competenti". La lettera aperta non ha alcun esito, nessuna risposta e allora si comincia con gli esposti. Vengono depositati due esposti, un primo esposto dove si denuncia il Sindaco per omissione d'atti d'ufficio, il Presidente dell'allora U.S.S.L. dottor Marchegiani, di nuovo per omissione d'atti d'ufficio, un secondo esposto del 9 novembre del 1988, che comunque è agli atti con tutta la documentazione che abbiamo prodotto in cui si denuncia la presenza di discariche tossico – nocive, siamo nell'88, del terreno della Monte Fluos, si denuncia il pericolo, che vengano inquinate le falde e si chiede all'universo mondo, al prefetto, al Comune, alla Provincia, al Ministero, alla Regione, ma soprattutto anche alla Pretura, si chiede di svolgere delle indagini. Di questo esposto non si sa nulla. L'attività del WWF continua, insieme a Lega Ambiente, si cerca di costituire un osservatorio ambientale per la Frascetta, che viene poi istituito ma senza, diciamo, i poteri e le attività che WWF e Lega Ambiente si proponeva venissero attribuite a questo ente.

L'attività del WWF continua con il progetto Linfa, siamo negli anni dal 2003 al 2006, è un'attività di monitoraggio delle zone inquinate del polo chimico, proprio mentre gli attuali Imputati, diciamo, fornendo dati falsi, omettono di fare quella bonifica che il WWF già proponeva nel 1988. Nel 1988 proponeva anche di fare un'indagine epidemiologica sulle morti da tumori tra gli abitanti di Spinetta, tutto è rimasto lettera morta. Ecco che in un'ipotetica scala di gravità di danno all'immagine di un ente, di un'associazione ambientalistica, determinata dal compimento di reati,

qui siamo secondo me ai vertici ed è per questo, e qui anticipo le conclusioni, noi chiediamo che la Corte, accertata la penale responsabilità degli Imputati, li condanni a risarcire il danno all'immagine patito dal WWF in via equitativa, però concedendo una provvisoria immediatamente esecutiva di 100.000 euro.

Passo adesso alle Parti Civili, persone fisiche, e sarò molto breve, per evitare ripetizioni. Il danno da esposizione, e non sto a ricordare Sezioni Unite sul caso Seveso del 2002, Sezioni Semplici sempre sul caso Seveso del 2009, si configura nel caso di reati, come questo, di pericolo contro l'incolumità più pubblica dalla situazione di paura, sindrome di paura, dice la Cassazione, che si verifica nelle persone vivendo a contatto con un territorio inquinato. Ora, il terrore per la salute delle Parti Civili è rappresentato dalle loro dichiarazioni, che non sto ovviamente a ripetervi. C'è un'incidenza di neoplasie, che è veramente allarmante, è chiaro che la prova del nesso eziologico con gli inquinanti non è stata, almeno allo stato, ancora fornita. Pendono dei processi per omicidio colposo, sono ancora in stato di indagine e la Corte lo sa. E comunque il turbamento psichico e il patema d'animo in queste persone è massimo anche tenuto conto della relazione epidemiologica svolta dall'ARPA Piemonte, dal dottor Cadum, dove si dà atto che c'è un aumento a Spinetta in percentuale, per tutta una serie di tumori, soprattutto alle vie respiratorie, alla laringe, allo stomaco, del 30 – 50%, ma soprattutto Cadum evidenzia un aumento dal 70 all'80% di malformazioni genetiche alla nascita. E allora mi vengono in mente le parole di Alice Lenaz, che ci ha raccontato dei due bambini con malformazioni genetiche. Quindi, una situazione veramente di terrore per la salute, che legittima un risarcimento del danno, che noi chiediamo, anticipo anche qui le conclusioni, in via equitativa con una provvisoria di 10.000 euro per ciascuno. Ma quello che conta è già stato detto, è che si accerti la reale situazione dell'inquinamento e che questa

sentenza possa costituire un punto fermo per cambiare davvero rotta. Cambiare davvero rotta anche perché l'attuale bonifica non mi sembra che stia dando grandi risultati. Ci sono dei dati, dei dati di aprile, forniti dalla Solvay a tutti gli enti che ravvisano in uno dei pozzi interni una concentrazione di quindici microgrammi/litro di cromo esavalente.

Lo dico perché è importante, è importante perché una concentrazione di questo tipo supera anche i dati epidemiologici di Zang, e quindi una concentrazione di questo tipo in un uomo medio, che beve tre litri d'acqua al giorno, comporta l'assunzione di cromo che, secondo Zang, dà con ogni probabilità effetti tossici. Questo è importantissimo perché è la falda da cui attingiamo l'acqua e beviamo.

Una precisazione: il giudizio che voi dovete fare sul pericolo è un giudizio ex ante, fondato sulla cosiddetta prognosi più pessimistica, per tradurlo nel processo, dovete andare a prendere i pozzi più inquinati e valutare la concentrazione di sostanze nei pozzi più inquinati, non importa se piezometrici o pozzi industriali perché l'attualità non è richiesta dalla configurazione di allora, si parla di acque prima che vengono attinte o destinate al consumo; e valutare in base ai dati dei pozzi più inquinati il pericolo. Ora, per quello che riguarda il cromo esavalente, il pozzo più inquinato, a parte quello analizzato ad aprile, che conteneva quindici microgrammi di cromo esavalente per litro, il pozzo IN2 che contiene 8.200 microgrammi di cromo esavalente, e sono 114 volte la reference dose, e sono per un uomo di settanta chili, per l'uomo medio di settanta chili, che beve tre litri d'acqua al giorno, una quantità che si avvicina ai 39.900 microgrammi/litro individuati da Zang come soglia oltre la quale i pericoli per la salute sono certi per l'ingestione di cromo esavalente. Sullo studio di Zang non mi dilungo, la ritrattazione di Paustembach è stata clamorosamente smentita, era stata fatta nell'interesse della Pacific and Electric Gas,

la società che ha inquinato la falda di Inkley e che poi ha risarcito i cittadini con 333 milioni di euro.

Concludo nei termini che ho descritto in discussione e deposito le note scritte.

* * * * *

Conclusioni Avv. Mara

AVV. MARA – Ho consegnato la memoria prima così su molti temi richiamerò la memoria.

Intervengo per Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute società cooperativa e per le altre quattordici persone fisiche, che rappresento, che sono Ippolito Lucia, Agnello Valentina e Agnello Alessio, che sono eredi universali del defunto Agnello Angelo, già Parte Civile costituita in questo procedimento penale.

PRESIDENTE – Mi scusi, non voglio subito interromperla, non ce li legga tutti, ci rifacciamo alla memoria.

AVV. MARA – Va bene. Quindi rimando per i nominativi alla memoria. Direi, Presidente e Giudici della Corte, che nell'impossibilità di poter ripercorrere, stante la complessità, tutte le tematiche fattuali e giuridiche, che sono state oggetto della discussione dibattimentale e, tenuto conto anche del fondamentale lavoro svolto dal Pubblico Ministero e dagli altri patroni di Parte Civile, incentrerò questa discussione su alcuni punti fondamentali, che sono stati focalizzati nell'incipit della memoria e che sono, in modo molto sintetico, la posizione di garanzia degli odierni Imputati, il reato di avvelenamento doloso delle acque, di cui all'articolo 439, l'inattendibilità scientifica e legale ai fini della tutela della salute dei cosiddetti TLV, con particolare riferimento alle sostanze tossiche e cancerogene di cui al capo d'imputazione, in primis il cromo 6 e le altre sostanze che sono l'antimonio, l'arsenico, il nichel, il selenio, composti inorganici, il fluoruri e solfati, composti alifatici clorurati, DDD, DDT, DDE e tutti gli altri di cui al capo d'imputazione, ivi compreso il tetracloroetilene, o meglio conosciuto come trielina.

Vi sarà poi, Presidente, un capitolo, lo ritroverà nella memoria, dedicato al danno da esposizione a queste sostanze tossiche cancerogene di tutte le Parti Civili costituite

con il patrocinio di questa Difesa. Si tratterà poi la tematica relativa allo sversamento nell'ambiente delle predette sostanze tossi-cancerogene con il conseguente inquinamento di ogni suo comparto, faccio riferimento quindi all'area, alle acque superficiali e di falda, al suolo e al sottosuolo, causato dalla tumulazione di enormi quantità di rifiuti e scorie industriali tossiche e cancerogene che hanno cagionato l'imponente e costante avvelenamento delle acque di falda sottostanti al sito industriale di Spinetta Marengo e, altresì, delle aree circostanti specie in direzione nord, fino al fiume Bormida al quale attingono sia l'acquedotto della città di Alessandria sia la rete interna dell'acqua potabile sia altri pozzi privati dell'area circostante lo stabilimento di Spinetta Marengo con tutti ovviamente i conseguenti e rilevanti e negativi impatti sia ambientali che sanitari. E quindi con le patologie organiche e non organiche che ne sono derivate.

Si esaminerà poi la problematica relativa all'evoluzione delle conoscenze sulle proprietà tossiche e cancerogene del cromo 6, che sono già state ampiamente trattate nel corso dell'istruttoria dibattimentale sia dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e sia dai consulenti tecnici delle Parti Civili, che rappresento, che sono il dottor Baraldi, il dottor Mara e l'ingegner Time, che hanno esposto la loro relazione, che qui do per richiamata, all'udienza del 22 gennaio 2014. In quella sede furono depositati anche i documenti allegati alla citata relazione, che si danno pure per richiamati, così come vengono richiamati i documenti che sono stati depositati da questa Difesa all'udienza del 5 di maggio del 2014, e segnatamente durante l'escussione del Teste Sonni Alessandrini.

Vengono focalizzate poi quelle che la Corte ritroverà nelle osservazioni finali della predetta relazione tecnica Baraldi, Mara e Time. Qui è stato provato sostanzialmente che molte delle controversie, che erano emerse ai tavoli tecnici e delle prescrizioni

ulteriori da parte delle Conferenze di Servizio per la definizione dei piani di caratterizzazione, erano derivate, diciamo così, tra virgolette, dalle diverse interpretazioni che venivano date al modello geologico del sottosuolo. Errato, lo sappiamo perché è stato provato, negli studi del 1997 dei professori Bortolami e Di Molfetta, studi che sono stati fatti propri per la predisposizione successivamente del piano di caratterizzazione rispettivamente dalla società Ausimont nell'anno 2001 e dalla società Solvay nell'anno 2004 rispetto, invece, al modello idrogeologico corretto che era stato presentato dall'ARPA già nell'anno 1999. Ovviamente tutto ciò ha influenzato in maniera assolutamente negativa le attività di monitoraggio, prolungando i tempi di conoscenza della situazione e quindi, in definitiva, favorendo l'ulteriore espandersi dell'inquinamento. Basti pensare che ancora negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 il modello idrogeologico, presentato da Solvay Solexis ricalca sostanzialmente quello precedentemente definito dai professori Bortolami e Di Molfetta, modello errato.

Bisognerà attendere, e l'hanno già ricordato alcune Parti Civili, che mi hanno preceduto, l'anno 2009 per avere, diciamo così, un modello concettuale condiviso che ricalcava sostanzialmente quello che era stato proposto dall'ARPA nel 1999. Quindi, nonostante le due società citate e gli Imputati fossero, diciamo così, a conoscenza da diversi anni della presenza di un alto piezometrico o duomo piezometrico, come lo si chiami, hanno taciuto tale fatto, comunicandolo agli enti preposti solo nel settembre 2004, aggravando in tal modo ancora più l'inquinamento delle falde acquifere. Un inquinamento, che ci tengo a sottolineare, è arrivato addirittura sino al pozzo Bolla e al pozzo Ferrario, che sono pozzi ad uso potabile della rete AMAG. Basti pensare che il pozzo Bolla è stato chiuso dallo stesso gestore

il 22 gennaio del 2013. E anche il pozzo Ferraio era un pozzo ad uso potabile della rete AMAG.

Conseguentemente, si è aggravato l'inquinamento che addirittura risulta oggi raddoppiato. Questo gravissimo danno, che è stato inferto al bene acqua sotterranea, è stato costantemente provocato, e questo lo sappiamo, dalla diffusione di inquinanti tossici e cancerogeni, provenienti dal predetto stabilimento, quanto precede, Presidente, trova puntuale riscontro in quanto è stato documentato nel capitolo 5 della relazione Baraldi, Mana, Time relativo alla cascina Pederbona e all'inquinamento delle falde. Qui attiro semplicemente l'attenzione, e poi rimando alla memoria nella quale è riportata la figura che porta la numerazione presa dalla consulenza tecnica, cioè la figura 5.4, in questa figura viene tracciato un vero e proprio profilo idrochimico tra lo stabilimento e la cascina Pederbona e il tutto è stato effettuato utilizzando i dati del rapporto ARPA del 2012.

Sostanzialmente in questa figura, osserveranno i Giudici della Corte, vi è una freccia rossa, che parte dallo stabilimento e segna l'inquinamento e arriva sino alla cascina Pederbona. Si è richiamata poi all'interno della memoria, stante la sua importanza, anche la tabella 6.1 e l'allegato 6.1 sempre della relazione Mara, Time, Baraldi e questo praticamente, l'allegato 6.1, è relativo ad una planimetria sostanzialmente dove sono riportate le discariche e i terreni contaminati da cromo 6 all'interno dello stabilimento. È altresì evidenziata la direzione del flusso della falda, le posizioni dei pozzi, le concentrazioni di cromo nelle acque dei pozzi e dalla stessa indagine ARPA risulta che sono stati superati i limiti per le acque sotterranee in molti altri pozzi e piezometri e soprattutto nei pozzi ad uso domestico e agricolo. Quindi faccio riferimento a quello della cascina Pederbona, è poi indicata la cascina Falamera, il

pozzo P14, di via Bottazzi 1, il pozzo indicato come P15 di via Mazzini numero 10, il pozzo P16 di via Sant'Audina, al civico 2, e il pozzo P18 di via Barbotta al numero 4. Altresì, il Pubblico Ministero ne ha dato sicuramente ampia prova durante tutta l'istruttoria dibattimentale, rifocalizzando la circostanza nelle proprie conclusioni, sul fatto che la presenza delle discariche all'interno della sede dello stabilimento di Spinetta Marengo, prima gestito dalla società Ausimont, poi Edison, e poi nel 2002 è passato sotto la gestione della Solvay Solexis, è sicuramente nota da molto, moltissimo tempo agli Imputati di questo procedimento penale. Lì, in queste discariche, sono stati tumulati rifiuti tossico – nocivi e non di tipo speciale, come ha sempre sostenuto la proprietà in modo assolutamente inveritiero. Attiro l'attenzione dei Giudici su una circostanza, cioè che solo le discariche indicate come A1 e A2 presentano una protezione con dei teli impermeabili, peraltro sono teli impermeabili dello spessore di un millimetro.

Mentre, tutte le altre discariche interne allo stabilimento ne sono assolutamente prive. E quindi è ovvio che il fondo di queste discariche non sia stato realizzato con adeguate protezione. Inoltre, queste sostanze tossiche, cancerogene e gli elementi metallici, pure cancerogeni, ivi presenti, per tutte queste sostanze risultano, come dicevo, inattendibili i cosiddetti TLV, i limiti di esposizione, vi sarà un capitolo della memoria nella quale si affronterà questa tematica.

Nel capitolo 12, faccio però riferimento non al capitolo 12 della memoria ma della relazione Mara, Time, Baraldi, si sono qui documentati, in modo puntale, i molteplici rischi cui sono state esposte le persone di questo processo, quindi sia lavoratori dello stabilimento, sia persone residenti in zone limitrofe lo stabilimento, ovviamente con l'assunzione dell'acqua, contenente in primis il cromo 6, per usi domestici, alimentari, agricoli e igienici. Gli Imputati, e quindi mi pare pleonastico dirlo ma in

sede di discussione lo ricordo sono quindi responsabili di gravissime falsità e di omissioni, assolutamente consapevoli perché conoscevano in modo certo, e ne darò prova nel corso di questa discussione, il reale stato ambientale del sito e l'hanno volutamente artefatto.

Per quel che riguarda gli Imputati, e questa circostanza all'inizio della discussione del Pubblico Ministero era già stata evidenziata, diciamo che sul versante dell'elemento soggettivo, non potendo concretamente andare a contestare il merito dei risultati analitici e delle conoscenze ambientali ante 2002, non rimaneva, come in effetti hanno fatto, che negarne la conoscenza. Nel capitolo 1 della memoria, che ho depositato, sono state sostanzialmente stigmatizzate alcune osservazioni alle consulenze tecniche, che sono state rese in questo processo dai C.T. degli Imputati, faccio riferimento alle consulenze del professor Francani e alla consulenza della dottoressa Trefiletti. Vado per sintesi, dalla lettura dei documenti di questi consulenti tecnici emerge la linea di difesa adottata da Solvay. Linea di difesa che si può estrinsecare o meglio sintetizzare in tre punti fondamentali: il primo, è stato sostenuto da questi consulenti che l'inquinamento dell'area industriale e di tutta la zona circostante dello stabilimento di Spinetta, si era determinata a partire dagli anni Quaranta e quindi sostanzialmente gli attuali proprietari Solvay non hanno colpe o comunque ne hanno molte di meno di quelle che vorrebbe la Pubblica Accusa. Ovviamente questi consulenti tecnici evitano di considerare un fatto fondamentale, cioè che l'attuale proprietà per lungo tempo ha negato, minimizzato e nascosto l'inquinamento e, anzi, ha continuato a produrlo e lo produce tuttora.

La seconda linea difensiva si basa sul fatto che comunque i tempi di permanenza di questi inquinanti, sia nel suolo che nella falda, sono estremamente lunghi e il loro rilascio molto lento. Pertanto, l'inquinamento, che è stato ritrovato oggi, è dovuto

sicuramente a quello pregresso. Ora, non vi è proprio dubbio sul fatto che l'inquinamento attuale sia stato provocato anche dal precedente gestore dello stabilimento di Spinetta, cioè dalla società Ausimont, Montedison, ora Edison. Non vi possono essere però nemmeno dubbi sul fatto che, quantomeno dal maggio del 2002, l'inquinamento sia stato prodotto anche dagli attuali proprietari, sia direttamente che indirettamente attraverso le omissioni, che sono state ben focalizzate dal Pubblico Ministero e in primis omissione di interventi di bonifica.

Terza linea difensiva, presa in esame dai consulenti Francani e Trefiletti è che il cromo, sia quello totale sia quello esavalente nelle falde, può essere di origine naturale e hanno posto in evidenza delle analisi di acque sotterranee relative ad altri siti. Ora, penso che la cosa sia intellegibile a chiunque, un conto è la presenza naturale dell'elemento ma un altro e totalmente diverso è la presenza a causa di accertati fenomeni di inquinamento, che è esattamente il caso portato all'attenzione di questa Corte d'Assise. Richiamo poi per il resto sui contenuti tecnici la memoria.

Passo al capitolo 2, capitolo 2 dedicato alla presenza e alla diffusione degli inquinanti. In questo capitolo si è dato sostanzialmente per integralmente richiamato il capitolo 4 e il sub, che sono 4.1 e 4.2, sono le pagine che vanno dalla 34 alla 46 della già più volte citata relazione tecnica datata 14 gennaio 2014 a firma Baraldi, Mara e Time.

PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, mi dice a che pagina è della sua memoria più o meno?

AVV. MARA – Sono a pagina 36. E adesso sto proseguendo con questa tematica. Dicevo che, in particolare, dai dati che ritroverà la Corte nelle pagine da 36 in avanti della memoria, che richiamano il capitolo 4 della consulenza tecnica Mara, Time, Baraldi, qui dai dati relativi alle concentrazioni di cromo 6, presenti nei pozzi piezometri, che sono stati presentati nelle relative tabelle e figure, che cosa si può rilevare? Cioè, due

dati fondamentali. Il primo è che all'interno dello stabilimento, nell'acquifero, che è stato denominato come A, nel capitolo 4 della nostra consulenza tecnica, le concentrazioni di cromo 6 sono molto ma molto più elevate che all'esterno. E pertanto è chiaro che la fonte dell'inquinamento sia interna e non esterna. Nell'acquifero, denominato B, che è quello più profondo, le concentrazioni di cromo 6 sono minori di quelle riscontrate nell'acquifero A ma comunque sono certamente notevoli. Significa cioè che il cromo 6 dell'acquifero superficiale, denominato come A, è passato a quello più profondo, cioè all'acquifero B. E qui, lo dicevo già all'inizio della discussione, i consulenti tecnici hanno tracciato il famoso profilo idrochimico tra lo stabilimento e la cascina Pederbona.

Il capitolo 4, Presidente, della memoria è dedicato all'alto piezometrico. Su questo capitolo non mi soffermo particolarmente e rinvio alla memoria e passo al capitolo 5, ho una numerazione diversa, mi sono accorta adesso, ho detto pagina 36, perché la mia è una bozza, era la prima stampa.

PRESIDENTE – Non si preoccupi, ci arriviamo lo stesso, vada pure avanti.

AVV. MARA – Quindi capitolo 5, non so dire che pagina. Nel capitolo 5, dicevo, si è affrontata la tematica, direi, assai fondamentale per il decidere della Corte dell'assenza assoluta di manutenzione della rete idrica dello stabilimento di Spinetta Marengo. Sappiamo che tra le cause che provocano il cosiddetto alto o duomo piezometrico vi sono proprio le omesse manutenzioni della rete idrica dello stabilimento, una rete idrica che, lo sappiamo, perché ce l'ha ricordato anche il Pubblico Ministero, ha una lunghezza di 54 chilometri, di cui 29 chilometri sono rete idrica e 25 chilometri sono una rete di acque reflue di processo e meteoriche.

Mi dicono pagina 60, il capitolo 5.

Qui sostanzialmente vi è da precisare che ovviamente gli inquinanti passano dal terreno alla falda, come aveva ricordato il Pubblico Ministero, tramite il fenomeno della lisciviazione o della solubilizzazione. Quindi la pluridecennale assenza di manutenzione della rete idrica è stata documentata all'udienza dal Pubblico Ministero del 25 giugno del 2014 alle cui conclusioni si rimanda. Si tratta, quindi, di fatti assolutamente documentali, fatti però che trovano riscontro anche nelle testimonianze rese in questo processo e faccio riferimento, per brevità, alla testimonianza resa dal Teste Mario Aroldi, all'udienza del 4 novembre 2014, Teste Giorgio Pasquin, 4 novembre 2013, qui il Pubblico Ministero a un certo punto chiede: "Ma queste reti idriche, di cui lei si è occupato per cinque anni, erano reti vecchie o erano reti recenti?" e il Teste Pasquin dice: "Vecchio". E poi il Pubblico Ministero: "Ma per caso sono state cambiate, sono state sostituite con una manutenzione straordinaria nel periodo in cui lei era lì tra il 94 e il 99?" e il Teste Pasquin risponde: "No". Il Teste Fugazza, sempre la medesima udienza, del 4 novembre del 2013, anche qui dice: "A livello di impianto sono stati fatti degli interventi migliorativi sulle acque antincendio ma sulla rete no". Idem Ermanno Manfrin, che tra l'altro dal 1989 al 2008 ha lavorato alla programmazione della manutenzione dello stabilimento.

Anche qui il Pubblico Ministero pone la stessa domanda sulla manutenzione della rete idrica dello stabilimento e Manfrin dice: "Un intervento del genere di sostituzione, più o meno radicale di una rete idrica di un impianto, non era un intervento di manutenzione ma era un investimento". E allora la Presidente chiede: "Ma scusi non toccava a lei?" e Manfrin dice: "No, no, io non mi sono mai occupato di investimenti" e quindi anche da queste testimonianze emerge chiaramente che nessun tipo di manutenzione fu mai effettuata sulla rete idrica. Tutte queste testimonianze, che ho ricordato, hanno trovato poi ulteriore conferma nelle mail che

il NOE dei Carabinieri ha copiato di server centrali dello stabilimento di Spinetta e che sono state prodotte dal Pubblico Ministero in atti come allegato 27.

Passo al capitolo 6, ai pericoli per la salute umana, derivanti dal consumo alimentare, domestico, agricolo e igienico delle acque di falda inquinate, in questo capitolo è stata data la prova che tutti questi pericoli per la salute umana, sia dei lavoratori sia dei residenti nelle aree limitrofe lo stabilimento era già ben nota e chiara agli Imputati di questo procedimento dall'anno 1992. Faccio riferimento come fonte di prova al rapporto ERL Ausimont del dicembre 1992 e attiro l'attenzione anche dei Giudici popolari su questa circostanza. Pagina 64. Cosa leggiamo in questo rapporto Ausimont? Si legge: "Popolazioni potenzialmente esposte" e scrive questa società: "Tre gruppi di persone possono essere esposte ai contaminanti presenti nell'area dello stabilimento" e le suddivide così: personale della fabbrica, sia proveniente che proveniente da ditte esterne; residenti nelle vicinanze, persone che utilizzano le aree circostanti la fabbrica per lavoro, contadini o per diletto. Nell'intorno della fabbrica vivono all'incirca 4.500 persone, quindi queste 4.500 persone erano già state stimate come persone a rischio, esposte a questi cancerogeni nell'anno 1992, quindi ben prima dell'inizio del nostro capo d'imputazione e specifica, altresì, "nel raggio di un chilometro". Prosegue il documento e dice: "Ricettori interni all'area". Viene calcolato anche il rischio per i lavoratori interni: "Nella fabbrica lavorano attualmente circa 800 persone, ivi includendo il personale della società Atokem, tutte queste possono venire in contatto attraverso vettori di rischi specificati nel seguito". Sempre in questo documento, nel capitoletto "acquee sotterranee" si legge: "Le acque piovane, dopo avere lavato i terreni contaminati, si infiltrano nel terreno e vanno a mescolarsi con le acque di falda. All'intorno dello stabilimento e nella zona che va dall'insediamento industriale fino al Bormida esistono numerosi pozzi, utilizzati per

scopi irrigui e potabili. Studi precedenti hanno mostrato l'anomala concentrazione di cromo nelle acque dei pozzi di prelievo situati all'esterno della fabbrica, che testimoniano – così sta scritto – l'interazione tra inquinamento della fabbrica e acque sotterranee”.

Mi pare che il documento parli da solo. Vi è da aggiungere proprio pochissimo. All'udienza, e l'ha richiamata anche oggi il Pubblico Ministero in sede di discussione, del 5 maggio 2014, è stata depositata la consulenza a firma del professor Gilli più gli altri collaboratori, Schillirò e Soldati, alla quale, per evitare inutili duplicazioni, si fa sicuramente rinvio. Ci si limita qui semplicemente ad evidenziare che alcuni dati, che sono proprio eclatanti, sui quali non si può chiudere gli occhi, per esempio anche solo a guardare solo alcune delle sostanze indicate nel capo d'imputazione perché stiamo comunque trattando di 32 sostanze tossiche e cancerogene, parto per fare un esempio, uno dei più eclatanti dell'arsenico. Che cosa ci dice il consulente del Pubblico Ministero? Che nel sito interno alla fabbrica sono stati riscontrati, come arsenico, 860 microgrammi/litro, nel sito esterno 5 microgrammi/litro. Qui il dato rilevante è che il valore limite previsto dal famoso Decreto Legislativo 31 del 2001 e dalla direttiva 98/83 della CE per le acque potabili è di 10 microgrammi/litro. Sugli effetti cancerogeni, sempre Gilli, ci spiega che l'arsenico è un cancerogeno per l'uomo inserito nel gruppo 1, e che l'EPA stima un caso incrementale di tumore per ogni 10.000 persone esposte a 2 microgrammi/litro di arsenico e, con i dati a disposizione rilevati nell'acqua dell'area di Spinetta Marengo, dove abbiamo invece un valore di 860 microgrammi/litro, questa evidenza porta alla stima di un caso di tumore ogni ventitré persone esposte ovviamente alla concentrazione rilevata. E faccio riferimento, per il verbale, alla pagina 31 della

relazione, che ho citato, dei consulenti del Pubblico Ministero, Gilli, Schillirò e Soldati.

Stessa cosa, Giudici, se noi andiamo ad esaminare le altre sostanze, cioè idem per il cloroformio, qui addirittura il dato è veramente da brivido, cioè da non far proprio dormire la notte perché nel sito interno dello stabilimento, per il cloroformio, Gilli ha riportato 290.000 microgrammi/litro di cloroformio e nel sito esterno 160.714 microgrammi/litro quando il valore consentito dal Decreto Legislativo, che ho richiamato e della direttiva CE, è 30 microgrammi/litro.

Stessa cosa per il cromo esavalente, nel sito interno 3.520 microgrammi/litro, nel sito esterno ci sono 1.086 microgrammi/litro, quando il valore secondo il Decreto Legislativo e la direttiva che ho richiamato per le acque potabili e di 50 microgrammi/litro.

Qui la consulenza del Pubblico Ministero, nello stesso modo, per le sostanze di cui ho adesso detto va avanti, facendo vedere tutti i superamenti delle soglie, rispetto al Decreto Legislativo e alla direttiva, per esempio per il DDT, per il tetracloroetilene, per il tetracloruro di carbonio e anche per il tricloroetilene, cioè per la trielina, anche qui i dati sono sconvolgenti. Volevo solo ricordare che la trielina è stata inserita nel 2013 dalla IARC nel gruppo 1, cancerogeno sicuro per l'uomo, quindi è passato dal gruppo 2 A perché la precedente classificazione per la trielina era gruppo 2 A al gruppo 1. Qui Gilli che cosa ci fa vedere? Che nel sito interno, addirittura, ritroviamo 134.000 microgrammi/litro e nel sito esterno 9.120 microgrammi/litro di trielina quando il valore limite dal Decreto Legislativo del 2001 e della direttiva CE del 98, che ho ricordato per le acque potabili, è di 10 microgrammi/litro.

Per quanto concerne le proprietà tossiche e cancerogene delle sostanze, che sono indicate nel capo d'imputazione, che qui ho brevemente richiamato, faccio rinvio al

capitolo 9 della relazione Mara, Time e Baraldi, cioè quel capitolo che porta come titolo “classificazioni e valutazione sulla cancerogenicità delle sostanze”. E qui sostanzialmente in questo capitolo si è osservato che per esempio dagli studi epidemiologici riportati, che i dati di incidenza del cancro alla vescica e al polmone negli uomini e nelle donne, nonché i casi di tumori incrementali stimati dall’EPA per esposizioni a 2 microgrammi/litro di arsenico sono, direi, l’ennesima dimostrazione che né il valore limite della direttiva, che avevo prima citato, cioè quella 31 del 2001 né il limite previsto dalla direttiva CE, quella del 98 per le acque potabili, che sono pari a 10 microgrammi/litro possono sostanzialmente tutelare la salute umana in quanto risulta chiaro che non vi è una soglia al di sotto della quale non vi possa essere rischio oncogeno.

Nel successivo capitolo 7 della memoria si è focalizzata l’attenzione sulla tossicità e sulla cancerogenicità del cromo 6 e degli altri metalli e qui si è fatto esplicito rinvio alla relazione tecnica, più volte citata dei consulenti di questa Parte Civile, capitolo 12, pagine da 150 a 165. Per quello che riguarda le proprietà cancerogene del cromo 6, la IARC già nel 1990 lo ha classificato nel gruppo 1, quindi tra i cancerogeni per l’uomo. Vi è da ricordare che anche una delle ultime monografie, che è la numero 100 del 2012, sempre della IARC, in questa monografia si riconferma la classificazione del cromo 6 nel gruppo 1. Vedrà la Corte che qui si è sostanzialmente posta l’attenzione sull’esposizione al cromo sia per via cutanea sia per via inalatoria che per via ingestiva. Richiamandomi, per i primi due, alla memoria non posso poi che richiamare ancora una volta le conclusioni che sono state rese dal Pubblico Ministero sullo studio di Zang e Li sul quale non mi soffermo e sul quale anche il collega Spallasso, che mi ha preceduto, ha ricordato che la società di consulenza, la cosiddetta (Kem Risk), che era una società pagata dalla Pacific and Electric Gas, cioè

la società che aveva inquinato con i suoi sversamenti e contaminato con cromo 6 la falda acquifera nella zona di Inkley in California ha, dopo tutta quella serie di ritrattazioni, falsificazioni, e finalmente smentita dell'articolo di Zang, pagato un risarcimento ai residenti di 333 milioni di dollari.

Oltre a questo studio, sono riportati in memoria anche altri studi epidemiologici che, diciamo così, vanno assolutamente nella direzione dello studio di Zang. Faccio riferimento allo studio di Sedmann e altri autori, che è del 2006, a quello di Vimont del 2008 e a quello di Smith sempre del 2008. Qui gli scienziati californiani concludono che ovviamente non deve essere sottostimato l'aumento del rischio per i tumori del polmone e dello stomaco che erano già stati bene evidenziati, soprattutto quelli del tumore allo stomaco da Zang. È ovvio che dopo il Pubblico Ministero ci ha fatto bene la cronologia di tutto quello che è avvenuto intorno allo studio di Zang, diciamo con la smentita, la ritrattazione dell'editore, è ovvio che l'associazione con le malattie neoplastiche riportata nei primi studi di Zang e Li dell'87 ne esce sicuramente direi rafforzata.

Per quello che riguarda gli effetti del cromo 6 sulla riproduzione e gli effetti genotossici vi è un capitoletto della memoria, che richiamo, come pure richiamo la consulenza del professor Cadum, a pagina 91, epidemiologo del Pubblico Ministero. In buona sostanza, gli studi sperimentali che sono stati svolti sui ratti e sui topi hanno evidenziato alcuni effetti tossici del cromo 6 sullo sviluppo dei feti e noi sappiamo che nella sola zona presa in considerazione dal consulente del Pubblico Ministero vi sono 70 – 80% di casi in più di malformazioni sui bambini e si va da una percentuale dal 30 al 50% di casi in più come mortalità per tumore. Altri studi, sono esattamente quelli indicati in questo capitoletto della memoria, che non sto adesso a leggere e ai quali rimando, hanno anche evidenziato effetti del cromo 6 sui comportamenti

sessuali, in particolar modo fertilità maschile con riduzione di numero e di funzionalità degli spermatozoi, idem per il sesso femminile con una riduzione del numero di funzionalità dei follicoli.

Vi è poi il capitolo 8 nel quale è stata affrontata, Presidente, la problematica relativa alla posizione di garanzia degli odierni Imputati. Sostanzialmente questa problematica è stata affrontata alla luce dei contenuti giurisprudenziali recenti, recentissimi e meno recenti che sono indicati all'interno del corpo della memoria. Si va da pagina 94 in avanti, si sono ricordate alcune importanti pronunce che in quel caso erano state emesse per imputazioni di omicidio colposo commesso con violazione della normativa speciale antinfortunistica ma i cui principi, in tema di responsabilità dei vertici aziendali, sono assolutamente applicabili al management Ausimont, e poi Solvay. Faccio riferimento a Cassazione Penale 9 giugno del 2011, la numero 23292, ma direi soprattutto la notissima emessa nel processo Monte Fibre per i morti dello stabilimento della Monte Fibre sito a Verbania Pallazza, quindi il primo processo che è arrivato in Cassazione, dicevo, con la sentenza del 4 novembre 2010, la 38991. Vi sono poi tutte le altre sentenze riportate in memoria, 15 settembre 2010, Cassazione Penale 33661, Cassazione Penale 3 marzo 2010, 8641, 30 ottobre del 2009, 41782, 28 gennaio 2009, 4123, questa è la sentenza emessa nel processo Tyessenkrupp. E poi abbiamo Cassazione 6 febbraio, questa del 2004, la numero 4981. Cassazione 27 aprile del 2011, la 16422, 25 maggio del 2009, la 21581 e poi, per il resto, direi non sto a richiamarle tutte.

Sostanzialmente tutte queste sentenze pongono in evidenza come vi sia in materia di sicurezza e salubrità anche dell'ambiente applicabile tranquillamente al caso in oggetto che non è e non può essere assolutamente delegata ma rimane

sostanzialmente ai vertici, quindi Consiglio di Amministrazione e Presidente e anche per direttori di stabilimento vi sono tutte le altre sentenze, ivi riportate.

Nel capitolo 9, pagina 99, si è affrontata la tematica relativa all'avvelenamento doloso delle acque di cui all'articolo 439. Dato che qui c'è una cronologia, cioè sono stati fatti dei cenni storici sull'evoluzione dell'articolo 439, richiamerei integralmente questo capitolo 9. Si sono riportate poi delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in tema di avvelenamento doloso delle acque destinate all'alimentazione, queste sì, direi sono importanti ai fini del vostro decidere in quanto da tempo immemorabile la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata chiaramente affermando che i reati dolosi o colposi contro la salute pubblica devono annoverarsi tra i reati di pericolo e non di danno, di conseguenza, per la punibilità di essi, non si esige nelle sostanze alimentari, nel caso che ci occupa l'acqua, si siano manifestate in concreto nocive alla salute pubblica, essendo sufficiente che abbiano in sé l'attitudine a produrre nocimento alla pubblica salute. Faccio riferimento ad una sentenza veramente vecchia perché sto parlando di Cassazione, Sezione I, sentenza numero 888 del 15 ottobre del 1966. In senso conforme vi sono anche tutte le altre sentenze, che ci ha ricordato il Pubblico Ministero, e sono Cassazione, Sezione IV, la 6651 del 29 giugno dell'85, la Sezione I del 2006, 35456 e poi vi è un'interessante pronuncia di merito resa il 4 ottobre del 1980, dalla Pretura di Scandiano. Questa è una pronuncia importante perché qui il Pretore ha posto in luce quello che può essere considerato l'effetto sinergico o effetto additivo o moltiplicativo, che dir si voglia, sulla salute umana derivante dall'esposizione ad una serie concomitante di sostanze tossiche e cancerogene. Qui si dice: "Nel reato di cui all'articolo 439, quando la fonte di inquinamento è rappresentata da emissioni gassose o effluenti fluidi, nella specie scarichi di fluoro, piombo, zinco, cromo, provenienti da industrie ceramiche – in quel

caso – il danno con tossicità cronica sussiste anche se non è immediatamente individuabile trattandosi di sintomatologia specifica e derivante dalla somma dei singoli inquinamenti”. Sintetizzando, quindi, secondo l’unico orientamento della Suprema Corte, tenuto conto anche di questa pronuncia della Pretura, formatasi in relazione all’articolo 439, le acque, prese in considerazione e tutelate dalla norma incriminatrice sono tutte quelle che sono potenzialmente destinabili al consumo umano a prescindere poi dalla loro effettiva e attuale destinazione. Quindi sono oggetto materiale del delitto anche acque attualmente non intercettate, per esempio per uso umano, purché siano potenzialmente suscettibili di esserlo magari in futuro. Questo però è il caso di osservare che la situazione è un filo più grave perché nel caso concreto al centro di questo processo il problema, posto dalla Suprema Corte, è sicuramente superato perché l’inquinamento, cioè l’avvelenamento interessa le acque di un acquifero utilizzato anche per uso potabile.

Sul danno da esposizione, che è trattato al capitolo 10, pagine 105 e seguenti, non starei più di tanto a tediare la Corte anche perché ho allegato, in calce alla memoria, due estratti della sentenza sia emessa in primo grado dal Tribunale di Torino che dalla Corte d’Appello, rese nel processo contro i due Imputati della Multinazionale Eternit. Allora due, oggi è rimasto lo svizzero perché l’imputato belga è deceduto. È stata fatta, solo per organicità, lo dico alla Corte, prima di entrare nel merito del vero e proprio danno da esposizione, è stata riportata la sentenza, che avevo citato prima, la 38991 del 2010, resa nel processo Monte Fibre sul discorso specifico dei TLV, dei limiti di esposizione a un cancerogeno, di quanti questi possano valere o possano non valere ai fini della tutela umana. E qui la Corte assolutamente ha preso una posizione, che poi verrà seguita anche successivamente, dice assolutamente che non possono valere come limite legale proprio in quanto, come aveva ricordato il Pubblico

Ministero, ciò sarebbe, diciamo così, anticostituzionale perché il limite non va a coprire tutta la generalità della popolazione, ci possiamo trovare di fronte al soggetto che, per i fatti suoi, è ipersuscettibile ad una determinata sostanza e quindi che cosa ci dice la Suprema Corte di Cassazione con questa sentenza? Che questi limiti, che sono stati più volte invocati dalle Difese degli Imputati, anche in questo caso procedimento, devono valere solo come una soglia d'allarme, superata la quale il datore di lavoro, in questo caso il management Ausimont e Solvay, aveva l'obbligo di rientrare e non l'ha fatto.

Sul discorso del danno da esposizione ho fatto riferimento, ho riportato i due estratti presi dal processo Eternit, si è focalizzato brevemente la circostanza che questo danno non è proprio un danno di nuova, nuovissima creazione giurisprudenziale, che questa cosa sia uscita solo ed esclusivamente a Torino con l'eternit perché il tutto, che poi sfocerà in una sentenza anche abbastanza recente della Cassazione, si ritrova già nel processo relativo all'immane inquinamento causato a Seveso nel 1976 dalla società Icmesa Hoffmann-La Roche . Per brevità, se la Corte ritiene, darei per lette le considerazioni giuridiche, che sono state svolte, sul danno da esposizione, che è stato comunque, solo questo ricordo... perché vedevo anche una certa ilarità sulle bocche delle difese degli Imputati quando i colleghi, che mi hanno preceduto hanno affrontato la tematica del danno da esposizione. Volevo solo ricordare che questo danno, perché ce lo dice sia il Tribunale che la Corte d'Appello, è un danno, così è stato definito, ricollegabile al timore dei residenti, in quel caso si trattava dei Comuni di Casale e Cavagnolo, attualmente sani, che hanno il timore di contrarre, in ragione dell'esposizione ambientale, una patologia. In quel caso asbesto correlata. Direi che, per le caratteristiche e la configurazione plurioffensiva stessa del reato di cui

all'articolo 439 del Codice Penale, tutte le persone fisiche costituite in questo processo hanno subito concretamente un danno da esposizione.

Nel capitolo successivo, che è il capitolo 12, si è trattato sostanzialmente del perché Medicina Democratica e tutte le altre Parti Civili, costituite persone fisiche, sono in questo processo e perché rivendicano un risarcimento del danno. Diciamo che la questione sulla problematica relativa alla legitimatio ad causam sia dell'associazione che rappresento, sia delle Parti Civili, è già stata risolta sia dal G.U.P. che da questa Corte d'Assise con le due ordinanze, che sono rispettivamente del 9 giugno 2011 e del 19 dicembre 2012, che richiamo, direi, integralmente. Tra l'altro, Medicina Democratica, danneggiata dal reato, ha puntualmente prospettato nell'atto di costituzione di Parte Civile, che era stato depositato in sede di udienza preliminare, con la finalità di tutela dell'ambiente e di salute dei lavoratori all'interno dello stabilimento di Spinetta e dei residenti le zone limitrofe, finalità sancite nello Statuto, siano state concretamente perseguite con riferimento al territorio dove insiste lo stabilimento di cui si discute.

Lo statuto stesso di Medicina Democratica risale al 1978, e qui si legge testualmente che il fine essenziale e precipuo del sodalizio è proprio la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, da perseguirsi opponendosi con azioni concrete sul piano dell'iniziativa politica e, dove necessario, giudiziaria. Per quel che riguarda, dicevo, il radicamento territoriale, le azioni, le attività concrete, abbiamo prodotto un fiume di documentazione che è in atti e che la Corte potrà agevolmente verificare. In particolare, volevo solo ricordare ma a titolo assolutamente esemplificativo e non esaustivo alcune delle attività che sono state svolte da decenni dalla sezione di Medicina Democratica di Alessandria e Provincia. Le ricordo perché comunque vi è stata anche nel territorio di Alessandria una profonda lesione inferta alla sezione

stessa di Medicina Democratica e ai suoi associati, dipendenti dello stabilimento, alcuni di Spinetta Marengo, che sono stati licenziati per rappresaglia, ce lo sono venuti a dire per esempio all'udienza del 5 maggio 2014, perché si sono azzardati a depositare presso la Procura della Repubblica alcuni esposti.

Richiamo gli esposti che sono alle pagine da 115 in avanti della memoria, tutti esposti che hanno ad Oggetto il grave inquinamento della falda di cui si discute, vi è un estratto, che è stato prodotto, che è del 30 giugno del 2008, e che è stato presentato da Lino Balza, che tra l'altro è Parte Civile in questo procedimento, a nome e per conto di Medicina Democratica e riguarda proprio i fatti reato per cui si discute. In questo stesso esposto era stata allegata una memoria e una scheda storica concernente la proposta dell'osservatorio ambientale della Frascchetta dove sono citati i cinquemila esposti sottoscritti da altrettanti cittadini e cittadine sulla base di un dossier molto voluminoso, presentato alla magistratura penale nel maggio del 1988. Vi è poi l'esposto del 14 settembre del 2009, sempre presentato dal signor Lino Balza, sempre a nome e per conto di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute, relativo ai gravi rischi per la salute e la vita dei lavoratori esposti a PFOA nonché per l'inquinamento da PFOA causato dagli scarichi delle acque reflue derivanti dai cicli produttivi dello stabilimento al centro del presente procedimento. E qui faccio riferimento, solo come un cenno, a quei documenti, Presidente, che questa Difesa aveva prodotto all'udienza del 5 maggio 2014 relativi agli esami del sangue del signor Sonni Alessandrini, pure Parte Civile costituita, esami del sangue, che erano stati effettuati in Germania su mandato della stessa società, quindi non da un ente di parte sul quale vi possono essere dubbi sulla terzietà, proprio è l'azienda stessa che certifica nel sangue di Sonni Alessandrini un superamento di decine di migliaia di volte superiori rispetto al "consentito".

Poi sono richiamati in memoria tutti gli altri esposti, che sono per esempio 31 giugno 2009, sempre a firma Lino Balza, per Medicina Democratica, nel medesimo segno di quello del settembre del 2009, vi è poi quello del 9 luglio 2009, sempre a firma Lino Balza, responsabile della sezione di Alessandria di Medicina Democratica. Questo è relativo ai rischi per la salute pubblica e per l'ambiente, insiti nelle attività in atto presso il sito della società ex Fabbricazioni Nucleari, ubicata nel Comune di Bosco Marengo. Un esposto del 22 settembre del 2009, sempre a firma Lino Balza al quale rimando e, ancora, un altro esposto del 28 febbraio 2008, questo è stato presentato, tra gli altri, proprio dal signor Sonni Alessandrini che, lo sappiamo, è stato un dipendente presso lo stabilimento Solvay Solexis di Spinetta nonché associato e aderente a Medicina Democratica. Questo esposto è relativo ai gravi rischi per la salute e la vita dei lavoratori, esposti a diverse sostanze, che erano state indicate e qui viene segnalato l'inquinamento da cromo nel terreno e la necessità di attuare un'immediata bonifica. Poi c'è ancora quello del febbraio 2008, sempre a firma Sonni Alessandrini, un altro esposto del 30 luglio del 2008 e poi sono veramente tantissimi gli esposti, ancora 5 maggio del 2008, questo è stato presentato alla U.S.S.L. di Alessandria dalla signora Valentina Berto, anch'essa dipendente dello stabilimento Solvay Solexis e associata a Medicina Democratica. Poi vi è un esposto 10 settembre del 2008, ve n'è un altro del 20 febbraio del 2009, un altro del 5 febbraio del 2009, poi è stata prodotta la rassegna stampa relativa ai fatti al centro del presente procedimento e direi che sulle iniziative specifiche, promosse nel corso degli anni dalla sezione alessandrina di Medicina Democratica rinvio poi a quelli che sono indicati nella scheda di identità come allegati 1 A e 1 B. È interessante notare che, sulla scorta delle considerazioni, che ho esposto, la Suprema Corte di Cassazione nel procedimento, ricordato oggi dal Pubblico Ministero, più noto come

procedimento del petrolchimico di Porto Marghera a carico di Cefis Eugenio più altri, dicevo, la Cassazione, con sentenza passata in giudicato, che è la numero 4675 del 2007, ha consacrato il diritto tra le altre Parti Civili di Medicina Democratica ad ottenere il risarcimento dei danni, rinviando la causa davanti alla Corte d'Appello civile di Venezia competente. Nello stesso senso, sulla legitimatio ad causam, certa, dell'associazione si è espressa la già più volte ricordata Cassazione, Sezione IV, 38991 del 2010, emessa nel procedimento Monte Fibre.

Per quel che riguarda la dimostrazione del quantum di danno, subito da Medicina Democratica e quindi mi riallaccio alle conclusioni, che andrò a depositare tra pochissimo, ho ricordato all'interno della memoria una sentenza, pagina 120, importante per due ordini di ragioni, una, perché è stata emessa nel 2010, quindi è una sentenza assolutamente recente e, due, perché è stata emessa a Sezioni Unite, la sentenza è la 15208 del 25 febbraio del 2010 ed è una sentenza resa nel procedimento penale, che forse qualcuno ricorderà, a carico di Mills per corruzione in atti giudiziari dove lì sostanzialmente, a seguito della costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in allora nella persona di Silvio Berlusconi, la Corte di Cassazione ha confermato la liquidazione di un danno non patrimoniale pari a 250.000 euro e questo in via equitativa, il tutto basato su presunzioni e fatti notori. Si legge, nel corpo della motivazione, e leggo proprio solo una frase: "In ordine una prova del quantum, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona fisica o giuridica, che sia, non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno evento in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomessi alla valutazione equitativa del Giudice. L'importanza del processo, il rilievo dei personaggi coinvolti, il clamore mediatico, che ha accompagnato tutta la vicenda –

scrive la Corte – l'entità del discredito proiettato verso l'esterno per effetto dei mezzi di informazione sono stati ritenuti con corretta e adeguata valutazione elementi idonei e sufficienti a giustificare il pregiudizio derivato dall'Amministrazione senza necessità di ulteriore dimostrazione ben potendo ai sensi dell'articolo 115 Codice di Procedura Civile essere utilizzati ai fini probatori anche i fatti notori”.

È quindi ovvio, alla luce di queste statuizioni, il pregiudizio non patrimoniale e quindi la lesione stessa all'immagine inferta a Medicina Democratica, sol che si ponga mente al discredito concretamente patito dall'associazione, derivante dai fatti reato che sono stati contestati agli odierni Imputati, il tutto ovviamente maggiormente enfatizzato dal clamore mediatico che il presente processo ha generato nell'opinione pubblica.

Per quel che riguarda, Presidente e Giudici della Corte, la questione relativa alla legitimatio ad causam delle Parti Civili costituite persone fisiche, si richiama nel dettaglio, per quello che riguarda ogni posizione con ogni patologia il contenuto della memoria che va da pagina 123 e seguenti. Qui vi è solo da evidenziare che il rischio di contrarre malattie neoplastiche e non neoplastiche, correlate all'esposizione, direi, continuativa e inconsapevole alle sostanze aumenta con l'aumentare del tempo e all'intensità dell'esposizione. Ciò significa che, più aumenta la loro dose cumulata all'interno dell'organismo, più aumenta il rischio oncogeno.

Per analogia con quanto ho appena detto, si veda per esempio Cassazione Civile, Sezioni Unite del 21 febbraio 2002, la 2515, anche qui Cassazione ci dice che il danno morale soggettivo, lamentato dai soggetti che abitano e/o lavorano in un ambiente compromesso, a seguito di disastro colposo e provino di avere subito un turbamento psichico di natura anche transitoria, a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e delle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita,

prove tutte che sono state raggiunte in questo processo, scrive la Corte, è risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Dovrà quindi essere risarcito sia il danno morale che quello esistenziale delle Parti Civili, persone fisiche costituite che hanno subito una vera e propria lesione alla propria integrità psicofisica. Lesione, direi, caratterizzata sia dagli stati di ansia, di stress, dal cosiddetto metus di poter contrarre o una patologia neoplastica correlata alle esposizioni a queste sostanze tossiche o cancerogene oppure una recidiva di quelle di cui sono attualmente portatori, sia anche, direi, e questo è un aspetto da non sottacere, correlato all'aumento certo, per quello che sappiamo, del rischio oncogeno.

Queste considerazioni trovano assoluta conferma sol che si ponga mente alla ratio di cui all'articolo 439, che abbiamo detto essere un reato di pericolo e non di danno. A maggior ragione, come scriveva già il G.U.P. di questo procedimento, non potrà essere escluso il ristoro dei danni patiti da tutte quelle Parti Civili che, non solo sono state esposte al pericolo di avvelenamento ma hanno altresì riportato danni organici o non organici alla propria integrità psicofisica. Faccio riferimento per la Corte all'ordinanza dell'8 giugno del 2011, depositata il 9 giugno 2011, del G.U.P., dottor Stefano Moltrasio che in quella occasione aveva motivatamente respinto le eccezioni che erano state proposte in allora dalle Difese degli Imputati e che erano basate, riterrei utile ripercorrere questo ragionamento, visto che siamo in sede di discussione finale, dicevo, eccezioni basate su due circostanze sostanziali. La prima è che le costituzioni di Parte Civile delle persone fisiche sarebbero state inammissibili, secondo la tesi delle Difese, in quanto l'imputazione formulata al capo 1 era a posta a tutela della salute pubblica e non dei singoli. La seconda eccezione, mossa dalle Difese, era che il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito dalle persone

fisiche, ex lavoratori o abitanti di Spinetta Marengo potrebbe essere riconosciuto solo laddove vi fosse all'interno del capo d'imputazione una imputazione per lesioni personali. Qui il G.U.P. sostanzialmente in due righe risponde dicendo che la norma prevede sicuramente una tutela anticipata nel senso che l'articolo 439 si configura per il solo fatto, sì, di porre il pericolo l'incolumità di una serie indeterminata di persone mediante l'immissione di sostanze venefiche nell'acqua destinata all'alimentazione umana prima che la stessa venga attinta per il consumo. Ma ci dice anche un'altra cosa, cioè che la previsione di tutela anticipata e il fatto che la norma abbia di mira la salvaguardia della cosiddetta salute pubblica non può portare ad escludere in radice la non tutelabilità della posizione soggettiva di colui che, per effetto del consumo dell'acqua, abbia in ipotesi subito un danno, che è esattamente quello che è successo a tutte le Parti Civili, persone fisiche, costituite in questo processo. E dice ancora: sarebbe riduttivo ritenere tutelabile il diritto alla salute del singolo inciso da una condotta sussumibile nella fattispecie di reato in oggetto solo previa contestazione da parte della Pubblica Accusa, anzi, proprio la formulazione della fattispecie di cui all'articolo 439 Codice Penale in termini di tutela anticipata consente proprio di ritenere azionabili in sede penale le posizioni soggettive di coloro che affermino di avere subito un danno, conseguente alla condotta di avvelenamento.

In senso conforme, e direi da ultimo, sulla legitimatio ad causam da tutte le Parti Civili, persone fisiche, rappresentate da questa Difesa, si è espressa anche la Pretura di Nardò il 15 luglio del 1980, qui il Pretore cosa scrive? Ci dice che con i collegamenti tra gli articoli 3 e 32 della Costituzione, e forse implicitamente anche dell'articolo 9, diritto all'ambiente e tutela delle persone possono considerarsi fusi sino al punto di realizzare una simbiosi. È perciò ammissibile la costituzione di Parte Civile da parte di un cittadino per il reato di avvelenamento di acque.

Avrei concluso la memoria, Presidente. Ringrazio la Corte per l'attenzione. Volevo capire perché ho le singole conclusioni, che ho preparato per Medicina Democratica e per tutte le altre quattordici persone fisiche. Sono conclusioni, che ovviamente differiscono per ogni posizione sia nel an che nel quantum, volevo capire dalla Corte, sono tante, se potevo darle per lette.

PRESIDENTE – Se la Difesa è d'accordo, le diamo per lette. Le deposita e poi ognuno se le guarda. Allora deposita le conclusioni scritte con riferimento a ciascuna Parte Civile con allegata nota spese, che ovviamente è unica.

AVV. MARA – No.

PRESIDENTE – È per ciascuna?

AVV. MARA – Sì, perché sono stati fatti i singoli atti di costituzione di Parte Civile, non c'è stato un atto...

* * * * *

Conclusioni Avv. Barbieri

AVV. BARBIERI – Sarò estremamente sintetico, signor Presidente e signori della Corte perché chi mi ha preceduto, in primis il Pubblico Ministero e poi i Difensori delle altre Parti Civili, hanno dimostrato in modo assolutamente ampio ed esaustivo sia le problematiche in fatto, sia le problematiche giuridiche sia i profili di responsabilità degli Imputati e allora credo di poter tranquillamente concentrare in pochissimo tempo e solo sul danno derivato alle Parti Civili, che rappresento, il mio intervento. Danno che già troviamo delineato nel capo d'imputazione che, come ci è stato ricordato nelle fasi preliminari di questo procedimento, è la porta attraverso la quale le Parti Civili vanno ingresso nel processo.

Perché leggiamo già nell'imputazione come la contaminazione delle acque investa e interessi non solo un uso domestico ma anche gli insediamenti agricoli dell'area di Spinetta Marengo e zone limitrofe e come l'imponente e costante avvelenamento delle acque abbia interessato appunto i pozzi privati dell'area circostante lo stabilimento. Aree private, insediamenti agricoli dei quali fa parte sicuramente l'insediamento denominato Cascina Granera di proprietà della famiglia Varani – De Benedetti che si è costituita Parte Civile in questo procedimento.

Dagli atti e dai documenti, credo, non ci siano dubbi sul fatto che l'azienda agricola in questione si collochi in quella fascia interessata dall'inquinamento della falda che dallo stabilimento Solvay muove e si dirige verso l'ex zuccherificio, cioè quell'area che era oggetto di perimetrazione delle diverse ordinanze del 2008, che sono state prodotte in atti, l'ultima delle quali, la 147, addirittura direttamente notificata a Enrico De Benedetti in rappresentanza dei comproprietari e che imponeva ulteriormente il divieto di emungere acque dai pozzi privati. Dall'esame della Parte Civile avete potuto conoscere, anche se in modo molto sommario e limitato, le

dimensioni dell'azienda, l'ubicazione dell'azienda agricola e le sue peculiarità. In particolare, l'esistenza di questo fondo di venti ettari che si colloca nelle immediate adiacenze dello stabilimento Solvay sul quale esiste, esisteva sarebbe meglio dire, un pozzo di proprietà che è stato per l'appunto oggetto di ordinanze che vietano il prelievo dell'acqua.

Credo che la diretta derivazione del danno, la diretta riconducibilità del danno, di cui andrò tra breve a riferire, ai comportamenti degli Imputati sia evidente, ci sia un ovvio e un diretto nesso causale tra il danno arrecato all'azienda denominata Cascina Granera e l'inquinamento della falda.

Danno che si articola sotto diversi aspetti e, per questo, chiederò una condanna generica al risarcimento del danno perché ovviamente l'aspetto del danno dovrà essere poi approfondito e valutato nella sede civile, non di meno ci sarà una richiesta di provvisoria. Danno che deriva per l'appunto da una minore fruibilità del fondo, da maggiori oneri per la conduzione, per l'irrigazione, per l'approvvigionamento delle acque del fondo, danni che derivano soprattutto e nello specifico da un minor valore del fondo e conseguentemente un minor valore dell'azienda che è derivato dall'impossibilità di fruire del pozzo in questione.

Abbiamo prodotto, ai fini della quantificazione, almeno di una provvisoria, i valori agricoli medi che annualmente vengono elaborati dalle province e, in particolare, dalla Provincia di Alessandria nello specifico. Da questi valori agricoli medi abbiamo visto che, per quella zona, e per quel tipo di colture, il valore ad ettaro del fondo irriguo rispetto al fondo che non può fruire di autonomi mezzi di irrigazione è notevole. Abbiamo una differenza di 12.000 euro ad ettaro per il fondo irriguo al fondo cosiddetto secco, seminativo. Il fondo in questione, il campo dello Stivardi, ribadisco, ha un'estensione di venti ettari, la minor valutazione del fondo in questione

quindi può essere quantificata perlomeno in 240.000 euro, fermo restando che i valori agricoli medi sono i valori che vengono utilizzati a fini di indennità di esproprio e non sono certamente il valore commerciale o venale di un fondo. Vado rapidamente alle conclusioni, credo di non dovermi soffermare altro su questo aspetto perché, come anticipato, la richiesta è quella di una condanna generica al risarcimento del danno con il riconoscimento di una provvisionale, leggo rapidamente le conclusioni e non tedio ulteriormente la Corte per cui si chiede che venga dichiarata la penale responsabilità degli Imputati in ordine ai reati ai medesimi ascritti, e conseguentemente che vengano condannati alla pena ritenuta equa e di giustizia. Si chiede, altresì, che gli Imputati in solido tra loro e in solido ovviamente con il Responsabile Civile, che è stato ritualmente citato e costituito in giudizio, vengano condannati al risarcimento dei danni a favore delle costituite Parti Civili da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando alle Parti Civili una provvisionale immediatamente esecutiva che si quantifica in misura non inferiore ad euro 400.000 proprio in ragione del minor valore del fondo e del conseguente minor valore dell'intera azienda, danno da riparti tra le Parti Civili secondo le rispettive quote di comproprietà.

Infine, condannare gli Imputati al pagamento delle spese processuali di costituzione e di assistenza alle Parti Civili, come da separata nota. Deposito conclusioni.

* * * * *

Conclusioni Avv. Giracca

AVV. GIRACCA – Presidente e signori della Corte, velocemente, io dirò solo due parole relativamente alla ragione per cui le Parti Civili hanno scelto di costituirsi Parte Civile e la domanda fondamentale, che vi dovrete porre è: qual è la situazione soggettiva che questi soggetti lamentano? Cioè il timore, il patema d'animo, la paura di ammalarsi e il turbamento interiore dell'animo per il pericolo di un male prospettato. Sono una situazione che merita tutela nel nostro ordinamento? È questa la domanda principale che vi dovrete porre. E un lettore superficiale potrebbe ricondurre il timore di ammalarsi, il patema d'animo alla categoria del danno esistenziale su cui si sono pronunciate, l'avete saputo e sentito dire, le Sezioni Unite nel 2008 escludendone la risarcibilità. È questa la tesi, che è stata sostenuta dalla Difesa, il timore di ammalarsi è un danno esistenziale, quindi non è più risarcibile e questa è la tesi sostenuta anche dalla Difesa nel processo Eternit. Ad una lettura un po' più attenta, condotta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale compiuta sul caso Seveso, si perviene ad un'altra conclusione, la conclusione che è, invece, il timore di ammalarsi è una situazione soggettiva meritevole di protezione e quindi autonomamente risarcibile in quanto riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale. Ed è riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale in quanto attiene ad una lesione di un interesse di rango costituzionale, cioè il diritto alla salute. Questo ce lo dice l'ordinanza del 2010 e le sentenze di primo e secondo grado del processo Eternit, ma in questa direzione si è già pronunciata questa Corte d'Assise nel momento in cui ha ammesso le Parti Civili, motivando il loro diritto a stare in questo processo proprio sulla base di un diritto collegato alla lesione di un interesse meritevole di tutela, cioè il diritto alla salute. La vostra ordinanza è del 19 dicembre 2012.

La seconda domanda, posto che questa situazione abbiamo capito che è meritevole di tutela, è perché questa situazione è meritevole di tutela? Da questo punto di vista possiamo dire che, poiché si è imparato, si impara dalla scienza medica che le patologie che discendono dal contatto con sostanze chimiche sono spesso patologie definite lungo latenti, spesso invisibili e che comunque si possono sviluppare nel tempo. Spesso sono proprio la scienza medica e i periti nell'ambito dei processi che consentono di cogliere i segnali di correlazione tra una fonte inquinante e l'insorgere di una patologia. Dunque, se noi parliamo di patologie, che oggi sono, diciamo così, invisibili o comunque potenziali, quello che invece è concreto, quello che invece è attuale e duraturo e non transeunte ma quotidiano è il timore che queste patologie insorgano.

È peraltro un timore che si alimenta anche con la conoscenza di un processo, con l'esistenza di un processo perché è proprio in questi contesti che si acquista la consapevolezza anche di tutti i fatti omissivi in capo ai soggetti che avevano l'obbligo giuridico di impedirli. E quindi, sulla base di questi elementi, domandiamoci come risarcire questo danno da timore, come risarcire questo patema d'animo. Da questo punto di vista è assolutamente opportuno fare riferimento alla giurisprudenza di primo e secondo grado del processo Eternit. In particolare, la sentenza della Corte d'Appello nel processo Eternit è particolarmente eloquente nel momento in cui ci dice che l'unico danno risarcibile che discende da questa tipologia è il danno cosiddetto da esposizione. Dove per danno da esposizione si intende un danno nelle sue due componenti: il danno oggettivo da esposizione al rischio e il danno da metus, cioè da timore. E cos'è il danno oggettivo da esposizione al rischio? Ce lo dice esattamente la Corte d'Appello: è il maggior rischio per le popolazioni esposte dell'insorgere di patologie. La Corte d'Appello, nel processo Eternit, ci dice

che il maggior rischio per le popolazioni esposte per l'insorgere di patologie, unitamente al timore che ciò genera determina la risarcibilità di questo danno per tutti i soggetti indistintamente, ammalati, sani, deceduti e in vita.

L'ultimo aspetto, che veramente merita di essere sottolineato, è che a questo proposito la Corte d'Appello, nel momento in cui ci dice che il danno da esposizione dev'essere risarcito, ci dice anche che la prova dell'avvenuta esposizione, sia essa professionale o ambientale, quindi sia per i lavoratori sia per i soggetti residenti, è desumibile attraverso le annotazioni contenute nei libretti di lavoro dei dipendenti e nei certificati di residenza dei cittadini costituiti Parte Civile, ritenendo tale documentazione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità.

Di conseguenza, avendo così fornito un flash, relativamente a queste due pronunce che hanno aperto e confermato la via già tracciata dalla giurisprudenza in relazione al caso Seveso, rimetto a questa Corte la facoltà di ampliare la sfera dei soggetti meritevoli di tutela in relazione a situazioni soggettive lese in conseguenza di compromissioni ambientali. Rassegno le mie conclusioni in questi termini: voglia la Corte d'Assise Illustrissima dichiarare la responsabilità penale degli odierni Imputati in ordine ai fatti in contestazione, condannare i medesimi alla pena che sarà ritenuta di giustizia, condannare i medesimi in solido con il Responsabile Civile Solvay al pagamento in via equitativa della somma ritenuta di giustizia, in subordine rimettere avanti al Giudice civile per la liquidazione del danno, concedendo in ogni caso una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000 per ciascun Imputato e in favore di ciascuna delle Parti Civili. Condannare gli Imputati in solido con il Responsabile Civile al pagamento delle spese di costituzione, assistenza delle Parti Civili come da notula allegata.

* * * * *

Conclusioni Avv. Pianezza

AVV. PIANEZZA – Signor Presidente, un minuto velocemente. Ovviamente mi accodo a tutti i Colleghi che mi hanno preceduto e richiamo le considerazioni svolte nella memoria depositata a firma Lanzavecchia, Spallasso e Pianezza. Un ultimo accenno per chiudere il problema del pericolo. È emerso a dibattimento come tre persone, che hanno effettuato analisi del sangue, per ricercare quegli stessi elementi che sono contestati nel capo d'imputazione, ovvero il signor De Sario, il signor Torre e il signor Rosato Antonino avevano nel sangue le stesse sostanze contestate nel capo d'imputazione, ovvero DDE, DDT, arsenico, selenio, TFE addirittura, quindi si tratta di un problema neppure più di pericolo ma addirittura di danno, quello che effettivamente hanno queste persone.

Per tutti questi motivi rassegnò le mie conclusioni: voglia la Corte d'Assise Illustrissima dichiarare la penale responsabilità degli Imputati, come sopra generalizzati per i reati ai medesimi ascritti e, per l'effetto, condannarli in solido con il Responsabile Civile al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle Parti Civili costituite da liquidarsi nella somma meglio vista da questa Corte ovvero anche in via equitativa. In subordine, condannare gli Imputati, sempre in solido con il Responsabile Civile, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalle costituite Parti Civili da liquidarsi in separata sede civile. In ogni caso si chiede che venga liquidata una provvisionale a favore delle Parti Civili, immediatamente esecutiva con riferimento al danno (inc.) quantificato in euro 10.000. Liquidarsi, altresì, come da nota allegata le spese di competenza per l'assistenza prestata.

* * * * *

Conclusioni Avv. Giordano

AVV. GIORDANO – Mi richiamo alla costituzione di Parte Civile depositata, che annota in sé tutte le ragioni per cui Legambiente si è costituita, nonché la documentazione copiosissima legata alla stessa costituzione di Parte Civile nonché alla memoria 28 novembre 2012 fatta da questa Difesa e alla documentazione altresì copiosa allegata alla stessa.

Mi limito soltanto a leggere le conclusioni che rassegna Legambiente Piemonte: piaccia all'eccellentissima Corte d'Assise, se riconosciuta e dichiarata la penale responsabilità degli Imputati per i reati di cui al capo d'imputazione, condannare gli stessi alle pene di legge, nonché per l'effetto condannarli in via solidale con il Responsabile Civile in persona del legale rappresentante pro tempore, regolarmente citato e costituito, al conseguente risarcimento dei danni patiti patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti dall'associazione Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta in conseguenza dei fatti per cui è processo, danni tutti da liquidarsi nella somma che l'eccellentissima Corte d'Assise riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal fatto lesivo al saldo, o in separata sede civile. Voglia, altresì, la Corte condannare ex articolo 539, comma 2, Codice di Procedura Penale, gli Imputati e il Responsabile Civile in solido tra loro al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva che si quantifica in euro 100.000 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che la Corte riterrà equo quantificare, con gli interessi dalla pronuncia alla corresponsione. Condannarsi, altresì, gli Imputati e il Responsabile Civile, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali come da nota che si allega alla presente. Per evitare di dilungarmi, ho comunque predisposto una nota illustrativa, che deposito unitamente alle conclusioni e alla nota spese.

Conclusioni Avv. Volante

AVV. VOLANTE – Come la collega Giordano, anch'io per quanto riguarda l'associazione Due Fiumi Erica mi riporto ai documenti già riversati in atti, alla costituzione di Parte Civile. Rassegnerò ovviamente con una breve memoria le nostre conclusioni scritte e, vista anche l'ora tarda, se ritenete, io mi riporterei direttamente alla lettura delle conclusioni. Voglia la Corte d'Assise Illustrissima affermare la penale responsabilità degli Imputati in ordine ai reati a loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di giustizia, voglia, inoltre, condannare gli Imputati unitamente al Responsabile Civile all'integrale risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, morali patiti e patienti subiti dalla Parte Civile in conseguenza dei fatti per cui è processo, in via equitativa o in difetto da quantificarsi in separato giudizio, salvo la concessione di una provvisionare pari ad euro 100.000 nonché alla refusione delle spese processuali, come da nota spesa che si deposita unitamente alle presenti conclusioni.

PRESIDENTE – Per quale Parte Civile sta concludendo?

AVV. VOLANTE – Pro Natura, Erica Due Fiumi, Pro Natura, avevo fatto la premessa, chiedo scusa. Per le conclusioni della Camera del Lavoro territoriale di Alessandria, la C.G.I.L., in modo telegrafico, voglio solo ricordare alla Corte, vista la precisione dei colleghi che mi hanno preceduto, nel ricordare quanto in quest'Aula sia emerso, semplicemente ricordare questo, quanto ha ricordato la dottoressa Cataruzza su un fatto del 2005, cioè quando era andata nei bagni dei dirigenti e dichiara di avere visto un cartello con scritto "acqua non potabile". Ci tengo a sottolineare questo, poiché abbiamo poi sentito, del corso delle udienze, molti lavoratori che hanno sempre dichiarato l'assenza di cartelli di acqua non potabile o comunque la presenza di cartelli dove, invece, l'acqua era potabile. Solo questo volevo evidenziare e mi riporto immediatamente alla lettura delle conclusioni. Voglia la Corte d'Assise

Illustrissima affermare la penale responsabilità degli Imputati in ordine ai reati a loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di giustizia. Voglia, inoltre, condannare gli Imputati, unitamente al Responsabile Civile, all'integrale risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali e morali, patiti e patienti, subiti dalla Parte Civile in conseguenza dei fatti per cui è processo, in via equitativa o in difetto da quantificarsi in separato giudizio, salvo la concessione di una provvisoria, ove ritenuta, nonché alla refusione delle spese processuali, come da note spese che si deposita, unitamente alle presenti conclusioni. Questo per C.G.I.L. Alessandria.

Mi riporto brevemente per quanto riguarda le persone fisiche, signor Cortelazzi Olindo e Previtera Giuseppe, vi rimando a quanto dagli stessi dichiarato nel corso dell'udienza in cui sono stati sentiti, nonché alle prove documentali, che sono state depositate fin dalla costituzione di Parte Civile e in particolare alla documentazione medica dell'INAIL, nonché ai certificati di residenza storica. Anche qua, rapidamente, vado a leggervi le conclusioni. Voglia la Corte d'Assise Illustrissima affermare la penale responsabilità degli Imputati in ordine ai reati a loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di giustizia. Voglia, inoltre, condannare gli Imputati, unitamente al Responsabile Civile, all'integrale risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali e morali, patiti e patienti, subiti dalla Parte Civile in conseguenza dei fatti per cui è processo, in via equitativa o in difetto da quantificarsi in separato giudizio, salvo la concessione di una provvisoria pari ad euro 10.000 per ciascuno, nonché alla refusione delle spese processuali, come da note spese che si deposita, unitamente alle presenti conclusioni, sia per Cortelazzi Olindo che per Previtera Giuseppe.

A questo punto la Corte si aggiorna rinviando all'udienza del 23 luglio 2014, ore 09.30.

* * * * *